

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 novembre 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1996, n. 9.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio Pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1996, n. 10.

Adeguamento legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 alla legge quadro nazionale n. 266 dell'11 agosto 1991 sul volontariato. Pag. 12

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1996, n. 24.

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati Pag. 13

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1996, n. 40.

Integrazione dell'art. 19 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 concernente: Sistema delle autonomie in Toscana: Poteri Amministrativi e norme generali di funzionamento Pag. 15

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1996, n. 41.

Norme relative alla rappresentanza in giudizio della Regione nei procedimenti giudiziari promossi ai sensi dell'art. 3, V comma del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1996, n. 42.

Disciplina delle attività regionali di Protezione Civile. Pag. 15

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 29 febbraio 1996, n. 30.

Regolamento concernente le modalità di gestione del fondo di cui all'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, modificato dall'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35. Pag. 19

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1996, n. 20.

Disciplina del servizio fitosanitario regionale in attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 ... Pag. 21

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1996, n. 12.

Legge regionale in materia di lavori pubblici Pag. 23

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1996, n. 15.

Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito Pag. 44

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1996, n. 16.

Variazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1996. Pag. 45

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1996, n. 3.

Nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza Pag. 45

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 14 giugno 1996, n. 11.

Modificazione ed ulteriore integrazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 — Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia Pag. 59

REGOLAMENTO REGIONALE 14 giugno 1996, n. 12.

Modificazione ed integrazione del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21 — Regolamento per l'effettuazione delle sessioni di esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche Pag. 60

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1996, n. 13.

Integrazione della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 - Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo — Modificazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 Pag. 60

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1996, n. 21.

Bilancio definitivo 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998.
Pag. 60

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1996, n. 22.

Variatione al bilancio 1996 di fondi della spesa di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale di contabilità n. 44-77 Pag. 60

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1996, n. 23.

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative ai diversi settori di intervento Pag. 61

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1996, n. 23.

Repressione dell'abusivismo nell'artigianato Pag. 61

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1996, n. 24.

Assegnazione dei fondi per lavori socialmente utili alla gestione della contabilità speciale denominata «Fondo sociale della Regione Sarda», di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni Pag. 62

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1996, n. 19.

Modifiche ed integrazione alla legge regionale 15 luglio 1994, n. 28, recante disciplina delle attribuzioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche, come modificata dalla legge regionale 24 aprile 1995, n. 48 Pag. 62

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1996, n. 9.

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio.

(Pubbl. nell'ediz. straord. Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 52 del 22 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Calabria, nell'osservanza dei principi e delle norme stabilite dalla legge li febbraio 1992, n. 157 di recepimento delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, disciplina l'attività venatoria e tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, al fine della ricostituzione di più stabili equilibri negli ecosistemi; per le finalità di cui al presente comma, promuove ed attua studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna selvatica ed adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-economici che sono alla base del degrado degli ambienti naturali, promuove altresì lo sviluppo di specifiche iniziative anche aventi carattere faunistico-venatorio, allo scopo di consentire il graduale sviluppo della economia agricola e di mantenere, adeguandone la popolazione, tutte le specie dei mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico negli habitat naturali.

3. Ai fini di realizzare azioni di salvaguardia e di ricostituzione del patrimonio faunistico regionale, la Giunta regionale promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia della fauna selvatica e sui rapporti tra le specie naturali esistenti sul territorio, sul miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento delle specie autoctone, sulle tecniche di produzione agroforestale che realizzino condizioni ambientali più favorevoli alla vita delle stesse specie, sulle tecniche di ripristino di condizioni idonee della fauna selvatica attraverso il recupero e la sistemazione di aree territoriali modificate dall'azione antropica.

4. Per favorire le conoscenze delle specie di fauna selvatica e la diffusione di principi di razionale e corretta tutela e gestione di esse, la Giunta regionale promuove la collaborazione attiva delle scuole, delle organizzazioni sociali, delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

Art. 2.

Funzioni amministrative

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle province e svolge i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio Statuto.

2. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

3. Per l'assolvimento delle proprie funzioni concernenti l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale si avvale, quale organo tecnico consultivo, di una Consulta Faunistica-Venatoria Regionale (CFVR) composta da:

a) assessore regionale incaricato in materia di Caccia e Pesca o un suo delegato che la presiede;

b) assessori provinciali Caccia e Pesca o loro delegati;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella Regione, designato dalla rispettiva associazione regionale;

e) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;

f) un rappresentante dei dottori agronomi e forestali indicato dalla federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria;

g) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana;

h) il dirigente dell'Ufficio caccia della Regione con le funzioni di segretario;

i) un rappresentante dei dottori veterinari nominato dalla Federazione regionale degli ordini della Calabria tra i singoli rappresentanti indicati da ogni rispettivo ordine provinciale, esperto in problemi faunistici;

j) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato nominato su indicazione del Coordinamento regionale.

Ai componenti della Consulta viene corrisposta, per ogni giornata di seduta, una indennità di Lire 100.000, oltre il rimborso spese di viaggio se dovute.

4. La Consulta faunistico-venatoria è costituita entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato in materia di Caccia e Pesca e dura in carica tutto il periodo della legislatura: i suoi componenti possono essere riconfermati. Le designazioni devono pervenire all'Assessore proponente entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso provvederà a formulare le proposte alla Giunta purché risultino designati o nominati almeno la metà dei componenti.

5. La Consulta esprime parere in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistico-venatoria e può formulare alla Giunta regionale proposte e suggerimenti di iniziative per la corretta gestione faunistico-venatoria del territorio. L'attività della CFVR sarà disciplinata da apposito Regolamento da emanarsi entro quattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge. Il segretario redige processo verbale delle adunanze, ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito affidatogli dal Presidente.

6. La Regione e le Province possono avvalersi, a supporto delle attività proprie o delegate in materia, oltre che dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, della collaborazione di enti e di istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca.

7. Ogni Provincia, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale pure della consulenza della Commissione faunistica provinciale nominata dal Presidente dell'amministrazione provinciale e composta:

a) dall'Assessore provinciale alla Caccia e pesca, o un suo delegato, che la presiede;

b) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale;

c) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella provincia;

d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative e operanti a livello provinciale;

e) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);

f) il dirigente della struttura competente;

g) un dipendente, designato dalla competente struttura dell'Amministrazione, con funzioni di segretario.

8. La Commissione faunistico provinciale dura in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio provinciale ed è costituita entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La Consulta Faunistica Venatoria Regionale (CFVR) e la Commissione Faunistica Provinciale si riuniscono su convocazione dei rispettivi presidenti o loro delegati o quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti e sono validamente costituite con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti medesimi. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

10. La Consulta Faunistica Venatoria Regionale e la Commissione Faunistica Provinciale al termine della durata sono ricostituite nell'osservanza dei termini di cui alla legge regionale 4/8/1995, n. 39.

Art. 3.

Tutela, uccellazione e catture

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

4. È vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli, di mammiferi e selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati; è vietata altresì la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

5. La Giunta regionale, su parere dell'I.N.F.S., può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, — a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura per l'inanellamento e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova nidi e piccoli nati.

6. La Giunta regionale, può autorizzare le Province a svolgere l'attività di cattura per la cessione dei richiami vivi consentiti. Le provincie provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a fare apporre appositi anelli numerati ai soggetti appartenenti alla specie di cui all'articolo 4 della legge sopra richiamata in possesso dei cacciatori. Gli adempimenti previsti dal presente comma, vanno espletati secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 4 della legge n. 157/92.

7. È fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Regione e all'I.N.F.S. o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto e la Regione stessa.

8. Chiunque rinviene fauna selvatica in difficoltà deve darne immediata comunicazione alla provincia o al comune o anche al Corpo Forestale dello Stato, nel cui territorio il rinvenimento è avvenuto, che dovranno provvedere al ritiro e, ove necessario, al ricovero presso centri di recupero o servizio veterinario per le opportune cure. La Regione o le provincie possono stipulare apposite convenzioni con centri idonei alle cure e al recupero della fauna selvatica, operanti sul territorio regionale, anche al Comune o anche al Corpo Forestale dello Stato.

9. Quando sia ancora possibile evitare la sicura distruzione di nidi, con uova o piccoli nati, deve essere data comunicazione entro le prime 24 ore utili, alla provincia o al Comune o anche al Corpo Forestale dello Stato.

10. La sostituzione di un richiamo di cattura deceduto può avvenire soltanto dietro presentazione, all'Ufficio competente della Provincia, di certificazione veterinaria e del relativo anello di riconoscimento.

Art. 4.

Tassidermia

1. L'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono disciplinate dalla Regione sulla base di un apposito regolamento da emanarsi nel termine di cui all'articolo 24, comma 5, della presente legge.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare alla Provincia le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia alle singole specie.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2, comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi, fissati nel calendario venatorio.

TITOLO II

PIANIFICAZIONE FAUNISTICA-VENATORIA E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE REGIONALE

Art. 5.

Piano faunistico venatorio

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La Giunta regionale attua la pianificazione di cui al comma 1 mediante il coordinamento dei piani faunistici venatori provinciali sulla base di criteri di cui l'I.N.F.S. garantisce l'omogeneità e la congruità e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a) destinare una quota massima del 24 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della provincia a protezione della fauna selvatica, comprendendo in essa tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

b) destinare una quota massima del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale ad ambiti privati di caccia, ivi compresi i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento e allenamento dei cani e per le zone per gare cinofile;

c) promuovere sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale forme di gestione programmata della caccia;

d) determinare criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

3. Il piano faunistico-venatorio regionale è predisposto dalla Giunta regionale mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentita la Consulta Faunistica Venatoria Regionale.

4. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza su richiesta di una o più provincie se le situazioni ambientali e faunistiche sulla base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni.

Art. 6.

Disposizioni per l'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali

1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le Province, sentite le associazioni venatorie riconosciute e quelle agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, predispongono i piani faunistico-venatori, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Regione, qualora le Province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine.

2. I piani faunistico-venatori approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta provinciale, in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 5, devono prevedere:

- a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio;
- c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostruzione delle popolazioni autoctone;
- d) i centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti nella stessa e di persone nominativamente indicate;
- e) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli od associati;
- f) i criteri per la determinazione e l'erogazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
- g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica;
- h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

3. Il piano faunistico-venatorio è corredato da:

ideale cartografia del territorio provinciale in scala 1/25000 con specifico riferimento alle caratteristiche territoriali e alla localizzazione delle strutture indicate al punto due che precede.

4. Le Province inoltre predispongono:

- a) i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica e relativi regolamenti;
 - b) i piani di immissione di fauna selvatica e relativi criteri per la programmazione e l'attuazione dei ripopolamenti;
 - c) l'individuazione delle aree idonee per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie;
 - d) la carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche con la mappa della distribuzione e dello status delle specie di interesse gestionale;
 - e) le norme per la regolamentazione della caccia per i non residenti nelle province interessate.
5. Il piano faunistico ha durata quinquennale e può essere motivatamente rivisto nel corso della sua vigenza.

6. Le province, una volta approvato il piano faunistico venatorio regionale, deliberano la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e delle altre zone ove non è consentita l'attività venatoria comprese nel territorio provinciale. Le tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia non sono soggette a tasse regionali e devono essere visibili, frontalmente, ad una distanza di cinquanta metri e da ciascuna di esse devono scorgersi le due contigue.

7. La tabellazione è effettuata dalla provincia competente per quanto riguarda i luoghi di cui alle lettere a, b, c) dell'articolo 10, comma 8 della legge n. 157/92 e, per quanto concerne i siti restanti, a cura dei soggetti preposti alla loro gestione. L'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia è consentito appena effettuata la perimetrazione delle zone di cui al comma che precede.

Art. 7.

Osservatori faunistici

1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e controllarne i rapporti con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale, avvalendosi della consulenza ed assistenza

dell'I.N.F.S. e della collaborazione di altri enti e istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, istituisce l'osservatorio faunistico regionale e gli osservatori faunistici provinciali, questi ultimi affidati amministrativamente ed alle amministrazioni provinciali.

2. L'osservatorio regionale viene istituito con provvedimento della Giunta regionale nel quadro del potenziamento delle strutture tecniche dirette a qualificare l'intervento regionale in materia di caccia, ed in particolare per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro rapporti con l'ambiente ed ai fini dell'emanazione di provvedimenti inerenti il controllo della fauna. L'osservatorio opererà di concerto con le province per le comuni finalità istituzionali. I settori di osservazione sono i seguenti:

- a) censimento delle popolazioni animali stabilmente residenti sul territorio o di passaggio migratorio;
- b) studi sulla loro distribuzione e sul loro ambientamento;
- c) ecologia: studio sui rapporti tra specie animali ed ambiente; proposte per la salvaguardia di zone di notevole interesse faunistico ed ambientale; studi degli effetti di anticrittogamici e diserbanti in agricoltura nei confronti della fauna selvatica;
- d) etologia: studio del comportamento delle varie specie animali nell'ambiente in cui vivono;
- e) studi particolareggiati: malattie, tradizioni, usi e costumi in campo faunistico, studi sulle patologie della fauna selvatica e loro eventuale relazione con gli animali domestici o di allevamento.

3. L'osservatorio regionale della fauna selvatica, che ha sede presso gli uffici della Giunta regionale, si avvarrà del personale dipendente della Regione Calabria, o da assumersi per le qualifiche tecniche non previste dal regolamento organico della Regione, previa fissazione dell'organico e con i criteri stabiliti dalla legge regionale sul personale dipendente della Regione. Oltre che del personale interno, la Regione può avvalersi, in regime convenzionale, dell'opera del personale docente e tecnico di Università o di altri Enti, e di professionisti privati di chiara competenza.

4. Nell'ambito di ciascuna provincia e con sede presso gli uffici dell'amministrazione provinciale, dovrà funzionare, per fini scientifici previsti dal presente articolo, una sezione provinciale dell'osservatorio della Regione.

5. L'attività e la pianta organica dell'osservatorio faunistico regionale e degli osservatori faunistici provinciali sarà disciplinata da apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Nell'ambito di ogni singolo osservatorio faunistico, viene istituita una stazione ornitologica, una stazione di inanellamento e dei punti di osservazione dell'avifauna selvatica aventi lo scopo di:

- a) sviluppare le attività scientifiche e di ricerca;
- b) predisporre lo studio della biologia degli uccelli;
- c) effettuare ricerche qualitative e quantitative delle popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti.

7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge n. 157/92, è istituita presso la Regione Calabria, Uffici della Giunta regionale, l'unità operativa tecnica consultiva decentrata dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. La suddetta unità operativa assolverà ai compiti di cui all'articolo 7 della legge n. 157/92, nel contesto territoriale previsto dal deliberato della Conferenza Stato-Regioni. Il funzionamento tecnico, consultivo, amministrativo e finanziario della suddetta unità sarà regolato da apposita convenzione stipulata fra la Regione Calabria e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Art. 8.

Aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito il parere della Provincia e dell'I.N.F.S., entro i limiti del territorio provinciale agro-silvo-pastorale del 15 per cento può:

a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica ed a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale.

In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso in dette aziende non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare l'istituzione di aziende agro-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica e di allevamento.

2. Le aziende agro-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE e successive modificazioni.

3. Le aziende agro-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali ed utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La domanda di concessione per la istituzione di aziende agro-turistico-venatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione.

5. La Giunta regionale disciplina le procedure e le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo.

6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dell'opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 10 comma 6.

Art. 9.

Allevamenti pubblici e privati per scopo ripopolamento, alimentare, amatoriale, ornamentale. Zone addestramento cani e gare cinofile

1. La Giunta regionale, sentito il parere formulato dall'I.N.F.S., disciplina l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale con proprio regolamento da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto delle norme regionali.

3. La Giunta regionale, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, può consentire al titolare, e ad altre persone dal medesimo autorizzate, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili con i mezzi di cui all'articolo 11.

4. Le Province allo scopo di promuovere l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, il recupero dei territori marginali e l'alleggerimento della pressione sul territorio di caccia, autorizzando la costituzione di apposite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare e prove cinofile affidate alle associazioni venatorie nazionali, alle associazioni agricole, imprenditori agricoli singoli o associati, associazioni cinofile operanti nella provincia.

5. Le zone di addestramento, allenamento e gare dei cani di caccia con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, dovranno essere istituite in località distanti più

di 150 metri dai centri abitati e vie importanti di comunicazione e 500 metri dalle strutture di cui alle lettere a, b, c, d, e, h, del precedente articolo 6 e dalle aree protette di cui alla legge n. 394/91:

a) dette zone devono essere tabellate opportunamente a cura del concessionario e non potranno essere di superficie superiore a 20 ettari né inferiore a 3;

b) in ciascuna provincia ad ogni associazione venatoria e cinofila non potrà essere data in concessione più di una delle zone, di cui alla lettera che precede, aumentata di altra unità per ogni 1500 tessarati;

c) l'esercizio dell'attività, su esclusiva selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, è consentito secondo modalità e tempi disciplinati con apposito provvedimento della Giunta regionale da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

d) la concessione è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale e alla richiesta deve essere allegata una planimetria del terreno e l'assenso dei relativi proprietari;

e) alle zone qui specificate deve essere consentito il libero accesso a tutti i richiedenti a parità di diritti e obblighi e potrà essere richiesto il pagamento dell'ingresso giornaliero.

6. Le zone di addestramento, allenamento, gare e prove cinofile, senza abbattimento di selvaggina, non sono soggette all'osservanza delle distanze di cui al comma precedente, devono avere una superficie non inferiore a 80 ettari e vengono date in concessione dal Presidente dell'Amministrazione provinciale in ragione di una per ogni associazione abilitata a richiederla ai sensi del superiore comma cinque. Nel decreto di concessione devono essere indicate le specie ed il numero dei capi di selvaggina che periodicamente dovranno essere immessi nella struttura a cura del concessionario. Apposito personale dovrà assicurare l'incolumità della selvaggina durante l'addestramento e le gare dei cani.

7. Le zone di addestramento cani già esistenti possono continuare l'attività previa istanza da presentare all'Amministrazione provinciale competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. L'irregolare gestione e le violazioni del provvedimento di autorizzazione comportano la decadenza dell'autorizzazione stessa.

TITOLO III

DISCIPLINA ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 10.

Esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggano i requisiti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le modalità, nei tempi e con l'impiego dei mezzi a ciò destinati secondo le norme della presente legge; è considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna o in attesa della medesima per abatterla o catturarla. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 9, comma 3.

3. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito di licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni nel rispetto dei minimi previsti dall'articolo 12, comma 8, della legge n. 157/92. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza da almeno tre anni e che non abbia commesso violazione comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'art. 32 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale, distribuito dall'Amministrazione Provinciale e rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario

regionale, nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Prima di iniziare l'attività venatoria nel posto prescelto, vanno effettuate a cura dell'utente, le annotazioni prescritte sul tesserino regionale.

Per l'esercizio della caccia in regione diversa da quella di residenza, è necessario, a cura di quest'ultima, che siano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopra menzionate. Il tesserino regionale viene rilasciato ai richiedenti previa consegna di fotocopia della ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 18 della presente legge e dell'esibizione della licenza di porto di fucile in corso di validità.

5. I tesserini regionali previsti per l'esercizio dell'attività venatoria vanno restituiti entro la fine di febbraio al Comune che li ha rilasciati, che a sua volta, entro i successivi 15 giorni, li consegnerà alla provincia, allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) da appostamento fisso (con uso di richiami vivi);

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria, consentite dalla presente legge.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, da valere per almeno un biennio, a decorrere dalla stagione venatoria immediatamente successiva alla scadenza del termine per la comunicazione e da intendersi rinnovata per uguale periodo se il cacciatore non fa pervenire alla provincia richiesta di modifica almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di validità della scelta.

Il cacciatore che consegue l'abilitazione venatoria dopo la scadenza del termine suddetto, deve far pervenire la richiesta di opzione entro sessanta giorni dal conseguimento dell'abilitazione.

8. Possono esercitare l'attività venatoria sul territorio regionale anche i cittadini con residenza estera purché muniti di porto di fucile per uso caccia compatibile con le leggi dello Stato italiano e purché, per il periodo di permanenza in Calabria, si dotino dei seguenti documenti:

polizza assicurativa di cui al comma 3;

tesserino venatorio di cui al comma 4, rilasciato dalla Regione; versamento della tassa regionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

9. La domanda per il rilascio del tesserino venatorio va inoltrata alla Regione Calabria con la contestuale indicazione della scelta della forma di esercizio venatorio, di cui al comma 6, e della scelta dell'A.T.C. nel quale si intende esercitare l'attività venatoria.

Art. 11.

Mezzi di caccia consentiti

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso dei seguenti mezzi:

a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi;

b) fucile a ripetizione e semiautomatico con un colpo in canna e caricatore contenente non più di due cartucce;

c) fucile a canna ad anima rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica;

d) fucile combinato a due o tre canne di cui una o due ad anima liscia oppure una o due ad anima rigata;

e) arco.

I fucili ad anima liscia devono essere di calibro non superiore al 12; quelli ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5.6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia.

3. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, a servirsi dell'ausilio dei cani, ad usare fischi e richiami a bocca o manuali e ad impiegare stampe nella caccia da appostamento.

4. L'uso dei falchi come mezzo di caccia è consentito esclusivamente con soggetti provenienti da allevamenti nazionali od esteri oppure legalmente importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della Convenzione di Washington (Legge 19 dicembre 1975, n. 874) e successive modificazioni.

5. I possessori di uccelli appartenenti al genere Falco da utilizzare per attività venatoria debbono farne notifica alla Regione, tramite l'Amministrazione Provinciale competente per territorio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; all'atto della denuncia il possessore dovrà esibire la documentazione che dimostra la provenienza degli esemplari detenuti; nei casi di smarrimento di un falco va fatta immediata denuncia al Corpo Forestale dello Stato registrando la specie ed il numero dell'anello di identificazione dell'animale smarrito, e trattenendo, il falconiere, copia della denuncia; tale documentazione dovrà essere conservata dal possesso del falco. Trascorso il periodo di moratoria suddetto, i falchi saranno considerati detenuti illegalmente e sequestrati.

6. È vietato l'uso dei richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile secondo quanto stabilito nell'articolo 3 della presente legge.

7. È consentito l'uso di richiami vivi appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncello colombaccio.

8. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

9. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

Art. 12.

Appostamenti fissi e temporanei - Aree contigue

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti con qualsiasi materiale appositamente predisposto al bisogno e destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia.

2. Non sono considerati fissi, ai fini della opzione della forma di caccia in via esclusiva gli appostamenti che non comportino mutamento del suolo o delle piante che abbiano durata di una sola giornata di caccia e quelli per l'esercizio venatorio agli ungulati ed ai colombacci. Al termine della giornata di caccia il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento.

3. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia; oltre al titolare possono accedere all'impianto stabile dell'appostamento fisso non più di due cacciatori autorizzati dal titolare medesimo.

4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia, con validità quinquennale, previa domanda corredata di planimetria, a scala 1:10.000, del territorio dove è ubicato l'appostamento. È subordinata al possesso da parte del richiedente del consenso scritto con firma autenticata, del proprietario o conduttore del terreno, lago o stagno.

5. Le province non possono rilasciare un numero di autorizzazioni, per la caccia di appostamento fisso, superiore a quello della stagione venatoria 1989/90. Ove si verifici capienza le autorizzazioni sono rilasciate nell'ordine:

a) agli ultrasessantenni;

b) agli inabili e ai portatori di handicap fisici;

c) a coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in grado di esercitare la caccia vagante.

6. È vietata la caccia alle persone non autorizzate nel raggio di 200 metri dal capanno principale dell'appostamento fisso regolarmente tabellato. È inoltre vietato costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a metri 300 da altro preesistente e dai confini delle zone di addestramento cani.

7. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto di sparo, danneggiamento di piante o altre colture.

8. L'attività venatoria nelle aree contigue a parchi naturali e regionali si effettua in base al criterio della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia comprendenti l'area contigua.

9. I confini delle aree contigue sono determinati dalla Regione interessata d'intesa con gli organi di gestione del parco. Per i territori ricadenti nelle aree contigue la gestione dei piani e dei programmi di prelievo è affidata al Comitato di gestione dell'A.T.C. competente, d'intesa con l'ente di gestione del parco.

Art. 13.

Ambiti territoriali di caccia e organismi di gestione

1. La Regione, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti nella Regione, delle province interessate, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c, in undici ambiti territoriali di caccia, di dimensione sub-provinciale e/o interprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, determinati e individuabili, comunque indicati con tabelle collocate nei punti di discontinuità dei confini naturali e nelle aree di accesso.

2. La ripartizione iniziale, a carattere sperimentale, può essere modificata dalla Regione per motivate ragioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, è soggetta a eventuale revisione quinquennale.

3. La Regione approva e pubblica il regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale che, tra l'altro, deve precedere le modalità di istituzione e lo statuto degli organi di gestione degli A.T.C., la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro prima elezione ed ai successivi rinnovi. Il piano faunistico venatorio e il regolamento di attuazione possono essere modificati o revisionati dalla Regione con periodicità quinquennale.

4. L'ambito territoriale di caccia, A.T.C., è struttura associativa, senza fini di lucro, formata secondo i criteri della legge n. 157/92, che persegue scopi di programmazione dell'attività venatoria e di gestione della fauna selvatica su una porzione sub-provinciale di territorio agro-silvo-pastorale.

5. Sono organi dell'ambito:

- 1) il presidente;
- 2) il comitato di gestione;
- 3) l'assemblea dei soci;
- 4) il Collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea dei soci provvede all'approvazione dello statuto tipo dell'A.T.C. previsto nel regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali sub-provinciali per la gestione programmata della caccia sono i comitati di gestione.

6. I comitati di gestione sono nominati dal presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute.

Essi sono costituiti da:

- due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;

sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;

quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

I comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica:

a) i comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);

c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'articolo 14 della legge n. 157/92 più volte citata;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.;

e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/92. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta legge n. 157/92.

7. Ogni cacciatore residente ha diritto all'accesso in un A.T.C. compreso nella Regione, previa domanda all'amministrazione provinciale competente su modulo predisposto dalla Regione e può avere accesso ad altri ambiti della Regione ovvero ad ambito anche in una Regione diversa, previo consenso dei relativi organi di gestione e sulla base della normativa regionale vigente.

8. La Giunta regionale, in sede di emanazione del calendario venatorio annuale, prevede la possibilità di autorizzare i cacciatori residenti in Calabria ad effettuare gratuitamente, nell'arco della stagione venatoria, da dieci a venti giornate di caccia alla sola selvaggina migratoria, negli altri A.T.C. della Regione determinandone le quote di interscambio.

9. La Regione, qualora le province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva previa diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla scadenza del termine.

10. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia l'iscrizione ad ogni ambito territoriale di caccia, fatto salvo quanto già predisposto nel precedente comma sette, è subordinata al versamento annuale di una quota, determinabile dagli stessi comitati di gestione degli A.T.C., in misura non superiore al 30 per cento della tassa di concessione regionale per fucile a due colpi. La suddetta quota è destinata dai comitati di gestione esclusivamente a finalità faunistico-venatorie nonché per lo sviluppo delle attività agricole compatibili con l'ambiente sotto l'aspetto faunistico-venatorio.

11. La Regione, per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale, sentiti i competenti organi di gestione degli A.T.C., promuove scambi interregionali e determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili sul proprio territorio e ne disciplina l'accesso. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria minima, la Giunta regionale determina annualmente e sulla base di dati censuari, l'indice di densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia. Tale indice deriva dal rapporto fra il numero dei cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

Art. 14.

Calendario venatorio

1. La Regione, sentito l'I.N.F.S. e la C.F.V.R., pubblica, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria.

2. La Regione, in relazione alle specie di cui all'articolo 18, comma I, della legge n. 157/92 e non comprese nell'allegato II della direttiva CEE 79/409, attua altresì la disposizione contenuta nell'articolo I, comma 4, della legge n. 157/92.

3. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare:

a) le specie cacciabili appartenenti a quelle indicate all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, punti a), b), c) e d);

b) i periodi di caccia alle singole specie da contenersi tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio; la Giunta regionale, anche su richiesta delle Province, può modificare, in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo parere dell'INFS, i termini di cui al comma I dell'articolo 18 legge n. 157/92; per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali, nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dal comma I, dell'articolo 18 già richiamato. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati sulla base dei piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione tenuto conto della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale caccia o azienda faunistico-venatoria; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal primo agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al soprarichiamato comma I dell'articolo 18 legge n. 157/92;

c) le giornate di caccia, il cui numero non può essere superiore a tre per ogni settimana, che la Regione può consentire di scegliere al cacciatore ad esclusione del martedì venerdì nei quali la caccia non può essere esercitata;

d) il caniere massimo giornaliero consentito per ogni cacciatore e l'orario di inizio e fine della giornata di caccia;

e) le modalità di impiego dei cani a scopo venatori anche in relazione alle specie;

f) riferimenti relativi ai divieti ed alle sanzioni.

4. La Giunta regionale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre, può consentire la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fino a cinque giorni alla settimana, sentito l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, fermo restando comunque il silenzio venatorio de giorni di martedì e venerdì.

5. Le Province e le Associazioni venatorie e protezionistiche legalmente riconosciute, entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno, inviano alla Giunta regionale le loro proposte per la formulazione del calendario venatorio.

6. Nel periodo 1/31 gennaio il Presidente della Provincia può autorizzare, stabilendone i modi, d'intesa con gli organi direttivi degli A.T.C. interessati, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe nei territori liberi alla caccia e non interessati da eventuali immissioni faunistiche a scopo di ripopolamento.

7. Le Province per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'INFS. Qualora l'INFS verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le province possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti dalle provincie stesse. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. Nelle aree protette di controllo delle specie di fauna selvatica deve essere svolto in conformità al regolamento dell'area protetta e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta.

Art. 15.

Divieti

1. Sono integralmente confermati i divieti contenuti nell'articolo 21, comma I, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

È altresì vietato:

cacciare sul territorio ricoperto per almeno due terzi da neve; esercitare la caccia a palmipedi e trampolieri negli stagni, nelle paludi e specchi d'acqua ghiacciati;

cacciare su terreni allagati da piene di fiume;

usare tagliole, trappole di vario genere, lacci o al simili arnesi;

cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, beccaccia ed il beccaccino.

2. Nel territorio della Regione Calabria, dal 1° marzo al 31 ottobre è vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, di prati e di erbe palustri ed infestanti, anche negli incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e le ferrovie. Il divieto non sussiste per la distribuzione di erbe infestanti, rovi, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e direttamente controllati fin a quanto il fuoco sia completamente spento.

3. Per tutte le specie di Anfibi e di Rettili, comprese le tartarughe marine, è vietata:

a) la cattura, l'uccisione e il ferimento, salvo che avvengano per caso fortuito o per forza maggiore;

b) la distruzione, la raccolta e la detenzione di uova.

Deroghe ai divieti di cui sopra possono essere consentiti dalla Regione ad allevamenti, per scopo alimentare, di esemplari appartenenti alla specie «Rana esculenta»; inoltre la Regione può consentire la raccolta e la detenzione, per scopi scientifici, didattici o di conservazione, formalmente documentati, ad università, enti di ricerca o musei di storia naturale.

Art. 16.

Immissione di selvaggina

1. È vietato introdurre nel territorio della Regione Calabria fauna selvatica viva proveniente dall'estero senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali su parere dell'I.N.F.S.

2. L'introduzione di selvaggina dall'estero resta comunque regolamentata dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. La Regione, oltre al prelievo della selvaggina dalle strutture di allevamento pubbliche previste nella presente legge e l'immissione sul terreno libero e nelle apposite strutture per l'attività venatoria, può bandire gare di appalto per la fornitura della stessa selvaggina, la quale sarà affidata all'Ufficio provinciale competente per la distribuzione sul territorio.

4. Le province, nel rispetto del piano faunistico venatorio provinciale, approvano ogni anno un programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione.

5. Le immissioni e catture di specie selvatiche non possono essere compiute se non previa autorizzazione della provincia e delle relative operazioni deve essere redatto apposito verbale corredato dalla debita certificazione veterinaria.

6. La selvaggina da immettere deve comunque essere preventivamente sottoposta, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali siano in normale stato fisico, esenti da malattie e non siano portatori di germi patogeni. Le forme di controllo veterinario sono concordate dalla provincia con l'Unità sanitaria competente per territorio. Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentirne la sopravvivenza e la riproduzione a evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati.

TITOLO IV

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO VENATORIO
E VIGILANZA

Art. 17.

*Commissioni di esami e materie
per l'abilitazione venatoria*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato in materia di caccia e pesca, nomina in ciascun capoluogo di provincia una commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio composta da:

un dipendente regionale che la presiede, designato dall'Assessore regionale incaricato in materia di Caccia e Pesca;

cinque membri effettivi e cinque supplenti esperti nelle materie specificate al successivo punto 9, di cui facciano rispettivamente parte almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;

un dipendente della provincia, con funzioni di segretario, designato dall'Amministrazione provinciale.

2. La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio ha sede presso gli Uffici dell'Amministrazione provinciale.

3. Non possono far parte delle commissioni di cui sopra coloro che hanno subito sanzioni penali in materia di caccia.

4. La Commissione ha la durata in carica della legislatura e la sua ricostituzione è disciplinata dalle disposizioni della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39.

5. In caso di dimissioni o comunque di vacanza di posto, il componente nominato dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo, su proposta dell'Assessore alla caccia, dura in carica sino alla scadenza regolare della Commissione.

6. Ai componenti della Commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio viene corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di lire 70.000.

7. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a totale carico della Regione.

8. Il presidente in caso di temporaneo impedimento può delegare un componente della stessa Commissione a sostituirlo.

9. Gli esami riguardano nozioni sulle seguenti materie:

a) legislazione venatoria: nozioni di legislazione venatoria nazionale e regionale, calendario venatorio; specie oggetto di caccia e specie protette; mezzi consentiti e vietati per la caccia, agenti di vigilanza; sanzioni;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, fauna migratoria e stanziale, fauna locale e non locale; cenni su mammiferi e uccelli, ripopolamento; zone protette di produzione e di caccia; territori interdetti alle attività venatorie, riconoscimento di mammiferi e uccelli cacciabili e non cacciabili; uso, addestramento e riconoscimento cani;

c) armi e munizioni da caccia e loro uso. Norme su detenzione e uso armi comuni da caccia; conoscenza delle armi da caccia e delle relative munizioni; fucili, carabine e arco; manutenzione armi da caccia e loro maneggio; custodia e trasporto delle armi;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola. Concetti di tutela dell'ambiente e sua conservazione; nozioni su inquinamento ambientale; prevenzione e lotta incendi boschivi; nozioni su fondi chiusi e terreni con colture in atto;

e) pronto soccorso: tecniche di emergenza per ferite da taglio o arma da fuoco; lussazioni e fratture; morsi di vipera e punture di insetti, trasporto infortunato.

10. Gli esami sulle suddette materie si svolgono mediante una prova scritta su quiz predisposti dall'Assessorato regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca ed una prova orale. La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario di 20 domande sulle materie con a fianco di ciascuna tre risposte di cui una sola esatta. Viene ammesso alla prova orale il candidato che risponde esattamente ad almeno sedici quesiti. La prova orale è superata qualora il candidato riporti un giudizio favorevole in ognuna delle materie d'esame. In caso di idoneità il Presidente della Commissione rilascia il relativo attestato facendone annotazione nel verbale delle operazioni d'esame. Coloro i quali non siano stati giudicati idonei possono sostenere una nuova prova di esame dopo non meno di due mesi d'esame sostenuto.

11. La Regione e le province, su espressa delega della Regione, organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e anche corsi di qualifica e di aggiornamento per le Guardie Volontarie.

12. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla Provincia ove risiede il candidato, debbono essere allegati un certificato di residenza ed un certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

13. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

14. Con l'entrata in vigore della presente legge vengono nominate le nuove commissioni e cessano le funzioni di quelle già operanti.

Art. 18.

Tasse annuali di concessione regionale

1. La Regione per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, istituisce una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

2. Sono, inoltre, soggetti a tasse annuali di concessione regionale gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistiche-venatorie e le aziende agriturismo-venatorie, nella misura e con le modalità di cui all'apposita legge finanziaria regionale in materia di tasse e concessioni.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.

4. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno o eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

5. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono in parte utilizzati per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori dei fondi, che, nell'ambito della programmazione, contemplino, tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale, la manutenzione degli appostamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali ed a tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agro-turistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

Art. 19.

Vigilanza venatoria; poteri e compiti

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle Province che curano altresì il coordinamento degli agenti di vigilanza di cui all'articolo 27 della legge quadro n. 157/92. Gli agenti di vigilanza delle Province, ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono qualifica di

agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 11 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui al successivo comma 4 è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione, organizzati dalla Regione; anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute, agricole e di protezione ambientale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157/92, ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame da parte di una commissione nominata dalla Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, proposto e predisposto dall'Assessorato alla caccia.

3. A tutti gli agenti aventi titolo di vigilanza è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

4. Ai cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di idoneità di cui al comma 2. È fatto obbligo a tutte le guardie venatorie di partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.

5. I soggetti predisposti alla vigilanza venatoria possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino venatorio, delle ricevute di versamento della tassa di concessione governativa e della tassa venatoria regionale, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta e catturata.

6. Nel caso di sanzioni penali previste dall'articolo 30 della legge n. 157/92 gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma I, lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

7. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Provincia competente, la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Provincia. Della consegna o della liberazione, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

8. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni dell'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla Provincia competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

9. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestatato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

10. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 2 la Giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore di ciascuna provincia comunica alla Giunta regionale entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 della legge n. 157/92 le associazioni venatorie, istituite per atto pubblico, aventi una stabile organizzazione a carattere regionale, ordinamento democratico, finalità ricreative, formative e tecnico venatorie possono chiedere di essere riconosciute dalla Regione purché dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori della Regione, calcolato dagli uffici dell'assessorato regionale alla caccia e riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento. Il riconoscimento è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale e può essere revocato qualora vengano meno i requisiti posseduti.

TITOLO V

PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Art. 20.

Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157/92, per gli abusi e per l'uso improprio della tabellazione dei terreni si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

2. L'abbandono dei bossoli delle cartucce sul luogo di caccia comporta una sanzione amministrativa da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 100.000.

3. Chiunque violi le disposizioni in materia di Rettili ed Anfibi, di cui all'articolo 15, comma 3, della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di 500.000 ed alla confisca degli animali.

4. Per le violazioni ai divieti non espressamente sanzionati dalla presente legge e dalla legge n. 157/92 si applica una sanzione da lire 50.000 (cinquantamila) a lire 500.000 (cinquecentomila).

Art. 21.

Sospensione, revoca, esclusione licenza

1. Nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui all'articolo 30, comma 1, legge n. 157/92, e nei confronti di chi incorre nelle violazioni di cui all'articolo 31, comma 1 della stessa legge, l'autorità amministrativa competente dispone i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 157/92, da applicarsi con le modalità contenute nello stesso articolo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Utilizzazione dei proventi regionali

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende turistico venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria.

2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nella presente legge, le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti:

a) nella misura del 50 per cento a favore delle Province per la realizzazione dei piani faunistico-venatori di cui all'articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l'eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;

b) nella misura del 10 per cento a favore delle Province per il finanziamento dei fondi per risarcimento danni alle produzioni agricole, per l'organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'esercizio delle funzioni delegate;

c) nella misura dell'8 per cento a favore delle Province per le attività tecniche specifiche della caccia previste dai precedenti articoli 3 e 7;

d) nella misura del 2 per cento a favore dei comuni per le funzioni delegate;

e) nella misura dell'8 per cento da destinare a contributi regionali per l'utilizzo dei fondi chiusi e dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico venatorio;

f) alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria-ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in egual misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa.

Il restante 12 per cento nella disponibilità della Giunta regionale per iniziative di interesse regionale a favore della fauna e dell'ambiente, di propaganda, di acquisto pubblicazioni e materiali di educazione venatoria e ambientale, di organizzazione convegni e manifestazioni, per l'espletamento delle stesse funzioni attribuite nonché eventuali contributi ad enti e associazioni operanti nel settore.

Gli importi non utilizzati nell'anno di riferimento vengono reiscritti a bilancio per l'anno successivo e ripartiti secondo le quote di cui al presente articolo.

3. Le Amministrazioni provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta dalle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio, nonché il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria.

4. Le Amministrazioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla Regione, con l'osservanza delle destinazioni programmate.

Art. 23.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è previsto un apposito capitolo per i proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, degli appostamenti fissi di caccia, delle aziende faunistico-venatorie e dei centri privati di produzione di selvaggina, delle sanzioni amministrative in materia di caccia.

2. Per ciascun anno finanziario, con la legge di approvazione del bilancio vengono iscritti stanziamenti in misura non inferiore ai proventi di cui al primo comma, introitati nell'anno precedente.

3. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i proventi di cui al primo comma del presente articolo e comunque entro i limiti delle somme effettivamente accertate nell'esercizio di competenza.

Art. 24.

Norme transitorie

1. Le aziende faunistico-venatorie già autorizzate dalla Regione, fino alla naturale scadenza della concessione, sono regolate dalle norme previste nel relativo decreto di concessione purché non in contrasto con la presente legge.

2. Su richiesta del concessionario, la Giunta regionale, sentite le Province, può trasformare le aziende faunistiche di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie esclusivamente ai fini di impresa agricola secondo quanto stabilito nel piano faunistico.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157, posseggano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia, ai fini di legittimarne la detenzione.

4. Ai termini dell'annata venatoria 1996/1997 la Giunta regionale trasmette al Ministero delle Risorse agricole ed alimentari una relazione sull'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. La Regione, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge emana le norme di attuazione della legge statale concernenti in particolare le procedure per l'estinzione e gestione delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie; le modalità di costituzione e funzionamento degli ambiti territoriali di caccia.

6. La Regione nelle more dell'approvazione del piano faunistico venatorio regionale ed entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: delibera la ripartizione del territorio regionale agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in undici ambiti territoriali di caccia, subprovinciali, in conformità al C.I dell'articolo 13 della presente legge; adotta in via provvisoria, fino al coordinamento dei piani faunistici provinciali, e comunque per la durata non superiore ad un anno, un piano faunistico venatorio regionale nel quale sono individuati i punti di cui all'articolo 6 della presente legge; determina, pure in via provvisoria, in millecinquecento il numero dei cacciatori non residenti ammissibili nella Regione Calabria.

7. È abrogata la legge regionale n. 27 dell'11 luglio 1986 ed ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge regionale valgono le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 25.

Dichiarazioni di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 17 maggio 1996

NISTICÒ

96R0456

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1996, n. 10.

Adeguamento legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 alla legge quadro nazionale n. 266 dell'11 agosto 1991 sul volontariato.

(Pubblicata nell'ediz. straord. Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 52 del 22 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In aderenza alla norma di cui all'articolo 6 della legge n. 266 dell'11 agosto 1991, l'espressione «Albo regionale delle organizzazioni di volontariato» di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 è sostituito dall'espressione: «Registro regionale delle organizzazioni di volontariato».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 17 maggio 1996

NISTICÒ

96R0457

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1996, n. 24.

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati.*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 19 giugno 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

TRASPORTO SANITARIO
DI INFERMI E INFORTUNATI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario di infermi e di infortunati nonché il controllo e la vigilanza sulla predetta attività.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai servizi di trasporto sanitario gestiti da Corpi dello Stato quali: Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco, da enti pubblici nazionali quali la Croce Rossa Italiana e ai servizi svolti da ambulanze immatricolate in altre regioni in transito temporaneo nella Regione. Sono, altresì, esclusi dalla disciplina della presente legge i servizi di trasporto gestiti direttamente, attraverso l'utilizzo di propri mezzi, dalle Unità sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere, dagli enti e dalle istituzioni di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istituzione del Servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, è vietato a chiunque esercitare sul territorio regionale il trasporto sanitario in carenza dell'autorizzazione prevista dalla presente legge.

4. Le attività di trasporto e di soccorso nei confronti di infermi o infortunati in situazioni di urgenza od emergenza sanitaria sono regolamentate dal Titolo II.

Art. 2.

Autorizzazione

1. Il trasporto sanitario di infermi e di infortunati da parte di imprese, enti, società, associazioni è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune in cui sono ubicati i locali della sede o delle sedi operative, previo accertamento dei requisiti tecnici ad opera dell'U.S.L. territorialmente competente.

2. L'autorizzazione deve indicare:

a) le generalità della persona fisica ovvero del legale rappresentante della persona giuridica autorizzata, la sede legale, il codice fiscale, l'eventuale partita IVA;

b) le generalità del medico responsabile;

c) la sede operativa e l'individuazione dei mezzi di trasporto utilizzati.

3. Qualora il soggetto autorizzato si avvalga di più sedi operative nel medesimo comune l'autorizzazione ha efficacia con riferimento a ciascuna sede; se le sedi operative sono dislocate in comuni diversi le autorizzazioni sono rilasciate, per quanto di rispettiva competenza, dai sindaci interessati.

Art. 3.

Domanda di autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il richiedente deve inoltrare alla USL territorialmente competente apposita domanda precisando i dati di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) nel caso di impresa, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese nonché, nel caso di società, copia autenticata dell'atto costitutivo;

b) nel caso di ente o associazione, l'atto costitutivo e lo statuto dal quale risulti indicato tra i fini sociali il trasporto sanitario. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale istituito con la legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) sono esonerate dal produrre i predetti documenti. Esse devono indicare nella domanda gli estremi del provvedimento del Presidente della Giunta regionale di iscrizione dell'associazione al registro regionale delle associazioni di volontariato;

c) l'elenco degli autoveicoli o dei mezzi che si intendono destinare al trasporto sanitario con l'indicazione del numero di targa, delle caratteristiche tecniche e delle attrezzature in dotazione;

d) l'elenco nominativo del personale, ivi compreso quello volontario, e le relative mansioni con allegato, limitatamente al personale sanitario, il certificato di iscrizione all'Ordine o Collegio professionale;

e) la dichiarazione del richiedente l'autorizzazione che il personale addetto alla guida è in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

f) il certificato di iscrizione all'ordine provinciale del medico responsabile, nonché la dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'interessato;

g) la copia della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario, nonché la copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio per il personale addetto all'attività di trasporto.

Art. 4.

Procedure per l'autorizzazione

1. L'USL, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, provvede alla necessaria attività istruttoria e trasmette al Sindaco la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione unitamente al proprio motivato parere.

2. Nei trenta giorni successivi al ricevimento della documentazione, il Sindaco concede l'autorizzazione ovvero, con atto motivato, respinge la domanda.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4, la domanda si considera accolta favorevolmente qualora il Sindaco non provveda nei novanta giorni successivi al ricevimento della stessa da parte della U.S.L.

4. L'U.S.L. e il Sindaco possono sospendere, rispettivamente, i termini di cui ai commi 1 e 2 una sola volta, esclusivamente per la tempistica richiesta all'interessato di elementi integrativi che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione e che essa non possa acquisire direttamente. Nel caso di richiesta di elementi integrativi i termini ricominciano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti.

Art. 5.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

a) sottoporre i mezzi che hanno trasportato malati infetti o sospetti infetti a procedimento di disinfezione secondo la normativa vigente;

b) sottoporre a generale pulizia e disinfezione, almeno una volta ogni sei mesi, gli ambienti, gli arredi, i mezzi di trasporto sanitario;

c) garantire l'efficienza dei mezzi di trasporto, sia sotto il profilo tecnico che sanitario;

d) garantire ai mezzi di trasporto le dotazioni di attrezzature e materiale sanitario previste dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione il titolare della stessa comunica tempestivamente all'U.S.L. ed al Sindaco competenti ogni variazione relativa agli elementi di cui all'articolo 3.

Art. 6.

Requisiti dei mezzi di trasporto sanitario

1. La classificazione, i requisiti tecnici e le caratteristiche costruttive dei mezzi di trasporto sanitario devono risultare conformi alle previsioni normative e tecnico attuative che disciplinano la circolazione stradale degli autoveicoli.

2. Ai fini del trasporto sanitario degli infermi e degli infortunati le dotazioni minime di personale, attrezzature e materiale sanitario sono individuate nelle tabelle «A» e «B», in relazione, rispettivamente, alle due tipologie di ambulanze previste dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 1987 n. 533 (normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze).

3. Agli aggiornamenti delle tabelle «A» e «B», derivanti da sopravvenute esigenze di carattere tecnico e sanitario, provvede la Giunta regionale.

TITOLO II

TRASPORTO E SOCCORSO NEI CONFRONTI DI INFERMI O INFORTUNATI IN SITUAZIONI DI URGENZA OD EMERGENZA SANITARIA.

Art. 7.

Attività di soccorso sanitario

1. L'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1 il Servizio sanitario regionale, sulla base dei rapporti di cui all'articolo 8, può avvalersi del concorso di enti ed associazioni pubbliche e private in possesso dell'autorizzazione al trasporto di cui alla presente legge.

Art. 8.

Requisiti dei mezzi di soccorso e rapporti convenzionali

1. In attesa che il Governo determini gli standard tipologici e di dotazione dei mezzi di soccorso e i requisiti professionali del personale di bordo ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), la Giunta regionale determina i requisiti, le dotazioni di personale, le attrezzature e il materiale sanitario dei mezzi di soccorso elencati all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 maggio 1994 n. 24 (sistema di emergenza sanitaria), con i quali gli enti e le associazioni di cui all'articolo 7 possono partecipare all'attività di soccorso.

2. I rapporti con le aziende sanitarie nonché le modalità con le quali gli enti e le associazioni di cui al comma 1 sono chiamati a concorrere all'attività di soccorso sono regolati da apposite convenzioni, stipulate sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale.

3. Le tariffe da corrispondere alle associazioni e agli enti convenzionati, in relazione all'attività di soccorso sanitario assicurata, sono fissate dalla Giunta regionale ogni tre anni.

4. In accordo con le associazioni e gli enti convenzionati sono determinate le modalità di verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni rese, anche attraverso l'individuazione di appositi indicatori di efficienza e di qualità.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 9.

Vigilanza e sanzioni

1. L'U.S.L. territorialmente competente svolge attività di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi della presente legge verificando, in particolare, almeno ogni due anni il permanere in capo agli stessi dei requisiti prescritti.

2. Sempre che il fatto non costituisca reato, qualora vengano riscontrate violazioni alla presente legge o difformità rispetto all'attività autorizzata o al venir meno di uno o più requisiti alla base dell'autorizzazione ovvero l'interruzione, senza giustificato motivo, dell'attività autorizzata per un periodo superiore ai tre mesi, l'U.S.L. diffida il titolare dell'autorizzazione a rimuovere, entro un congruo termine, le inadempienze riscontrate.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'U.S.L. propone al Sindaco competente la sospensione temporanea dell'autorizzazione fino ad un massimo di tre mesi. Qualora al termine del periodo di sospensione permangano inalterate le inadempienze riscontrate, l'autorizzazione è revocata.

Art. 10.

Tasse sulle concessioni regionali

1. L'autorizzazione e l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di infermi e infortunati sono soggetti al pagamento della tassa prevista al numero 5, punto 2, della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali annessa al Decreto Legislativo 22 giugno 1991 n. 230 (approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990 n. 158).

2. Sono esenti dal pagamento delle tasse di cui al comma 1 gli Enti che abbiano scopo di beneficenza e assistenza sociale, nonché gli Enti pubblici di assistenza e le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) che esercitano attività di trasporto sanitario.

Art. 11.

Norme transitorie

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono attività di trasporto sanitario di infermi e di infortunati sul territorio della Regione sono tenuti a presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 3 entro i successivi sei mesi.

2. Lo schema tipo di cui all'articolo 8 comma 2 è adottato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e farla osservare come legge delle Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 maggio 1996

MORI

(Omissis)

96R0540

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1996, n. 40.

Integrazione dell'art. 19 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 concernente: Sistema delle autonomie in Toscana: Poteri Amministrativi e norme generali di funzionamento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 20 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77, è aggiunto il seguente periodo: «In tale ambito promuove, realizza ed incentiva interventi formativi finalizzati.»

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 10 giugno 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 7 maggio 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 3 giugno 1996.

96R0516

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1996, n. 41.

Norme relative alla rappresentanza in giudizio della Regione nei procedimenti giudiziari promossi ai sensi dell'art. 3, V comma del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 20 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile, alla cecità civile al sordomutismo, l'Amministrazione regionale, legittimata passivamente ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, è rappresentata dai Direttori Generali delle U.U.S.S.L.L. Questi ultimi, oltre a resistere alle liti, possono promuovere impugnazioni, ed hanno facoltà di conciliare e transigere ai sensi dell'art. 18 lett. f) del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, nonché dell'art. 3, sesto comma, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502.

2. In conformità ai principi stabiliti dall'art. 13 della legge 3 aprile 1979 n. 103, nei procedimenti di cui al comma precedente l'Amministrazione regionale può altresì essere rappresentata da dirigenti del

S.S.N., appositamente delegati dal Direttore Generale della U.S.L., presso la quale opera la commissione medica, che ha emanato l'atto impugnato.

La presente Legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 10 giugno 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 7 maggio 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 3 giugno 1996.

96R0517

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1996, n. 42.

Disciplina delle attività regionali di Protezione Civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 20 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta norme sulle attività regionali in materia di protezione civile così come disciplinata dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (di seguito definita legge nazionale) e nel rispetto delle attribuzioni da essa stabilite, nell'ambito del servizio nazionale di protezione civile, promuovendo anche il concorso degli enti locali secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77, e favorendo la partecipazione delle organizzazioni del volontariato nonché delle strutture operative e tecnico-scientifiche già presenti nel territorio della Regione.

2. La Regione assume, quali finalità nella realizzazione delle proprie attività in materia di protezione civile, l'incolumità della popolazione, la salvaguardia dell'ambiente e delle infrastrutture pubbliche e private dai danni e dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Art. 2.

Attività di protezione civile

1. Sono attività di protezione civile alle quali la Regione partecipa, quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio di cui all'art. 2 della legge nazionale, al soccorso delle popolazioni sinistrate e al superamento dell'emergenza, secondo quanto specificato dall'art. 3 della legge nazionale. Per gli interventi di soccorso e di superamento dell'emergenza, la Regione svolge compiti di collaborazione e di concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato e con gli enti locali.

2. La Regione mantiene un costante rapporto di informazione, di collaborazione e partecipazione con le autorità nazionali, con gli enti locali e con gli organismi operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile, anche su base volontaria.

3. La Regione può:

a) partecipare, su richiesta e previo accordo con i competenti organi statali e delle Regioni interessate, alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre Regioni;

b) addivenire ad intese preventive con le Regioni finitime ai fini dell'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 3.

Piano regionale previsionale e piano generale di prevenzione

La Regione approva, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regionale previsionale e il piano generale di prevenzione relativi ai possibili eventi calamitosi interessanti il territorio regionale, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali ove esistenti.

2. Il piano regionale previsionale individua, in particolare:

a) i dati e le informazioni concernenti il territorio regionale necessari al fine della individuazione e caratterizzazione dei rischi ed eventuali forme di rilevazione, elaborazione e memorizzazione specificamente necessaria per i fini della protezione civile;

b) l'effettuazione di studi e ricerche su fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio;

c) la predisposizione e l'utilizzazione dei modelli matematici previsionali o di altre procedure equivalenti per la valutazione quantitativa e qualitativa delle possibili conseguenze degli eventi calamitosi;

d) la definizione di mappe tematiche previsionali di rischio interessanti determinate zone del territorio regionale, sulla base delle caratteristiche di pericolosità, esposizione e di vulnerabilità;

e) la ricomposizione organica delle conoscenze acquisite relativamente al territorio e alla popolazione interessata dai rischi e dagli eventi calamitosi.

3. Il piano regionale previsionale è definito tenendo conto delle competenze in materia di raccolta, elaborazione, gestione e diffusione dei dati attribuite dalla normativa vigente ai diversi livelli istituzionali ed alle competenze dei dipartimenti e uffici regionali. Per gli aspetti connessi al rischio industriale, derivante dalle attività soggette agli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/88 e successive modificazioni ed integrazioni, il piano previsionale è predisposto con la collaborazione dell'A.R.P.A.T. e dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie per le parti di competenza.

4. Il piano generale di prevenzione, che si attua attraverso piani programmati di cui all'art. 9 della L.R. 26/92, nei limiti delle disponibilità di bilancio, prevede in particolare:

a) il fabbisogno di opere, interventi, progetti per prevenire, mitigare e fronteggiare le conseguenze di eventi calamitosi, mediante l'adeguamento a condizione di sicurezza, e secondo criteri di priorità, delle situazioni che possono generare pericoli per il territorio con particolare riferimento alle popolazioni e alle infrastrutture essenziali;

b) l'effettuazione di studi e ricerche finalizzate all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;

c) le modalità per l'organizzazione di periodiche esercitazioni, anche con le strutture degli enti locali compresi gli operai forestali dipendenti dagli stessi, del Servizio sanitario nazionale, del Corpo forestale dello Stato e delle associazioni del volontariato, per sperimentare i sistemi di allertamento e di intervento nonché per affinare le forme di reciproca collaborazione e di coordinamento con gli organi centrali e periferici dello Stato di cui all'art. 2;

d) la realizzazione di attività di informazione e di sensibilizzazione, in favore delle popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio, sui comportamenti da tenere per prevenire gli eventi calamitosi o per ridurre gli effetti dannosi nonché per la immediata organizzazione del soccorso basata sulla capacità della comunità di sfruttare le proprie risorse;

e) il fabbisogno complessivo di mezzi materiali, attrezzature fornibili agli enti locali ed alle associazioni di volontariato con obbligo di immediata disponibilità per impieghi di protezione civile;

f) la realizzazione di attività di preparazione e aggiornamento professionale in materia di protezione civile destinate agli operatori con particolare riguardo al personale, compreso quello volontario appartenente ad associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato e nell'elenco nazionale di cui al D.P.R. 21 settembre 1994 n. 613.

5. Nella predisposizione dei piani di cui al presente articolo la Giunta regionale può avvalersi anche del concorso delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile operanti a livello regionale.

6. Il piano regionale previsionale ed il piano generale di prevenzione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4.

Piano regionale di emergenza

1. La Regione, sulla base delle informazioni e dei dati previsionali utilizzati nell'ambito dei programmi regionali di previsione e prevenzione, approva, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regionale di emergenza disaggregato secondo le principali tipologie di rischio interessanti il territorio regionale, assicurandone il coordinamento con i piani provinciali di emergenza di cui all'art. 14 della legge nazionale.

2. Il Piano regionale di emergenza disciplina in particolare:

a) le modalità di concorso per la gestione delle emergenze e le modalità di raccordo organizzativo con le strutture operative nazionali di cui all'art. 11 della legge operanti a livello regionale;

b) l'individuazione e l'organizzazione delle risorse umane e materiali di cui può disporre la Regione, per interventi di primo soccorso ed assistenza;

c) la costituzione di un organico sistema di strutture logistiche nonché di centri operativi per l'attuazione del concorso della Regione nei soccorsi, nel ricovero dei sinistrati e nel superamento delle situazioni di emergenza;

d) la realizzazione di una rete di collegamenti per la comunicazione e la trasmissione di informazioni;

e) la predisposizione di procedure e metodi, per gli interventi di soccorso ed emergenza;

f) l'individuazione e la modalità di redazione di progetti di intervento di importanza strategica ai fini di protezione civile di singole opere ed infrastrutture;

g) le modalità di intervento nel caso di aziende con rischio di incidenti rilevanti di cui alla L.R. 12 agosto 1991, n. 41.

3. Il piano fornisce indicazioni sulle modalità di intervento finanziario della Regione degli enti locali per la sua realizzazione.

4. Il piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5.

Individuazione di azioni e prescrizioni su specifici ambiti territoriali

1. In base alle mappe tematiche previsionali di rischio di cui all'art. 3, comma secondo punto d), la Regione individua specifiche azioni e prescrizioni concernenti ambiti territoriali, finalizzate alla riduzione e prevenzione del rischio.

2. Tali azioni e prescrizioni sono inserite nel Piano di bacino di cui all'art. 17 e seguenti della legge 18 maggio 1989 n. 183 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'art. 6 della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5 «Norme per il Governo del territorio», secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, capo primo della suddetta legge.

3. La Giunta Regionale applica, ove ne ricorrano le circostanze, le disposizioni cautelari di cui all'art. 12 della L.R. di cui al comma precedente.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE REGIONALE
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 6.

Competenze degli organi e delle strutture regionali

1. Il Consiglio regionale approva i piani di cui agli articoli 3 e 4.
2. La Giunta regionale provvede, secondo quanto disposto dalla L.R. 7 novembre 1994 n. 81 in ordine agli studi ed alle ricerche preliminari alla redazione dei programmi e del piano di cui agli artt. 3 e 4 nonché alle convenzioni di cui all'art. 9; cura l'attuazione dei piani di previsione e prevenzione e del piano di emergenza di cui agli artt. 3 e 4; assicura l'attuazione degli interventi di emergenza di competenza regionale conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. La Giunta regionale, inoltre, relaziona annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione della presente legge.
3. Il Presidente della Giunta regionale, ai fini dell'espletamento delle competenze della Regione in materia di protezione civile, può acquisire, anche mediante apposite riunioni, il parere del Commissario di Governo nella Regione e dei Prefetti.
4. Il Presidente della Giunta regionale richiede al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 5 della legge nazionale.

Art. 7.

Comitato regionale di protezione civile

1. È istituito il Comitato regionale di protezione civile quale organo consultivo della Regione.
 2. Il Comitato fornisce, in particolare, pareri alla Giunta regionale in ordine ai piani di cui agli artt. 3 e 4.
- Il Comitato è composto da:
- a) il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore regionale da questi delegato, che lo presiede;
 - b) gli altri assessori regionali designati dal Presidente della Giunta;
 - c) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da loro delegati;
 - d) i Sindaci o Assessori delegati dei Comuni capoluogo di Provincia, nonché i Sindaci o Assessori delegati di altri cinque comuni, designati dalla sezione regionale dell'ANCI, tenendo anche conto degli interessi omogenei in relazione alle diverse aree di rischio;
 - e) cinque rappresentanti delle Comunità Montane, designati dalla Sezione regionale dell'UNCEM;
 - f) il comandante della Regione Militare Tosco-Emiliana o suo delegato;
 - g) i segretari generali delle Autorità di Bacino o loro delegati;
 - h) l'ispettore regionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - i) sette rappresentanti delle Associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale e nell'elenco nazionale di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 e designati dalla Consulta regionale del volontariato;
 - l) l'amministratore dell'ARSIA;
 - m) il direttore generale dell'ARPAT;
 - n) il responsabile regionale del soccorso alpino del CAI;
 - o) un rappresentante della Croce Rossa Italiana;
 - p) il coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato;
 - q) il coordinatore del Comitato regionale grandi rischi;
 - r) un direttore generale di Azienda sanitaria e un direttore generale di Azienda ospedaliera designati collegialmente dai direttori generali delle Aziende toscane;
 - s) un dirigente del Dipartimento della prevenzione di una Azienda sanitaria designato collegialmente dai direttori generali delle Aziende toscane.

3. Sono altresì invitati a partecipare alle sedute del Comitato:
 - a) i Prefetti delle Province della Toscana o loro delegati;
 - b) un rappresentante del Dipartimento nazionale della protezione civile.

4. Il Presidente della Giunta regionale può prevedere la partecipazione alle riunioni del Comitato di rappresentanti di altri enti o Organismi eventualmente interessati.

5. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica tre anni.

6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente regionale.

7. Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Regione. Le eventuali indennità di missione e di trasferta sono a carico delle amministrazioni di appartenenza dei singoli componenti.

8. Ai rappresentanti di cui al comma 2 lett. i) e n) è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del Comitato.

Art. 8.

Struttura organizzativa regionale

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del Dipartimento delle Attività Generali della Presidenza e degli Affari Legislativi e Giuridici è individuata, con deliberazione della Giunta regionale, la responsabilità organizzativa per il coordinamento dei compiti in materia di protezione civile attribuiti alle strutture del Centro Direzionale ai sensi della L.R. n. 81/94, sulla base di specifiche direttive della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale prevede ad istituire il gruppo operativo regionale per la protezione civile e ne disciplina le attribuzioni, la composizione e il funzionamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il gruppo operativo può essere articolato in nuclei in relazione alla tipologia di evento calamitoso ed alla sua localizzazione.

4. Il gruppo operativo è presieduto dal dirigente responsabile della struttura di cui al comma 1 ed è attivato in caso di eventi calamitosi.

5. Il gruppo operativo coordina gli interventi delle strutture organizzative interessate al soccorso e all'emergenza.

6. Il dirigente responsabile della struttura di cui al comma 1 garantisce la partecipazione alle attività del gruppo operativo di rappresentanti delle associazioni del volontariato operanti in materia, precisate all'art. 3, comma 4, lett. c).

7. Alle riunioni del gruppo operativo possono partecipare gli assessori regionali competenti.

8. Qualora sia necessario, al verificarsi degli eventi calamitosi, un intervento urgente ed indifferibile, i relativi provvedimenti amministrativi, previa autorizzazione del Presidente della Giunta, sono adottati dal responsabile della struttura organizzativa di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 5, della L.R. n. 81/1994.

Art. 9.

Convenzioni

1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla presente legge e per affrontare complessi problemi di carattere operativo e tecnico-scientifico attinenti a ricerche od indagini riguardanti la previsione, la prevenzione, l'attività di preparazione all'emergenza, l'aggiornamento professionale, l'informazione della popolazione in materia di protezione civile, può avvalersi, mediante apposite convenzioni, di istituti universitari e di ricerca, di enti ed organi tecnici dello Stato, di aziende pubbliche e private, di istituzioni scientifiche, delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale, istituito dalla L.R. 28 gennaio 1994, n. 13 e delle Associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale e nell'elenco nazionale di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613.

2. La Regione può, altresì, stipulare convenzioni con aziende pubbliche e private, con associazioni di volontariato iscritte al registro regionale e nell'elenco nazionale di cui al D.P.R. 21 settembre 1994 n. 613, con le cooperative sociali iscritte all'albo regionale, al fine di

assicurare la pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture di protezione civile. I soggetti convenzionati devono assicurare il rispetto della normativa per la tutela della salute nei luoghi di lavoro nonché il rispetto delle norme anche contrattuali che regolano il relativo rapporto di lavoro.

3. Le convenzioni di cui al precedente comma sono stipulate sulla base di quanto contenuto nel piano generale di prevenzione di cui all'art. 3 con particolare riguardo alla lettera e) del medesimo art. 3.

4. Analoghe convenzioni possono essere stipulate dagli enti locali, per quanto di rispettiva competenza.

TITOLO IV

CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI, DELLE AZIENDE SANITARIE E DEL VOLONTARIATO

Art. 10.

Coordinamento con gli enti locali

1. Le Province ed i Comuni concorrono alla organizzazione e realizzazione delle attività di protezione civile nel rispetto della disciplina stabilita dalla legge nazionale e delle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. A tal fine la Regione può stipulare apposite convenzioni con gli enti locali per favorire il più efficace coordinamento delle iniziative in materia di protezione civile.

Art. 11.

Competenze delle Province

1. Per le finalità di protezione Civile le Province svolgono i seguenti compiti:

a) rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio acquisiti sulla base di uniformi metodologie, ai fini dell'elaborazione e dell'aggiornamento dei piani di indirizzo di previsione e prevenzione e dei piani di indirizzo di emergenza;

b) approvazione di programmi provinciali di previsione e di prevenzione sulla base dei piani comunali di cui al successivo art. 12 ed in armonia con i programmi ed i piani regionali e nazionali;

c) predisposizione di un piano finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge nazionale;

d) collaborazione tecnica e organizzativa per la istituzione degli uffici comunali di protezione civile.

2. Ai fini della elaborazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione e del piano regionale di indirizzo di emergenza, secondo le procedure e le competenze proprie, le Province trasmettono annualmente alla Giunta regionale i rispettivi programmi e piani, nonché la relazione illustrativa atta a valutare i livelli di organizzazione permanente in tema di interventi di emergenza previsti a livello provinciale, ivi compresi quelli dei Comuni.

Art. 12.

Competenze dei Comuni

1. Per la finalità di protezione civile i Comuni svolgono i seguenti compiti:

a) istituzione dell'ufficio di protezione civile;

b) predisposizione ed aggiornamento dei piani comunali di previsione, prevenzione e di emergenza;

c) approntamento dei mezzi e delle strutture operative e di comunicazioni necessarie agli interventi di protezione civile previsti dai piani comunali di cui alla lettera b);

d) informazione alla popolazione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 175/1988 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione alla presenza sul territorio di attività a rischio di incidenti rilevanti, con la collaborazione dell'A.R.P.A.T. e dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie per le parti di competenza.

2. I Comuni provvedono alla rilevazione sistematica dei danni intervenuti ed alla relativa stima con particolare riferimento ai seguenti settori:

a) opere, beni e servizi pubblici;

b) attività produttive: industriali, artigianali, commerciali, turistiche e della pesca;

c) altri beni previsti.

3. La rilevazione dei danni intervenuti e la relativa stima sono trasmesse alla Regione a cura delle Province che effettuano il coordinamento e la raccolta dei dati, anche ai fini degli interventi previsti dall'art. 4, comma 3.

Art. 13.

Concorso delle Comunità Montane

1. Le Comunità Montane concorrono alla organizzazione e realizzazione delle attività di protezione civile secondo le indicazioni contenute nel programma regionale di emergenza.

2. In particolare, le Comunità montane concorrono alle attività di prevenzione, di indagine, di vigilanza e di allertamento correlate al rischio idrogeologico e agli incendi boschivi.

Art. 14.

Concorso delle Aziende sanitarie

1. Il servizio sanitario regionale concorre alla realizzazione delle attività di protezione civile contenute nel piano regionale di emergenza, di cui all'art. 4, tramite le Aziende sanitarie. In particolare, le Aziende sanitarie:

partecipano alle iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione;

predispongono attività dirette alla formazione ed aggiornamento degli operatori di protezione civile in materia di igiene, sanità, pronto soccorso ed emergenza;

collaborano, tramite i dipartimenti di prevenzione, alla individuazione delle misure sanitarie e di sicurezza relative agli ambiti di lavoro e di vita;

organizzano le attività di emergenza sanitaria tramite i Dipartimenti di emergenza ed urgenza di cui all'art. 14 della L.R. 2 gennaio 1995, n. 1 i quali integrano i «piani disastri» di cui al paragrafo 11.1.3, parte quarta, del piano sanitario regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 1995, n. 527.

Art. 15.

Volontariato di protezione civile

1. La Regione riconosce il ruolo essenziale del Volontariato e delle sue Associazioni nelle attività di protezione civile.

2. La Regione assicura la più ampia partecipazione delle Associazioni di volontariato di protezione civile, iscritte al registro regionale del volontariato, alle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

3. I Comuni assicurano la partecipazione delle associazioni di volontariato alla predisposizione e alla attuazione dei piani comunali di protezione civile.

4. La Regione sostiene le attività di protezione civile delle Associazioni del volontariato anche attraverso appositi interventi finanziari, ai sensi della L.R. 26 aprile 1993, n. 28 modificata dalla L.R. 15 aprile 1996, n. 29.

TITOLO V

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Art. 16.

Fondo per la protezione civile

1. È istituito il «Fondo regionale per la protezione civile» per fare fronte agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi previsti dai Titoli II e III della presente legge, la cui entità è stabilita a far data

dall'esercizio 1996, in Lire 300 milioni, e si fa fronte con la presente variazione da apportare, per analogo importo di competenza e di cassa, al bilancio di previsione corrente:

In diminuzione

Cap. 50260 - Fondo di riserva per spese impreviste L. 300 milioni

Di nuova istituzione

Cap. 28315 - Spese per le attività regionali di protezione civile (L.R.) L. 300 milioni

2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi al 1996 si farà fronte con legge di bilancio.

Art. 17.

Partecipazione finanziaria al Fondo di altri soggetti

1. Al sostegno degli oneri di cui all'art. 16 possono contribuire Enti locali, altri Enti pubblici e soggetti privati.

2. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla apertura di un apposito conto corrente bancario e/o postale al quale potranno affluire i contributi di enti e soggetti pubblici e privati in occasione di particolari eventi calamitosi.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Esecuzione delle opere di pronto intervento

1. Per gli interventi urgenti e indifferibili di emergenza e soccorso si può provvedere mediante licitazione, trattativa privata o in economia, in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

La presente Legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 giugno 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale l'8 maggio 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 6 giugno 1996.

96R0518

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 29 febbraio 1996, n. 30.

Regolamento concernente le modalità di gestione del fondo di cui all'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, modificato dall'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 22 del 4 maggio 1996)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Visto l'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, modificato dall'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35, ed, in particolare, il comma 4, che prevede che le modalità di gestione del fondo istituito dal comma 1 al fine di incentivare interventi che consentano l'esodo del personale dipendente dalle cooperative agricole, cantine

sociali e loro consorzi, e consorzi agrari provinciali della Sicilia, in servizio alla data del 30 marzo 1989, vengano disciplinate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentita la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana;

Udito il parere reso dalla Commissione legislativa «Attività produttive» dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 165 del 21 dicembre 1995;

Uditi i pareri nn. 388/95 espressi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nelle adunanze del 18 luglio 1995 e del 17 ottobre 1995;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 15 febbraio 1996;

Sulla proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

E M A N A

il seguente regolamento.

Art. 1.

Fermo restando il godimento dei meccanismi incentivanti da parte di quei dipendenti le cui istanze sono state accolte con D.A. n. 1093 del 13 giugno 1994 ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35:

1. Per usufruire dei benefici di cui all'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 nel testo novellato dall'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35 succitato, le cooperative agricole, le cantine sociali ed i loro consorzi, nonché i consorzi agrari provinciali della Sicilia debbono presentare apposita istanza all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale Regione siciliana.

2. Le istanze per il personale licenziato o da licenziare corredate con le richieste formulate dai dipendenti che intendono usufruire dei benefici di legge, individuati con l'intervento, ove previsto, delle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.), secondo le procedure previste dalla vigente legislazione (artt. 19 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dagli artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223), debbono contenere esplicito impegno, sottoscritto in firma autenticata dal legale rappresentante, a non assumere, per almeno cinque anni a partire dalla presentazione dell'istanza, nuove unità di personale aventi qualifica con competenze tecnico professionali uguali a quelle dei destinatari del beneficio.

3. In caso di violazione di quanto specificato nel precedente comma, e cioè dell'impegno di non assumere personale sostitutivo per un quinquennio, tutti gli oneri connessi all'erogazione della rendita a favore dei beneficiari, determinata ai sensi del comma 2, art. 2 del presente regolamento, unitamente al rimborso dei contributi versati all'I.N.P.S. dagli interessati, per la prosecuzione della posizione assicurativa, sino al raggiungimento dell'età minima pensionabile saranno a carico dell'ente. Il rappresentante legale dell'ente, pertanto, nella suindicata dichiarazione dovrà, altresì, sottoscrivere l'impegno dell'accollo all'ente di tutti gli oneri sopracitati nell'ipotesi di violazione dell'obbligo — impegno di non assumere personale sostitutivo.

4. In casi di accertata violazione del suddetto impegno di non assumere nuove unità sostitutive, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste procederà alla revoca dell'erogazione della rendita, fermo restando il godimento dei benefici acquisiti da parte dei dipendenti ed il trasferimento all'ente degli obblighi nei loro confronti.

5. Tuttavia, qualora l'ente preveda, nel contesto della propria strategia aziendale, l'eventuale ricorso all'assunzione di nuove unità di personale aventi documentate competenze tecnico professionali superiori rispetto a quelle possedute dai beneficiari della rendita, ritenute necessarie per una più proficua produttività dovrà essere presentata apposita istanza di autorizzazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

6. Per il personale da licenziare nelle predette istanze di cui al comma 1 deve essere evidenziato che «le riduzioni di posti di lavoro» comporteranno «processi di ristrutturazione, fusione, accorpamento o liquidazione», sia volontaria che coatta amministrativa.

7. All'istanza per fruire dei benefici andrà allegata una copia autenticata della delibera dell'organismo societario con cui si addi- viene all'approvazione del processo nonché relazione tecnico- economica sull'iniziativa oggetto del richiesta, ove ne dovranno essere specificati, altresì, i tempi di attuazione previsti.

8. Entro il termine di mesi 3 a decorrere dalla data di avvenuta emanazione del decreto di approvazione dell'elenco dei beneficiari di cui al comma 1 — art. 2 del presente regolamento, prima di autoriz- zare gli uffici provinciali del lavoro territorialmente competenti alla erogazione della rendita, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste verificherà, attraverso sopralluoghi aziendali, l'avvenuta attuazione o lo stato di avanzamento degli interventi di ristruttu- razione, accorpamento, fusione o liquidazione intervenuti, in corso di attuazione o programmati, nonché le cause di eventuali ritardi nell'at- tuazione degli stessi.

9. Le suddette verifiche dovranno, altresì, essere successiva- mente attuate dall'Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste con scadenza annuale.

10. Qualora, nel corso della successiva fase di erogazione della rendita, l'Amministrazione regionale verifichi delle irregolarità o ina- dempienze dell'ente in merito al mancato rispetto degli impegni assunti, si procederà alla revoca dell'erogazione della rendita, fermo restando il godimento dei benefici acquisiti da parte dei dipendenti ed il trasferimento all'ente degli obblighi nei loro confronti.

11. In caso di processi di liquidazione coatta amministrativa, gli Uffici provinciali del lavoro sono autorizzati alla erogazione della rendita a decorrere dalla data di avvenuta pubblicazione nella Gaz- zetta ufficiale della Regione siciliana dell'apposito decreto di messa in liquidazione e di nomina del commissario liquidatore.

12. In caso di enti in attesa di emanazione di decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa e di nomina di commissario liquidatore, per il personale già licenziato, qualora si verifichi l'ipotesi di mancanza del rappresentante legale dell'ente, è ammissibile, in con- siderazione della peculiarità dell'ipotesi derogatoria di cui al comma 2-bis dell'art. 12, l'istanza presentata personalmente dal dipendente ma corredata da documenti probatori dei requisiti richiesti dalla norma in esame.

13. La suddetta istanza dovrà, tuttavia, essere successivamente convalidata dal commissario liquidatore non appena insediato, il quale darà apposita comunicazione all'Assessorato regionale dell'agri- coltura e delle foreste.

14. Resta valida, come prevista dall'art. 3 del D.P.R.S. 19 gen- naio 1993, la possibilità di fruire dei benefici previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 35/1994 anche da parte dei dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinari (C.I.G.S.) o, in mobilità, anche se utilizzati in lavori socialmente utili, ai sensi degli artt. 1 - 2 - 5 - 7 e 15 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 2.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro il trimestre successivo decorrente dalla data di scadenza del termine di cui al precedente art. 1, comma 1, provvederà alla formazione di un elenco dei beneficiari secondo l'anzianità di contribuzione utile ai fini previdenziali degli aventi diritto e previa valutazione dei requisiti richiesti.

2. Sulla base dell'elenco l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste costituirà, a favore dei beneficiari, una rendita mensile pari all'80 per cento della retribuzione globale, percepita nell'ultimo anno antecedente l'ammissione ai benefici di legge.

3. Per il personale licenziato e per il personale ammesso ai bene- fici di cui al comma 14 dell'art. 1 del presente regolamento, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'anno di riferimento per la determi- nazione dell'importo della rendita sarà quello antecedente il licenzia- mento o il collocamento in cassa integrazione guadagni straordinari o in mobilità, con gli aumenti stipendiali, in quanto dovuti, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. La predetta indennità sarà corrisposta in tredici mensilità costanti annue e sarà rivalutata in base agli indici di adeguamento salariale al costo della vita.

5. L'erogazione della rendita dovrà cessare al raggiungimento del- l'anzianità minima pensionabile o per raggiunti limiti di età secondo le disposizioni di legge a quella data vigenti.

6. I beneficiari della rendita mensile debbono presentare annual- mente agli uffici provinciali del lavoro territorialmente competenti, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, nella quale attestano di non prestare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo o professionale e di non fruire di benefici incentivanti ana- loghi a quelli previsti dal presente regolamento, correlandola con copia della dichiarazione dei redditi.

7. L'omessa presentazione della dichiarazione, o la non veridicità di quanto in essa attestato, comporta la decadenza del beneficio di cui al presente articolo.

8. È fatto obbligo agli interessati di curare il versamento dei con- tributi dovuti all'I.N.P.S. per la prosecuzione della posizione assicura- tiva sino al raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile o ai raggiunti limiti di età e sulla base dell'importo complessivo cui è para- metrato l'ottanta per cento corrispondente alla rendita erogata.

9. L'Assessorato provvederà alla restituzione, previa produzione della documentazione attestante l'adempimento dell'onere di contribu- zione volontaria.

10. Per gli enti in liquidazione coatta amministrativa i benefici previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 36/1991 saranno usufruiti, con le formalità procedurali previste dal presente regolamento in qual- siasi momento sulla base dell'andamento dell'esercizio provvisorio del- l'impresa autorizzato.

Art. 3.

1. Resta salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del D.P.R.S. 19 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 10 aprile 1993.

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 29 febbraio 1996.

GRAZIANO

Assessore per l'agricoltura e le foreste

SPOTO PULEO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione sic- iliana, addì 5 aprile 1996
Registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 142.

96R0439

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1996, n. 20.

Disciplina del servizio fitosanitario regionale in attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 20 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano il Servizio fitosanitario regionale, in attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.

Art. 2.

Servizio fitosanitario regionale

1. L'Osservatorio per le malattie delle piante, i cui uffici e funzioni sono stati trasferiti alla Regione ai sensi degli articoli 74 e 111 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, continua ad espletare, quale organismo ufficiale responsabile per il Lazio in materia di difesa delle piante dalle cause nemiche, attività di controllo fitosanitario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 536 del 1992.

2. L'Ufficio «Osservatorio per le malattie delle piante e laboratorio di diagnostica fitopatologica per il Lazio» di cui alla tabella «B» della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, è ora denominato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 536 del 1992, «Servizio fitosanitario regionale».

Art. 3.

Competenze del Servizio fitosanitario regionale

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 536 del 1992, al Servizio fitosanitario regionale per il Lazio compete:

- a) l'applicazione nel territorio regionale delle direttive comunitarie recepite dall'ordinamento nazionale in materia di difesa fitosanitaria;
- b) l'effettuazione dei controlli fitosanitari anche per campione o sondaggio, la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali sia nella fase di produzione che di commercializzazione, il controllo e le relative autorizzazioni per il rilascio del passaporto delle piante;
- c) la certificazione fitosanitaria per i vegetali ed i prodotti vegetali destinati ai Paesi terzi;
- d) l'effettuazione dei controlli fitosanitari sui punti di entrata del territorio regionale;
- e) la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, forestali ed ornamentali, nonché dei loro prodotti e sugli esami di laboratorio del materiale vegetale;
- f) la proposta di interventi di lotta obbligatoria ed il controllo sulla loro esecuzione;
- g) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza ed alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali nel territorio regionale;

h) la registrazione dei produttori e degli importatori dei vegetali e dei prodotti vegetali sottoposti al regime fitosanitario, nonché la tenuta del relativo registro regionale istituito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 536 del 1992;

i) l'effettuazione di indagini sistematiche e periodiche per verificare la presenza di organismi nocivi nelle zone protette, e la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale dell'eventuale scoperta di tali organismi.

2. Al Servizio fitosanitario regionale compete, inoltre:

a) l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel campo delle malattie delle piante determinate da parassiti animali e vegetali, virus, micoplasmi, nonché dei mezzi e metodi per controllarne e contrastarne la diffusione;

b) l'organizzazione di attività di informazione e di assistenza tecnica e specialistica per gli agricoltori ed i tecnici agricoli degli organismi associativi, nonché di corsi di formazione ed aggiornamento professionale per il personale addetto al Servizio fitosanitario regionale;

c) la tenuta dell'albo regionale degli ispettori fitosanitari.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Servizio fitosanitario regionale può avvalersi della collaborazione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e di ogni altra istituzione scientifica impegnata nel campo della protezione fitosanitaria.

Art. 4.

Ispettori fitosanitari

1. Il Servizio fitosanitario regionale, per svolgere le proprie funzioni, si avvale di personale regionale qualificato ed in possesso di specifiche conoscenze nel settore fitosanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 536 del 1992.

2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta la qualifica di ispettore fitosanitario, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 1993, pubblicato sul supplemento ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993.

3. Gli ispettori fitosanitari sono individuati fra i tecnici di qualifica funzionale non inferiore alla settima, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma universitario in fitopatologia o diplomi equipollenti;
- b) laurea in scienze agrarie o lauree equipollenti;
- c) diploma post-laurea di specializzazione in fitopatologia.

4. Gli ispettori fitosanitari sono abilitati alle attività di vigilanza e di controllo, nonché all'assistenza tecnica in campo fitopatologico e fitoiatrico, mediante la frequenza di specifici corsi di formazione teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

5. I nominativi degli ispettori fitosanitari sono comunicati al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali ai fini dell'iscrizione nel registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 536 del 1992.

6. Gli ispettori fitosanitari sono muniti di apposita tessera di riconoscimento, comprovante l'appartenenza al Servizio fitosanitario nazionale, rilasciata dal Presidente della Giunta regionale e conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 ottobre 1994, n. 36141.

7. Gli ispettori fitosanitari della Regione sono alle dipendenze del Servizio fitosanitario regionale e sono elencati nominativamente in un albo regionale appositamente istituito presso lo stesso Servizio.

Art. 5.

Competenze degli ispettori fitosanitari

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 536 del 1992, gli ispettori fitosanitari svolgono i compiti dei delegati speciali per le malattie delle piante, di cui agli articoli 3 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987, esercitandone i relativi poteri.

2. Gli ispettori fitosanitari accertano, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, le violazioni delle normative fitosanitarie e ne redigono i relativi verbali. Nel caso di infrazioni amministrative, gli ispettori fitosanitari, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 536 del 1992, procedono agli atti di accertamento e contestazione delle violazioni secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30, concernente la disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Art. 6.

Abilitazione a corsi di formazione

1. L'abilitazione alle attività di controllo, vigilanza e assistenza tecnica nel campo fitosanitario, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di formazione teorico-pratici ed a seguito del superamento dei relativi esami.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva l'organizzazione dei corsi, il loro programma ed i criteri dei relativi esami finali.

3. Sono ammessi a partecipare ai corsi di formazione i tecnici di cui all'art. 4, comma 3.

4. Le domande di partecipazione ai corsi sono presentate alla Regione, Servizio fitosanitario regionale, con le modalità e nei termini indicati dal bando approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

5. Le spese per l'organizzazione dei corsi per ispettori fitosanitari, nonché le spese relative al premio assicurativo per rischi da infortunio e responsabilità civile per i partecipanti al corso e per i docenti, sono a carico della Regione, nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale, a norma della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 e successive modificazioni.

Art. 7.

Materie di insegnamento dei corsi di formazione

1. Le materie di insegnamento dei corsi di cui all'art. 6, sono le seguenti:

- a) patologia vegetale, comprendente le discipline di batteriologia, micologia, virologia;
- b) zoologia, comprendente le discipline di acarologia, entomologia, nematologia;
- c) classificazione botanica;
- d) controllo degli organismi nocivi;
- e) elementi di diritto amministrativo, diritto penale e procedura penale.

Art. 8.

Commissione d'esame

1. La commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle attività di vigilanza, controllo e assistenza tecnica in campo fitosanitario, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

- a) il dirigente del Servizio fitosanitario regionale o suo delegato con funzioni di presidente;
- b) un funzionario, con qualifica non inferiore alla settima, appartenente alla struttura competente in materia di formazione professionale, indicato dal competente assessore, con funzioni di segretario;
- c) i docenti delle materie dei corsi.

2. I componenti la commissione nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono assicurati per i rischi da responsabilità civile e per gli infortuni. La Giunta regionale stipula le relative polizze e definisce le modalità ed i massimali.

3. Ai componenti la commissione compete il trattamento economico e di missione di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e successive modificazioni.

Art. 9.

Corsi di aggiornamento professionale

1. La Giunta regionale organizza corsi di aggiornamento professionale per gli ispettori fitosanitari, con cadenza almeno biennale, e ne fissa il programma.

2. Nell'ambito dei corsi di aggiornamento possono essere previsti periodi di tirocinio presso università o istituzioni scientifiche impegnate nel campo della protezione fitosanitaria, al fine di conseguire specifiche competenze nei vari settori di specializzazione laboratoristica.

3. L'iscrizione ai corsi di aggiornamento avviene con le modalità previste nella deliberazione di cui al comma 1.

Art. 10.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale tecnico regionale dell'Ufficio «Osservatorio per le malattie delle piante» permane in servizio presso il Servizio fitosanitario regionale, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, altresì, il personale regionale in possesso della tessera di delegato speciale per le malattie delle piante, rilasciata dal disciolto Ministero dell'agricoltura e foreste ed il personale che abbia conseguito l'attestato di «ispettore fitosanitario» a seguito della partecipazione al corso di perfezionamento di cui alla delibera della Giunta regionale del 30 giugno 1994, n. 4941, sono iscritti nel registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 536 del 1992, senza necessità di conseguire l'abilitazione di cui all'art. 6.

Art. 11.

Modifica alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36

1. La denominazione «Osservatorio per le malattie delle piante e laboratorio di diagnostica fitopatologica per il Lazio» dell'Ufficio 4° del Settore 67°, previsto nella tabella «B» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, è sostituita dalla seguente: «Servizio fitosanitario regionale».

Art. 12.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 11 giugno 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 1° giugno 1996.

96R0508

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1996, n. 12.

Legge regionale in materia di lavori pubblici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 29 del 27 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge assicura, in attuazione dei principi dettati dall'art. 97 della Costituzione, l'esercizio dell'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici secondo criteri di efficienza ed efficacia, garantendo la qualità progettuale ed esecutiva, la certezza dei risultati, l'uniformità dei comportamenti e l'utilizzo di procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza.

2. La Regione, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali ed amministrativi, garantisce il rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge:

a) per appalti pubblici di lavori si intendono i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, tra un imprenditore ed un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 3, comma 2, aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, o di un'opera costituente un insieme di lavori edili esplicitanti una funzione economica o tecnica, oppure l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice;

b) si considerano lavori pubblici di interesse regionale gli oggetti dei contratti di cui alla lett. a) rientranti nella competenza legislativa regionale e richiamati nell'art. 3, commi 1, 2 e 3;

c) per concessione di lavori pubblici si considera un contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lett. a) ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

d) per ciclo di realizzazione del lavoro pubblico si intende l'intero processo che, per fasi distinte, porta alla realizzazione di un'opera dalla sua concezione alla sua accettazione dopo l'esecuzione fisica;

e) per esecuzione si intende lo sviluppo, fino al suo compimento, di una particolare attività di cui si compone il ciclo di realizzazione dei lavori pubblici;

f) per procedure di affidamento dei lavori si intende il sistema di appalto o di concessione di lavori pubblici;

g) per soggetto promotore si intende un soggetto di diritto privato, avente i requisiti previsti dalla presente legge nonché dalla vigente normativa comunitaria e statale, per accedere, in qualità di concessionario, ad una concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, ovvero, in qualità di socio privato, ad una società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36, il quale si impegna a finanziare la realizzazione di un'opera in grado di soddisfare un bisogno collettivo esclusivamente mediante capitale di rischio di fonte privata, nel rispetto della disciplina prevista nell'art. 37;

h) per appalti pubblici di servizi si intendono i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice avente per oggetto i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, fermi restando gli obblighi di iscrizione agli albi professionali previsti dalla vigente normativa nazionale;

i) per importo si intende il valore economico dei singoli contratti, sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

l) per soglia comunitaria si intende il limite di valore previsto dalla vigente normativa comunitaria, al netto dell'IVA, per l'applicabilità delle disposizioni in esse contenute.

Art. 3.

Ambito di applicazione della legge

1. Le norme della presente legge si applicano ai lavori pubblici di interesse regionale relativi alla realizzazione di nuove opere, alla manutenzione ordinaria programmata, nonché agli adeguamenti strutturali, funzionali e normativi delle opere esistenti, alle bonifiche e al recupero di aree.

2. Ai fini della presente legge sono considerati lavori pubblici di interesse regionale i lavori aggiudicati dalle seguenti amministrazioni aggiudicatrici:

a) la Regione autonoma Valle d'Aosta;

b) i Comuni;

c) le Comunità montane;

d) gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lett. a), b), c), ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, o di cui un organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito, in misura non inferiore alla metà, da componenti designati dai medesimi soggetti;

e) i consorzi aventi personalità giuridica di diritto pubblico fra i soggetti di cui al presente comma.

3. Le stesse norme, in quanto espressamente richiamate, si applicano altresì agli altri enti aggiudicatori o realizzatori intendendosi per tali:

a) i concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma 2, i concessionari in esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio, le società con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di servizi pubblici ed i soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, nonché successive modificazioni ed integrazioni;

b) i soggetti, enti e società privati relativamente ai lavori, opere ed impianti di cui all'allegato A della presente legge, pubblici o di interesse pubblico, per la cui realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione specifici in conto capitale e in conto interessi delle amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma 2, che complessivamente superino il cinquanta per cento dell'importo complessivo, limitatamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 300.000 ECU, IVA esclusa. Ai fini dell'applicabilità della presente legge si intendono per lavori, opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico quelli relativi a beni di proprietà pubblica o destinati a divenire di proprietà pubblica o comunque destinati ad una fruizione pubblica sotto qualsiasi forma. Restano viceversa esclusi i lavori, opere ed impianti relativi a beni destinati a rimanere in proprietà privata e nell'uso esclusivo dei soggetti privati destinatari del contributo o sovvenzione;

c) i consorzi di miglioramento fondiario, le cooperative agricole, le consorzio e le associazioni di produttori agricoli legalmente costituite, qualora il contributo erogato dalle amministrazioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c), superi il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile; nei confronti di tali soggetti trovano applicazione esclusivamente l'art. 15, commi 4 e 5, con il limite di 30.000 ECU, IVA esclusa, per opere da eseguire in economia o mediante cot-

timo fiduciario, nonché gli art. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 e 33, con l'avvertenza che nei loro confronti debbono intendersi inoperevoli i rinvii ad altre disposizioni dettate dalla presente legge e ad essi non applicabili.

4. La presente legge disciplina in via esclusiva i lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria. La presente legge disciplina inoltre i lavori pubblici di interesse regionale di importo pari o superiore a tale limite relativamente agli aspetti non disciplinati dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario. Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione degli importi di cui alla presente legge è quello determinato dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificialmente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione della vigente normativa nazionale e comunitaria. Quando un'opera è ripartita in lotti funzionali, le disposizioni della presente legge si applicano per l'affidamento di ciascuno di essi, avuto riguardo a quanto stabilito nell'art. 8, comma 10. Per il calcolo dell'importo degli appalti di lavori disciplinati dalla presente legge va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi e messe a disposizione dell'appaltatore dall'amministrazione aggiudicatrice.

Capo II

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL CICLO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 4.

Organizzazione del ciclo di realizzazione di lavori pubblici

1. La Regione e gli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 2, provvedono a strutturare il ciclo di realizzazione di tutti i lavori pubblici in relazione alle fasi di identificazione dei bisogni, di progettazione e programmazione, nonché di esecuzione dei lavori necessari per il soddisfacimento dei bisogni identificati.

2. Alle fasi di cui al comma 1 devono corrispondere gli studi ed i livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di cui agli art. 9, 12, 13 e 14.

3. Alla tutela degli interessi pubblici nelle varie fasi, nonché alla loro rispondenza ad una unitarietà di indirizzo, provvede il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, che deve essere nominato o identificato contestualmente all'avvio della progettazione preliminare di cui all'art. 12. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a nominare od identificare il coordinatore all'interno della propria struttura. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico assume le funzioni attribuite al responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni.

4. Il coordinatore interviene in tutte le fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del singolo lavoro pubblico, nonché di esecuzione, di collaudo e di accettazione delle opere.

5. Il coordinatore sovrintende al tempestivo sviluppo del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e a tal fine:

a) verifica la rispondenza delle azioni progettuali in essere con le indicazioni espresse dall'amministrazione aggiudicatrice nel capitolato d'oneri, proponendo gli interventi necessari a fronte di eventuali inadempienze o negligenze;

b) verifica l'esistenza della copertura finanziaria di ogni spesa ordinata;

c) vigila, in particolare, sull'osservanza delle disposizioni normative in materia di contenuto dei documenti di gara;

d) certifica la completezza della progettazione di ogni livello e, relativamente alla progettazione esecutiva, ne verifica l'eseguitività evidenziando le lavorazioni che costituiscono la componente a misura del contratto di cui all'art. 15, comma 4, e provvede, altresì, alla certificazione di cui all'art. 14, comma 4;

e) vigila altresì sulla sussistenza di tutti i presupposti di diritto e di fatto necessari, all'atto dell'indizione della gara, al fine di consentire l'effettivo inizio dei lavori al momento della consegna. Sovrintende all'esecuzione dell'appalto o della concessione, assicurando il rispetto del contenuto contrattuale. In relazione alle fasi del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, il coordinatore sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili del procedimento di cui agli art. 4, 5 e 6 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione), che non assume in via diretta;

f) assicura il rispetto delle prescrizioni previste per il funzionamento della banca dati — osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41.

6. Il coordinatore assicura altresì, nel caso di affidamento all'esterno di appalti pubblici di lavori e di appalti pubblici di servizi, la tutela dei contenuti patrimoniali del lavoro pubblico, con particolare riferimento al controllo del consumo delle risorse secondo criteri di efficacia e di efficienza, alla corretta definizione degli obiettivi funzionali dei contenuti economici e finanziari del ciclo, dei tempi per il suo completamento e del raggiungimento del necessario livello qualitativo delle opere.

7. Al momento dell'affidamento della progettazione preliminare e quindi dell'avvio del ciclo di realizzazione di ogni singolo lavoro pubblico, il coordinatore, laddove ritenga necessaria la collaborazione di risorse professionali esterne al soggetto di appartenenza, provvede ad individuarle per l'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e, con proposta motivata, richiede al competente organo deliberativo di procedere alla investitura di cui al comma 9. Tali collaborazioni si devono riferire a compiti specialistici inerenti alla gestione, alla verifica ed al controllo delle varie fasi del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e devono garantire l'integrazione dei vari profili professionali necessari. Resta ferma la possibilità del coordinatore di ricorrere al supporto di professionisti esterni anche durante lo svolgimento del ciclo, nel caso in cui non vi abbia provveduto al momento dell'avvio del ciclo o per sopravvenute esigenze.

8. Per i lavori direttamente eseguiti dalla Regione, il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico è individuato con ordine di servizio del dirigente del servizio regionale preposto alla realizzazione del lavoro pubblico. A tal fine possono essere identificati soltanto funzionari regionali appartenenti alla carriera tecnica o amministrativa inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore alla carriera direttiva, nel rispetto della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale). Per i lavori di competenza delle altre amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori, il coordinatore è individuato in conformità ai rispettivi ordinamenti statuari e regolamentari; in difetto è designato dal segretario generale dell'ente o dalla figura corrispondente.

9. Anche con riferimento agli obiettivi di formazione e di valorizzazione delle strutture interne delle amministrazioni aggiudicatrici, la collaborazione delle figure professionali esterne di cui al comma 7 deve avvenire soltanto a tempo determinato ed in favore di società di servizi o di professionisti aventi competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale necessarie per supportare il coordinatore nello sviluppo del ciclo di realizzazione di uno o più lavori pubblici. La predetta attività di supporto è esercitata da società di servizi o da unità interdisciplinari che devono preferibilmente assumere la forma di associazioni professionali: Gli organi deliberativi di cui al comma 7 procedono all'investitura previo accertamento del possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica e professionale, desumibili dall'indicazione di idonee referenze da parte dei singoli professionisti utilizzati e con particolare riferimento allo svolgimento di attività professionali svolte nei settori connessi ai lavori pubblici. Deve altresì essere accertata la capacità di integrazione delle risorse specialistiche offerte con l'indicazione esplicita del soggetto responsabile dell'organizzazione e della coordinazione. L'atto di investitura è altresì subordinato alla prestazione di un'adeguata polizza da parte di una compagnia di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità professionale. Qualora l'importo complessivo dell'incarico sia superiore alla soglia comunitaria, le procedure d'affidamento sono quelle previste dall'art. 20.

10. I professionisti, appartenenti alle società di servizi o alle unità interdisciplinari di cui al comma 9, per tutta la durata del loro incarico di supporto al coordinatore, non possono assumere altri incarichi inerenti al ciclo di realizzazione dei lavori pubblici a cui sono preposti, né altri incarichi che siano obiettivamente incompatibili secondo le regole deontologiche comunemente seguite dagli ordinamenti professionali.

Art. 5.

Forme di cooperazione fra enti locali

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), b) e e), per l'esercizio dei compiti previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di insufficienza delle loro strutture tecnico-amministrative, soprattutto con riferimento alla realizzazione di cicli di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, IVA esclusa, possono prevedere forme di cooperazione individuando l'ente che, in quanto prescelto, svolga funzione di coordinamento.

2. I rapporti tra l'ente prescelto per il coordinamento di cui al comma 1 e l'ente delegante sono regolamentati da una convenzione stipulata dai rispettivi organi competenti. Le funzioni e le responsabilità inerenti alla tutela dei contenuti patrimoniali del lavoro pubblico restano in capo ai singoli enti.

3. L'ente prescelto di cui al comma 1 deve essere individuato sulla base dei requisiti necessari per l'espletamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico di cui all'art. 4 e delle capacità tecnico-organizzative richieste per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40.

Art. 6.

Piano regionale dei lavori pubblici

1. Il Consiglio regionale, con apposita deliberazione programmatica, identifica, nel rispetto degli indirizzi dell'attività di pianificazione della Regione e con riferimento agli obiettivi di carattere economico e sociale, i bisogni connessi con la conservazione dell'ambiente, con la difesa e con lo sviluppo del territorio e del patrimonio culturale della Regione, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici. Per il raggiungimento dei predetti obiettivi, la Giunta regionale, sentiti gli enti locali, promuove la redazione di studi per l'identificazione dei bisogni secondo le modalità stabilite nell'art. 9.

2. La deliberazione programmatica, di cui al comma 1, costituisce il piano regionale dei lavori pubblici.

3. Il piano regionale dei lavori pubblici è redatto in conformità al contenuto desumibile dagli atti pianificatori di carattere urbanistico, ambientale, paesaggistico, economico-sociale, produttivo, energetico, previsti dalla normativa vigente, salve le ipotesi eccezionali in cui ricorrano i presupposti previsti dal comma 9. Lo stesso piano deve in ogni caso rispettare come priorità assoluta la realizzazione degli interventi volti alla conservazione e riqualificazione del patrimonio esistente e, per quel che concerne la realizzazione di nuove opere, gli interventi suscettibili di autofinanziamento.

4. La struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, sulla base dei risultati degli studi per l'identificazione dei bisogni, organizza la redazione del piano regionale dei lavori pubblici.

5. Il piano regionale dei lavori pubblici è adottato dalla Giunta regionale e dalla stessa proposto al Consiglio regionale, che l'approva con deliberazione costituente atto di indirizzo. Tale piano ha efficacia quinquennale ed è soggetto ad aggiornamento annuale in funzione del grado di raggiungimento delle finalità del piano stesso o in presenza di nuove esigenze, ai sensi del comma 10.

6. La redazione degli studi di cui al comma 1 compete ai servizi tecnici dei singoli assessorati proponenti, sulla base delle indicazioni organizzative fornite dalla struttura centrale di coordinamento, di cui all'art. 40. Qualora le strutture tecniche risultino inadeguate possono essere integrate da risorse specialistiche esterne scelte ai sensi degli art. 19, 20, 21.

7. I lavori pubblici ricompresi nel piano regionale dei lavori pubblici sono raggruppati con riferimento alle categorie di lavori di cui all'allegato A, nonché alle reciproche interconnessioni.

8. Il piano regionale dei lavori pubblici si compone di una relazione di sintesi sulle finalità dei lavori pubblici inclusi, sulla loro coerenza con gli atti pianificatori di cui al comma 3, nonché sull'indi-

viduazione di eventuali ipotesi di variante o modificazione degli stessi atti pianificatori e delle procedure occorrenti, che devono successivamente essere trasmesse alle amministrazioni competenti all'avvio delle relative procedure. Il piano regionale dei lavori pubblici deve altresì riportare un'indicazione logica di priorità tra le categorie di lavori pubblici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

9. Nel dare attuazione ai lavori pubblici previsti dal piano regionale dei lavori pubblici, i soggetti competenti devono considerare le priorità ivi indicate, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

10. L'aggiornamento annuale del piano regionale dei lavori pubblici di cui al comma 5 è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale che, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, accerta l'attualità degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale.

Art. 7.

Programma regionale di previsione

1. La Giunta regionale, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, delibera i lavori pubblici da realizzare nell'ambito degli indirizzi del piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6. Con la stessa deliberazione, la Giunta regionale individua i lavori per i quali avviare il ciclo di realizzazione e, a tal fine, dispone che la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 provveda all'acquisizione della progettazione preliminare nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12. Nel programma regionale di previsione sono altresì ricompresi i lavori pubblici finanziati con capitale di rischio sottoscritto anche da soggetti privati, nonché i lavori pubblici di competenza degli enti locali che concorrono in modo rilevante al conseguimento degli obiettivi fissati dal piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6 o che siano a completamento di lavori già iniziati dall'Amministrazione regionale.

2. La conclusione della progettazione preliminare consente l'inserimento del lavoro pubblico nel programma regionale di previsione di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale, con riferimento alle proprie determinazioni di carattere economico-finanziario, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, individua, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, i lavori pubblici che concorrono alla redazione del programma regionale di previsione di spesa per i lavori pubblici, dando priorità agli interventi relativi all'immediato completamento funzionale di opere realizzate dall'Amministrazione regionale.

4. Il programma regionale di previsione con l'indicazione delle priorità da rispettare per lo sviluppo delle successive fasi di progettazione è adottato dalla Giunta regionale e dalla stessa proposto al Consiglio regionale che l'approva con propria deliberazione. Tale programma ha efficacia triennale, soggetta a verifica finanziaria annuale per l'individuazione dei lavori pubblici da attuare nel corso dell'esercizio, fatte comunque salve le ipotesi eccezionali di cui all'art. 6, comma 9.

5. Il programma regionale di previsione si compone:

a) di una tabella riepilogativa degli interventi inclusi, raggruppati con le stesse modalità previste dall'art. 6, comma 7, con l'indicazione di un ordine di priorità dei lavori pubblici ricompresi in ciascuna categoria, ai fini dell'avvio della progettazione definitiva;

b) di un'ulteriore tabella riepilogativa di lavori pubblici raggruppati in interventi di manutenzione ordinaria, interventi di adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere esistenti, nonché in interventi di nuova realizzazione;

c) degli schemi contenenti le risultanze delle progettazioni preliminari dei lavori pubblici inseriti, corredate delle rispettive certificazioni di conformità alle prescrizioni di cui all'art. 12, attestate dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico ai sensi dell'art. 4, comma 3, predisposte da ciascun assessorato proponente;

d) di una scheda per la codificazione di ciascun lavoro pubblico, contenente una relazione in ordine all'opportunità e necessità dell'intervento con riferimento agli schemi di cui alla lett. c), alla correlazione funzionale con gli altri interventi già realizzati o in corso di realizzazione. La stessa scheda deve inoltre contenere la previsione dei tempi stimati per la realizzazione, l'indicazione delle eventuali

interferenze con altri interventi previsti o in esecuzione nella stessa area, la previsione del fabbisogno finanziario e dell'eventuale concorso di forme di finanziamento di natura privata, l'individuazione delle procedure amministrative necessarie per il completamento del ciclo di realizzazione, nonché l'analisi della disponibilità delle aree e del profilo di rischio per la realizzazione delle opere pubbliche.

6. Nel programma regionale di previsione è altresì ricompreso il programma relativo alla manutenzione di cui all'art. 18, nonché il periodo di cui all'art. 10, comma 1.

Art. 8.

Programma regionale operativo

1. La Giunta regionale, nel rispetto dell'ordine di priorità indicato nel programma regionale di previsione di cui all'art. 7, comma 3, dispone che la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 provveda all'avvio delle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva tenuto conto del disposto degli art. 19, 20, 21.

2. La progettazione definitiva, redatta ai sensi dell'art. 13, si conclude con l'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al comma 7, ovvero con la sottoscrizione dell'accordo di programma di cui al medesimo comma 7, ovvero con la sottoscrizione del verbale d'intesa di cui al comma 8. La conclusione della progettazione definitiva consente l'inserimento del lavoro pubblico nel programma regionale operativo. A tal fine la progettazione definitiva deve essere conforme agli strumenti urbanistici. Peraltro, qualora sopravvengano particolari esigenze di interesse pubblico, recepite in una congrua motivazione, restano salve le speciali procedure di variante previste dall'art. 1, commi 4 e 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), dall'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e dall'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 44 (Modificazioni di norme regionali in materia urbanistica).

3. La Giunta regionale, entro il mese di gennaio, approva con propria deliberazione il programma regionale operativo con efficacia annuale, predisposto dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, previa verifica, da parte del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, delle fattibilità tecnica e finanziaria degli interventi ivi ricompresi.

4. Il programma operativo può essere integrato o modificato nel corso dell'esercizio annuale, con provvedimento motivato della Giunta regionale, in relazione a sopravvenute modificazioni di carattere amministrativo, gestionale, economico e finanziario.

5. Il programma regionale operativo si compone:

a) delle schede di codificazione dei lavori pubblici inseriti, di cui all'art. 7, comma 5, lett. d), aggiornate con la puntuale indicazione dei tempi e dei costi necessari per la realizzazione, maggiorati di una percentuale convenzionale pari al cinque per cento ed accompagnate dall'attestazione della disponibilità dell'area, nonché dall'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al comma 7;

b) dell'indicazione per ciascun lavoro pubblico dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dell'Unione europea, dello Stato o di altri enti pubblici. Nel programma regionale operativo sono altresì ricompresi i lavori pubblici da realizzare con il concorso del capitale privato, e da attuare attraverso la concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, ovvero attraverso le società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36;

c) delle progettazioni definitive dei lavori pubblici inclusi;

d) dell'elenco delle manutenzioni ordinarie e degli interventi relativi ad adeguamenti strutturali, funzionali e normativi, anche in relazione al contenuto dell'art. 18.

6. I lavori pubblici non ricompresi nel programma regionale operativo di cui al comma 2 non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, con esclusione dei lavori di cui all'art. 38.

7. Ai fini dell'acquisizione di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta, assensi comunque denominati di carattere urbanistico, edilizio, ambientale, paesaggistico, igienico-sanitario ed altro, richiesti in base alla vigente normativa, onde assicurare celerità ed efficacia all'azione amministrativa, il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, formula le occorrenti istanze e richieste alle autorità competenti. Ove, per l'attuazione del lavoro pubblico, si renda

necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, il coordinatore può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 142/1990.

8. Il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, richiede al Presidente della Giunta regionale la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimenti amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione) per accelerare l'acquisizione degli assenti di cui al comma 7, dandone comunicazione alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40. La conferenza di servizi si esprime sulla progettazione definitiva, e si conclude con un verbale di intesa sottoscritto dai rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. Qualora un'amministrazione sia assente ha l'obbligo di far pervenire le eventuali opposizioni entro i successivi dieci giorni dalla data della riunione; in caso contrario, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 4, della legge regionale 59/1991, si ritiene la stessa consenziente.

9. L'inserimento di un lavoro pubblico nel programma regionale operativo determina, ove ciò non si sia ancora verificato, gli effetti automatici della dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza, già previsti dall'art. 1 della legge 1/1978.

10. Qualora la realizzazione di un lavoro pubblico sia prevista in lotti, il singolo lotto può essere inserito nel programma operativo purché la progettazione definitiva sia riferita ad un lotto funzionalmente compiuto e che per l'intero lavoro sia stata eseguita la progettazione preliminare con l'inserimento nel programma regionale di previsione di cui all'art. 7, comma 3.

11. La deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma regionale operativo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

12. I lavori pubblici previsti nel programma operativo di cui al comma 2, devono essere pubblicati quale bando di preinformazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, della dir. 93/37/CEE.

Art. 9.

Contenuto degli studi di identificazione dei bisogni

1. Gli studi necessari per la formulazione del piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6 si compongono di una relazione che identifica le finalità perseguite dal soggetto destinatario finale del lavoro pubblico e le modalità con cui si intende raggiungere tale obiettivo, i criteri adottati per l'indagine conoscitiva con particolare riferimento alla raccolta ed all'elaborazione dei dati utilizzati, di una ricognizione della destinazione urbanistica dell'area interessata alla realizzazione del lavoro pubblico e degli ulteriori vincoli normativi gravanti su di essa, della quantificazione dei bisogni evidenziati, nonché di ogni altra informazione necessaria per la descrizione dello stato di fatto nelle sue componenti tecnica, amministrativa, sociale ed economico-finanziaria.

2. L'inserimento dei lavori pubblici nel piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6 costituisce il presupposto per l'avvio della progettazione, che si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

Art. 10.

Disciplina della valutazione degli interventi

1. Per ciascun lavoro pubblico realizzato e di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, l'ente destinatario finale dell'opera, trascorso il periodo di tempo dall'utilizzo stabilito nel programma regionale di previsione di cui all'art. 7, è tenuto ad eseguire una verifica sul grado di soddisfacimento del bisogno, con specifico riferimento al raggiungimento delle finalità funzionali assunte a presupposto della sua realizzazione.

2. L'esito della verifica di cui al comma 1 è riportato in una relazione che è trasmessa alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40.

3. La relazione è valutata dalla Giunta regionale ai fini della predisposizione dei propri atti pianificatori, con l'obiettivo di correggere, eliminare e superare gli inconvenienti emersi.

Capo III.**CICLO DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI****Art. 11.****Modalità generali di redazione della progettazione**

1. Tutte le progettazioni da eseguirsi in base alla presente legge devono garantire il rispetto dei seguenti principi di carattere generale:

a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche prestabilite dal soggetto committente in sede di ordine di servizio o di capitolato d'oneri;

b) rispondenza al contenuto precettivo delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e locali applicabili all'intervento oggetto della progettazione;

c) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici ed alle specifiche tecniche di descrizione;

d) verifica delle implicazioni costruttive delle soluzioni tecniche adottate con riferimento alle tecniche costruttive usuali, anche ai fini della tutela della sicurezza del lavoro;

e) previsione, da parte dell'ordine di servizio e del capitolato d'oneri, dell'elenco degli elaborati progettuali da prodursi in relazione al livello o ai livelli di progettazione interessati, nonché dei termini stabiliti per la consegna.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute negli art. 12, 13 e 14 sono necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga tali prescrizioni insufficienti, provvede ad integrarle ovvero a modificarle al momento dell'affidamento dell'incarico.

3. Il rispetto dei principi generali fissati nel comma 1, nonché delle specifiche disposizioni contenute negli art. 12, 13 e 14, è verificato ed accertato a cura del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. Nelle ipotesi di affidamento della progettazione a soggetti esterni, ai sensi degli art. 19, 20 e 21, le certificazioni di cui all'art. 4, comma 5, lett. d), da parte del coordinatore, costituiscono condizione per la liquidazione del saldo dei relativi corrispettivi. In ogni caso tale attestazione costituisce il presupposto per l'approvazione della progettazione stessa per il conseguente avvio dell'eventuale successivo livello di progettazione.

4. Nel caso di progettazione esecutiva la polizza assicurativa, richiesta al progettista ai sensi dell'art. 34, comma 7, deve essere mantenuta sino all'accettazione delle opere eseguite. Il coordinatore in caso di interruzione del ciclo di realizzazione dei lavori per cause non imputabili al progettista deve autorizzare la sospensione della polizza.

Art. 12.**Contenuto della progettazione preliminare**

1. La progettazione preliminare è redatta allo scopo di definire i lavori pubblici necessari a soddisfare le esigenze evidenziate nel piano regionale dei lavori pubblici, di cui all'art. 6, verificandone la fattibilità per il conseguente inserimento nel programma regionale di previsione di cui all'art. 7. La progettazione preliminare deve identificare le caratteristiche funzionali, tipologiche e tecnologiche del lavoro pubblico, accertandone la rispondenza alle norme vigenti, alle condizioni logistiche dell'area di intervento ed alle condizioni geologiche e geotecniche. La progettazione preliminare deve altresì valutare le implicazioni costruttive al fine di stimare i costi impegnati, su base parametrica, con riferimento ai requisiti stabiliti nel capitolato d'oneri. Inoltre deve contenere una stima sommaria dei tempi di esecuzione, dei costi dell'intervento e delle risorse finanziarie necessarie, nonché identificare gli atti ed i procedimenti amministrativi richiesti per il completamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.

2. Nella redazione della progettazione preliminare di cui al comma 1, il progettista deve indicare e rispettare le norme legislative e regolamentari applicabili nel ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.

3. La progettazione preliminare deve essere corredata altresì di una relazione sulla compatibilità del lavoro pubblico con i vincoli di carattere urbanistico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, igienico-sanitario, nonché con tutti gli ulteriori vincoli gravanti sull'area

di localizzazione. La progettazione preliminare deve inoltre essere corredata di una verifica di fattibilità in relazione alle opere preesistenti. In tutti i casi in cui la vigente normativa comunitaria, statale o regionale richieda la valutazione dell'impatto ambientale, la progettazione preliminare deve contenere una specifica relazione sulla compatibilità ambientale dell'intervento.

4. Nel caso di lavori sul patrimonio pubblico esistente, la progettazione preliminare dev'essere corredata di un adeguato rilievo dello stato di fatto, al fine di verificarne la compatibilità con i contenuti progettuali dell'intervento proposto.

Art. 13.**Contenuto della progettazione definitiva**

1. La progettazione definitiva è eseguita allo scopo di acquisire le definizioni progettuali necessarie all'inserimento del lavoro pubblico nel programma regionale operativo di cui all'art. 8.

2. La progettazione definitiva sviluppa ed integra i contenuti della progettazione preliminare determinandone, in modo compiuto, le caratteristiche funzionali, tipologiche e tecnologiche del lavoro, accertandone la rispondenza alle condizioni normative, logistiche, geologiche e geotecniche. La progettazione definitiva, inoltre, deve definire le opere necessarie per realizzare un lavoro compiuto funzionalmente secondo prescrizioni prefissate, le loro caratteristiche tipologiche e costruttive, i costi, i tempi di esecuzione delle opere ed il fabbisogno finanziario, col grado di dettaglio stabilito nel capitolato d'oneri.

3. La progettazione definitiva deve in particolare contenere:

a) le relazioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), e successive modificazioni, corredate di indagini sulle condizioni dell'area oggetto dell'intervento;

b) le planimetrie di inquadramento dell'intervento sotto i profili urbanistico, paesaggistico e logistico-infrastrutturale;

c) il dimensionamento preliminare delle eventuali strutture;

d) la descrizione delle opere impiantistiche;

e) gli elaborati grafici nella scala prevista dal capitolato d'oneri;

f) le specifiche tecniche dei principali materiali prescelti;

g) i computi metrici estimativi preliminari, redatti nel rispetto delle disposizioni del capitolato d'oneri.

4. La progettazione definitiva si conclude con il rilascio degli assenti di cui all'art. 8, comma 7, ovvero con la conclusione dell'accordo di programma di cui al medesimo art. 8, comma 7, o con la sottoscrizione del verbale di intesa di cui all'art. 8, comma 8.

Art. 14.**Contenuto della progettazione esecutiva**

1. La progettazione esecutiva è eseguita allo scopo di avviare le gare d'appalto, consentire alle imprese di redigere le offerte ed organizzare, secondo la regola dell'arte, l'esecuzione in cantiere del lavoro pubblico. La progettazione esecutiva, pertanto, deve sviluppare, in modo puntuale e completo, tutte le voci elementari di lavorazione che compongono le opere, identificate nella progettazione definitiva, le relative dimensioni, quantità e caratteristiche tecnico-costruttive, attraverso l'elaborazione dei documenti progettuali di dettaglio di cui al comma 3.

2. La progettazione esecutiva sviluppa in dettaglio la progettazione definitiva senza alterarne i contenuti, tranne i casi in cui:

a) siano apportabili migliorie qualitative non influenti sul costo e sulle soluzioni progettuali già definite;

b) siano riscontrati errori od omissioni delle precedenti fasi di progettazione;

c) sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, applicabili all'intervenuto oggetto di progettazione.

3. La progettazione esecutiva deve in particolare contenere:

a) i documenti di gara contenenti le planimetrie e le sezioni, le relazioni di calcolo, i dettagli costruttivi, i particolari architettonici e strutturali, le specifiche tecniche dei materiali ed il computo metrico estimativo. Il predetto computo deve altresì contenere l'esatta identificazione delle forniture ai fini della puntuale evidenziazione delle categorie di opere oggetto di subappalto. Per le componenti impiantistiche i documenti devono contenere altresì gli elaborati progettuali di dettaglio relativi alla dimensione, ubicazione e percorso degli impianti, le specifiche tecniche dei materiali, i calcoli del loro dimensionamento, nonché la quantificazione dei relativi costi;

b) la lista delle voci elementari di lavorazione e delle forniture, con riferimento ai computi metrico-estimativi, nonché l'elenco delle lavorazioni costituenti la parte a misura del contratto di cui all'art. 15, comma 4;

c) il programma sommario di esecuzione dei lavori in cantiere;

d) l'analisi di eseguibilità dei lavori con riferimento alle tecniche costruttive ed in particolare alle misure necessarie per la tutela della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori in cantiere;

e) l'analisi delle problematiche di manutenzione delle opere comprensive della relativa componente impiantistica;

f) una dichiarazione di conformità con quanto prescritto dai pareri espressi secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di tutela ambientale.

4. Il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, provvede alla certificazione di conformità della progettazione alle prescrizioni di cui al presente articolo. Provvede altresì all'integrazione degli elaborati tecnici di cui al comma 3, con un programma finanziario attualizzato in modo puntiforme con le indicazioni finali relative ai costi ed ai tempi di esecuzione delle opere, nonché alle modalità ed ai tempi di erogazione del finanziamento.

Art. 15.

Disciplina dell'esecuzione di lavori pubblici

1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di una progettazione esecutiva verificata e certificata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, espressamente accettata, in sede di presentazione dell'offerta come eseguibile secondo regola d'arte, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, e comunque con l'esclusione dei lavori riguardanti la manutenzione periodica di cui all'art. 18 e dei casi di cui all'art. 24, commi 2 e 3.

2. L'avvio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è comunque subordinato alla verifica da parte del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, dell'avvenuto espletamento dei seguenti adempimenti:

a) redazione della progettazione esecutiva di cui all'art. 14;

b) redazione del capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 30;

c) verifica del piano finanziario;

d) verifica della persistenza dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi richiesti per la realizzazione del lavoro pubblico;

e) conseguimento della disponibilità delle aree occorrenti per l'intervento.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione esclusivamente i lavori pubblici realizzati con la concorrenza, totale o parziale, di capitale privato, e ove la concessione abbia ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la gestione delle opere, secondo quanto previsto dall'art. 35.

4. I contratti d'appalto di cui al comma 1 sono stipulati a corpo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 326, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge sui lavori pubblici), ovvero in forma mista, a corpo ed a misura, ai sensi dell'art. 329 della legge stessa. Le lavorazioni valutate a misura devono essere richiamate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con l'indicazione di una motivazione di carattere tecnico, nonché dell'importo sommario del loro valore presunto e della sua incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.

5. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, di importo non superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, può procedersi anche in economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta. Nello stesso modo si può procedere, indipendentemente dal limite di importo, anche per il completamento della fase di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora il relativo appalto, aggiudicato conformemente alla vigente normativa, sia stato oggetto di rescissione, ai sensi dell'art. 340 della legge 2248/1865, all. F, ovvero si sciolga per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso. Il limite di importo di cui al presente comma può altresì essere superato solo nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale. In tal caso i lavori dichiarati di imperiosa urgenza sono oggetto di deroga a qualsiasi atto autorizzativo e/o nullaosta.

6. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, per i lavori pubblici ivi contemplati continua a trovare applicazione il regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia), come modificato dal regolamento regionale 5 dicembre 1995, n. 8, fintanto che il Consiglio regionale non provveda altrimenti in sede regolamentare. Tale regolamento è applicabile altresì alle altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 2, fintanto che le stesse amministrazioni non provvedano a modificare od integrare le disposizioni di dettaglio in conformità ai rispettivi ordinamenti.

7. Per la revisione dei prezzi, il subappalto, salvo quanto previsto dall'art. 33, il cottimo, le prestazioni di garanzia, salvo quanto previsto dall'art. 34, le coperture assicurative, le anticipazioni alle imprese aggiudicatarie, gli acconti, la cessione di credito, le proroghe del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, le riserve delle imprese esecutrici, salvo quanto previsto dall'art. 17, si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa statale in materia di lavori pubblici.

8. Fermo restando il disposto dell'art. 5, le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.

9. La consegna dei lavori, una volta completate le procedure di aggiudicazione, avviene secondo le modalità stabilite dal capitolato generale e dal capitolato speciale di cui all'art. 30, con particolare riferimento ai provvedimenti amministrativi occorrenti per l'apertura del cantiere, nonché alla documentazione di cui all'art. 30, comma 3, lett. g).

Art. 16.

Direzione dei lavori

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad individuare le risorse specialistiche necessarie ad espletare la funzione di direzione dei lavori e costituenti l'Ufficio di direzione lavori. Fra tali risorse deve essere identificato il direttore dei lavori inteso come persona fisica, nonché gli eventuali assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, la funzione di cui al comma 1 è affidata, in via prioritaria, al progettista incaricato ai sensi degli art. 19, 20, 21, nonché ad altri soggetti scelti con le procedure previste dai medesimi articoli.

3. La direzione lavori di cui ai commi 1 e 2 deve esercitare una completa e dettagliata azione di controllo nei confronti dell'appaltatore per garantire il rigoroso rispetto del contenuto contrattuale. In particolare la direzione lavori non può introdurre modificazioni dei tempi di esecuzione delle opere né del loro contenuto tecnico, se non per urgenti ragioni di sicurezza per l'incolumità di persone o cose e salvo ratifica del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.

4. Il capitolato d'onere di cui all'art. 29, nel caso di ricorso a risorse esterne, ovvero, nel caso di ricorso a risorse interne, l'ordine di servizio relativo all'incarico, disciplinano i compiti di dettaglio della direzione lavori con particolare riferimento alle modalità di formulazione delle proposte di atti o provvedimenti comportanti variazioni dei tempi o dei costi previsti dal contratto, agli obblighi di informazione sull'esecuzione del contratto, alla verifica ed alla certificazione degli stati di avanzamento lavori ai fini del saldo dei relativi acconti, alla partecipazione alle operazioni di collaudo.

5. I tecnici incaricati di funzioni di direzione lavori rispondono di eventuali manchevolezze, errori e ritardi nella propria attività e sono tenuti a stipulare in favore dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o realizzatore apposita polizza assicurativa per responsabilità professionale, nei limiti di cui all'art. 34, comma 7. Qualora i tecnici incaricati siano interni all'amministrazione il costo della polizza è a carico dell'amministrazione stessa.

Art. 17.

Collaudi ed accettazione delle opere

1. Le operazioni di collaudo sono obbligatorie per tutti i lavori pubblici oggetto della presente legge e sono finalizzate ad accertare la stabilità, la corretta funzionalità tecnica, nonché la conformità alle norme vigenti ed alle specifiche tecniche stabilite nel contratto del lavoro pubblico eseguito.

2. Le operazioni di collaudo devono essere avviate entro tre mesi dalla data di attestazione dell'ultimazione dei lavori. Tale attestazione dev'essere contenuta in una relazione dettagliata, che è trasmessa dal direttore dei lavori al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, entro dieci giorni, corredata dei certificati delle prove eseguite in cantiere dall'appaltatore, nonché delle tavole grafiche riportanti le opere come eseguite, e di una dichiarazione di esecuzione dei lavori in conformità con quanto previsto dai pareri espressi secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di tutela ambientale.

3. Le operazioni di collaudo di cui al comma 1 devono compiersi entro sei mesi dalla data del loro avvio e si concludono con il collaudo amministrativo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, su motivata proposta del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, possono, in considerazione della particolare localizzazione dell'opera, prevedere nel capitolato speciale d'appalto termini diversi di avvio e di completamento delle operazioni di collaudo laddove non sostituito dal certificato di regolare esecuzione, di cui al comma 5, in relazione alla natura tecnica delle opere oggetto del collaudo medesimo. In ogni caso, il termine massimo dell'ultimazione del collaudo non deve superare i nove mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi del comma 2. L'ultimazione di tali operazioni dev'essere approvata dall'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice entro i due mesi successivi a tale data.

5. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, l'espletamento delle operazioni di collaudo, di cui ai commi 2 e 3, è sostituito dal rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto a cura del direttore dei lavori di cui all'art. 16, comma 1, e vistato dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. Se il direttore dei lavori è esterno all'amministrazione aggiudicatrice, al rilascio del suddetto certificato provvede direttamente il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. La sostituzione al collaudo può avvenire altresì per i lavori pubblici di importo compreso fra 200.000 ECU e 800.000 ECU, IVA esclusa, ove prevista da apposita deliberazione della Giunta regionale o dall'organo deliberativo competente per le altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori o realizzatori all'atto dell'approvazione della progettazione definitiva. In ogni caso il certificato di regolare esecuzione deve contenere l'indicazione degli elementi comprovanti l'avvenuto collaudo statico, con esito positivo, nel rispetto della vigente normativa. Tale certificato di regolare esecuzione dev'essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi del comma 2, ed approvata entro i due mesi successivi a tale data.

6. I termini di cui ai commi 2 e 3 sono interrotti qualora il collaudatore contesti l'esistenza di errori di progettazione o di esecuzione che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità. Gli oneri derivanti da errori di progettazione sono imputabili al progettista, che ne risponde ai sensi dell'art. 32, comma 7.

7. Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali né determina l'accettazione, con i conseguenti effetti di cui all'art. 1669 del codice civile. Il collaudo con esito positivo delle altre opere civili, nonché della componente impiantistica, determina, laddove previsto dal contratto d'appalto, l'avvio del periodo di garanzia. Il trascorrere di quest'ultimo periodo, senza la contestazione di inconvenienti, determina l'accettazione delle opere. L'accettazione è in ogni caso subordinata all'esito positivo del collaudo amministrativo di cui al comma 3.

8. Il collaudo in corso d'opera può avvenire su richiesta del direttore dei lavori o dell'appaltatore per l'accertamento delle condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori. In ogni caso il collaudo in corso d'opera è obbligatorio nei seguenti casi:

- a) risoluzione, rescissione o recesso del contratto e, comunque, prima del subentro di un nuovo appaltatore;
- b) utilizzo parziale dell'opera;
- c) necessità costruttiva individuata dal direttore dei lavori;
- d) richiesta dell'appaltatore, laddove sia contrattualmente prevista una consegna a lotti funzionali, ai sensi dell'art. 8, comma 10;
- e) in tutte le altre ipotesi previste dal contratto d'appalto;
- f) ogni qualvolta sia ritenuto indispensabile, per particolari ragioni tecniche, dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.

9. Nei casi di collaudo in corso d'opera di cui al comma 8, lett. b) e d), l'esito positivo dello stesso collaudo consente l'accettazione delle opere collaudate secondo le modalità di cui al comma 7 e con gli ulteriori effetti stabiliti dall'art. 34. Nei casi di cui al comma 8, lett. a), c), e) e f), il collaudo in corso d'opera non produce gli effetti di accettazione delle opere, per i quali si procede secondo il regime ordinario del presente articolo.

10. I risultati del collaudo sono trasmessi dal collaudatore al coordinatore, al direttore dei lavori, all'appaltatore ed al progettista. L'appaltatore deve sottoscriverli nel termine perentorio di dieci giorni. All'atto della firma, quest'ultimo può aggiungere le riserve che crede nel proprio interesse, rispetto alle operazioni di collaudo, secondo le modalità stabilite dal capitolato generale. Resta fermo che, se l'appaltatore non sottoscrive i risultati del collaudo nel predetto termine di dieci giorni ovvero li sottoscrive senza accompagnarli con riserve, le risultanze dei collaudi medesimi si considerano definitivamente accettate. La pronuncia del collaudatore sulle riserve dell'appaltatore è regolata dal predetto capitolato generale.

11. I collaudatori devono aver svolto una comprovata attività professionale nella specifica materia oggetto di collaudo. Essi devono comunque risultare iscritti nei rispettivi albi professionali.

12. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano uno o più collaudatori in relazione alle specializzazioni professionali necessarie. Se il numero dei collaudatori è plurimo, dev'essere costituita una commissione di collaudo con l'indicazione del soggetto responsabile del raccordo. I collaudatori sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, ovvero scelti all'esterno sulla base di una selezione incentrata sulla verifica dei requisiti di cui al comma 11, certificata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.

13. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere in corso rapporti di lavoro od consulenza con i soggetti che hanno progettato o eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo, anche indiretto, sul ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.

14. La Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali, approva con propria deliberazione, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco regionale dei collaudatori cui affidare, nell'ambito delle competenze previste dai rispettivi ordinamenti professionali, il collaudo di opere e lavori pubblici di interesse regionale di cui all'art. 2. Non possono essere affidati incarichi di collaudo a soggetti non iscritti all'elenco regionale dei collaudatori. L'elenco è tenuto ed aggiornato a cura del servizio competente dell'Assessorato dei lavori pubblici.

15. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, i soggetti di cui al comma 14 devono presentare alla struttura centrale di coordinamento, di cui all'art. 40, i documenti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma 14.

16. La deliberazione di cui al comma 14 prevede altresì le categorie di lavori pubblici per le quali i tecnici di cui al comma 14 possono richiedere l'iscrizione all'elenco regionale dei collaudatori in base alla specializzazione derivante dal titolo di studio e dall'esperienza professionale documentata.

17. L'accoglimento o la reiezione della domanda di iscrizione all'elenco sono disposti, tenuto conto dell'attività professionale svolta e documentata a norma del comma 15, con decreto motivato del Presi-

dente della Giunta regionale, sentita una commissione tecnica composta da cinque esperti nominati con deliberazione della Giunta regionale su designazione degli ordini professionali.

18. Non possono in ogni caso essere iscritti all'elenco i soggetti:

a) titolari, amministratori o dipendenti di imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori o comunque esercenti appalti pubblici di lavori;

b) interdetti dai pubblici uffici;

c) sospesi dall'albo dell'ordine professionale;

d) colpiti da condanna penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dai titoli I, II, V, VI e VII del libro secondo del codice penale;

e) che rivestono la qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile.

19. Avverso il decreto di reiezione della domanda è ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

20. Sono cancellati dall'elenco i collaudatori nei confronti dei quali si accertino:

a) una delle condizioni previste dal comma 18;

b) grave negligenza, notevoli irregolarità o ingiustificato ritardo nell'espletamento del collaudo;

c) falsità delle dichiarazioni;

d) la cancellazione dal rispettivo albo professionale.

21. La cancellazione dall'elenco è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta regionale; avverso il provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del D.P.R. 1199/1971.

22. Nel caso previsto dal comma 20, lett. d), si procede alla cancellazione d'ufficio.

Art. 18.

Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche

1. La Regione, con la presente legge, promuove ed attua la prevenzione del degrado delle opere pubbliche di interesse regionale, nonché la salvaguardia del territorio regionale ed il mantenimento dei valori patrimoniali dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, secondo specifici programmi di manutenzione.

2. Tutte le opere pubbliche, di cui all'art. 3 e di cui all'allegato A, devono essere sottoposte a manutenzione programmata. A tal fine, tutti i soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a redigere i programmi di manutenzione di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Gli stessi soggetti devono altresì istituire, con i propri rispettivi atti regolamentari, appositi registri delle manutenzioni, corredati di schede tecniche relative ai diversi componenti, di un elenco delle verifiche periodiche eseguite, delle sostituzioni o rifacimenti effettuati con le specifiche tecniche relative, nonché di analisi periodiche sullo stato di fatto con un intervallo non inferiore al biennio. Tali analisi si concludono con una relazione che identifica le proposte di intervento necessarie al mantenimento o al ripristino del corretto stato d'uso.

3. Gli atti regolamentari di cui al comma 2 devono disciplinare le modalità con cui viene assicurata la programmazione delle attività di manutenzione nel caso di affidamento in appalto a risorse esterne, fermo restando il mantenimento di compiti di sorveglianza in capo alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori affidano lo svolgimento dell'intera attività di manutenzione, anche per singole opere o beni o categorie di essi, ad un unico soggetto, di cui all'art. 28, con unica pubblica gara che preveda l'aggiudicazione del relativo contratto, con efficacia da uno a tre anni, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi indicato nel capitolato speciale.

5. Qualora gli interventi di manutenzione di cui al presente articolo comportino sostituzione o ripristino di elementi edilizi, essi devono essere eseguiti sulla base di documenti progettuali che permettano di identificare lo stato di fatto, le aree di intervento, le finalità degli interventi e la valutazione dei loro effetti sullo stato delle opere,

le quantità da eseguire, nonché le specifiche dei materiali da utilizzare privilegiando quelli locali. Gli atti regolamentari di cui al comma 2, nonché i singoli capitolati, prevedono in quali casi si rendano necessarie operazioni di collaudo.

6. I costi annui sostenuti per le manutenzioni, con riferimento a ciascuna opera pubblica, devono essere trasmessi alla banca dati — osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41.

Capo IV

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI ATTINENTI ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 19.

Scelta del contraente per i servizi attinenti alla ingegneria ed architettura

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori, di cui all'art. 3, devono fissare le modalità di redazione delle progettazioni nel rispetto delle prescrizioni contenute negli art. 11, 12, 13 e 14. Tali modalità sono altresì specificate nel capitolato d'oneri, di cui all'art. 29, che dev'essere sottoscritto, per accettazione, dal prestatore del servizio preliminarmente all'avvio delle prestazioni stesse.

2. Ai fini dell'individuazione del regime applicabile all'affidamento degli appalti di tutti i servizi di cui al presente articolo, la prestazione oggetto dell'incarico non può essere scissa in parti, neppure se corrispondenti all'attività di diverse risorse specialistiche. In tal caso, trattandosi di servizi interdisciplinari, trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 4.

3. In tutti gli appalti di servizi di cui al presente articolo, l'aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, nonché per la mera redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità diretta del prestatore principale dei servizi.

4. Negli appalti pubblici di servizi di cui al presente articolo, le offerte possono essere presentate:

a) da professionisti singoli od associati, nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), e successive modificazioni;

b) da società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, aventi nel proprio oggetto sociale l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi comunitarie e nazionali;

c) da raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche eterogenei fra loro, di cui alle lett. a) e b).

5. Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, l'attività di ingegneria o di architettura deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre in sede di offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, che assume la qualifica di unico mandatario nei rapporti con l'amministrazione aggiudicatrice. Resta ferma l'equiparazione sancita dall'art. 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, per i professionisti iscritti nei registri professionali degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Gli affidatari degli appalti di servizi di cui al presente articolo non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori da loro progettati, nonché agli eventuali subappalti o cottimi. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, come integrato dal comma 7. A tal fine i bandi prevedono la presentazione di appositi atti notori ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme

sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), fermo restando l'obbligo di verifica nei confronti dell'aggiudicatario.

7. Ai fini di cui al comma 6, costituisce controllo e collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali dall'art. 2359 del codice civile, anche se tali rapporti intercorrono, congiuntamente con altri soggetti, tramite società, direttamente o indirettamente controllate, o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza notevole di cui all'art. 2359, comma terzo, del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario e organizzativo che determinino anche una sola delle seguenti attività:

- a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
- b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese al fine di acquisire appalti di opere, di forniture o di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese;
- c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
- d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
- e) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario.

8. Le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive devono essere firmate dal progettista inteso come persona fisica. Se i progettisti sono più di uno, ciascuno di essi sottoscrive la parte di progettazione da lui eseguita e per la quale assume specifica e diretta responsabilità. L'intera progettazione è comunque sempre sottoscritta dal mandatario di cui al comma 5, che si assume la responsabilità dell'integrazione delle diverse prestazioni specialistiche.

9. L'affidamento della progettazione esecutiva è sempre subordinato alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della dichiarazione di una compagnia di assicurazione relativa alla disponibilità al rilascio della polizza assicurativa di cui all'art. 34, comma 7.

10. Il computo del corrispettivo, nonché la determinazione dei ribassi consentiti ai fini dell'affidamento degli appalti di servizi di cui al presente articolo deve avvenire in conformità alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

11. Fino a quando le tariffe professionali attualmente in vigore non saranno aggiornate dalle disposizioni statali per il computo della parzializzazione dei corrispettivi relativamente alle singole fasi di progettazione previste dalla presente legge, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori si atterranno alle disposizioni stabilite di comune accordo dagli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, degli agronomi e forestali, dei geologi e dei colleghi professionali dei geometri e dei periti della regione. Con deliberazione della Giunta regionale è istituita una commissione composta da dieci membri da scegliersi in modo paritetico tra funzionari regionali e liberi professionisti, designati dai rispettivi ordini e colleghi professionali al fine di proporre il contenuto dei bandi-tipo di cui all'art. 20, comma 6, nonché del capitolato d'ortori tipo di cui all'art. 29. Nello stesso modo possono essere suggerite linee guida per l'individuazione dei criteri di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 25, comma 5, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 1, lett. a), della dir. 92/50/CEE e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi). Le proposte sono inoltrate alla Giunta regionale ai fini dell'assunzione delle definitive deliberazioni.

12. L'aggiudicazione e la stipulazione dei contratti relativi agli appalti pubblici di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria avviene secondo le modalità previste dall'art. 25.

Art. 20.

Affidamento di incarichi professionali per prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

1. L'affidamento di incarichi professionali per l'espletamento di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato I A della dir. 92/50/CEE e al D.Lgs. 157/1995, avviene sulla base dei principi stabiliti nella presente legge. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono

tenuti a pubblicare, all'inizio di ogni esercizio finanziario, nel Bollettino ufficiale della Regione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, anche per estratto, su almeno un quotidiano a carattere nazionale ed un quotidiano avente specifica diffusione regionale, l'avviso indicativo degli appalti di servizi di ingegneria e di architettura da aggiudicare nell'arco dei dodici mesi, quando l'importo complessivo presunto sia pari o superiore a 750.000 ECU, IVA esclusa.

2. Per l'affidamento degli appalti di servizi, di importo equivalente o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti ad applicare le disposizioni previste dalla dir. 92/50/CEE e dal D.Lgs. 157/1995, facendo ricorso:

- a) alla procedura negoziata in tutti i casi previsti e consentiti dalle vigenti normative comunitarie e statali, nonché quando la natura dei servizi non consenta la fissazione preliminare globale di un prezzo, ovvero qualora l'esperimento di una procedura di gara abbia prodotto soltanto offerte irregolari, incomplete o inaccettabili, purché le condizioni iniziali dell'appalto non vengano modificate;
- b) al concorso di progettazione, qualora si renda necessaria l'acquisizione della progettazione preliminare per la soluzione di problemi in cui l'aspetto ideativo, creativo e concettuale è predominante, ovvero, in via prioritaria, per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico;

c) alla procedura ristretta, cioè alla licitazione privata, per gli appalti di servizi dove sia ritenuta necessaria, a giudizio del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, una fase di prequalifica per selezionare i candidati da invitare;

d) alla procedura aperta, cioè al pubblico incanto, limitatamente agli appalti di servizi che prevedano esclusivamente lo sviluppo a livello esecutivo di precedenti studi o progetti relativi ad opere di non rilevante complessità. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori possono ricorrere alla procedura accelerata come previsto dalla dir. 92/50/CEE e dal D.Lgs. 157/1995, in caso di urgenza, cioè di una situazione determinata da avvenimenti imprevedibili o imprevedibili, ovvero quando abbiano provveduto alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1.

3. In particolare, la prova della capacità tecnica dei prestatori di servizi dev'essere accertata sulla base dei requisiti previsti dalla dir. 92/50/CEE e dal D.Lgs. 157/1995. In ogni caso dev'essere acquisita la dimostrazione di aver svolto nel triennio precedente prestazioni di servizi nell'ambito della specifica competenza professionale richiesta dal bando. I predetti requisiti devono essere dimostrati in capo alle singole persone fisiche che assumono la responsabilità della prestazione del servizio od parte di esso, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che intende presentare l'offerta. Nel caso di prestazioni multidisciplinari l'accertamento delle referenze avviene in relazione a ciascuna componente della prestazione e tenuto conto della tipologia e del valore economico della componente medesima. Tali componenti devono esplicitamente essere indicate per tipologia ed importo nel bando.

4. Gli appalti di cui al comma 2 sono normalmente affidati con il criterio dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), della dir. 92/50/CEE e al D.Lgs. 157/1995, con l'obbligo della rigorosa indicazione nel bando o nella lettera di invito del punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di giudizio. L'ordine di importanza di tali parametri deve risultare da una proposta motivata dal coordinatore del ciclo, che dev'essere approvata dall'amministrazione aggiudicatrice contestualmente all'indizione della gara, e basarsi:

- a) sulle qualità progettuali tecniche, estetiche e funzionali;
- b) sull'economicità dell'opera, fermo restando la qualità progettuale;
- c) sull'affidabilità tecnica del prestatore del servizio e della sua organizzazione professionale;
- d) sui termini di consegna delle varie fasi progettuali;
- e) su altri elementi tecnici di valutazione inseriti nel bando.

5. Qualora, nel rispetto delle vigenti leggi tariffarie, le amministrazioni aggiudicatrici intendano ricorrere all'affidamento di appalti di servizi mediante il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 36, comma 1, lett. b), della dir. 92/50/CEE e al D.Lgs. 157/1995, sono tenute a verificare l'anormalità delle offerte. Tale accertamento è obbligatorio per le offerte che presentano un prezzo inferiore alla

media dei prezzi delle offerte accettate: Il calcolo del prezzo medio è fatto non tenendo conto delle offerte in aumento. Lo svolgimento della verifica avviene secondo le modalità dell'art. 37 della dir. 92/50/CEE e del D.Lgs. 157/1995. In caso di parità di offerte valide si procede con sorteggio, in sede di gara, all'individuazione dell'aggiudicatario. Le offerte giudicate anormalmente basse e, pertanto, non accettabili da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori o realizzatori sono comunicate al competente ordine professionale.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva i bandi-tipo predisposti dalla commissione di cui all'art. 19, comma 11, da utilizzare per l'appalto dei servizi di cui al comma 2; in assenza, si utilizzano gli schemi allegati al D.Lgs. 157/1995. I bandi relativi ai pubblici concorsi di progettazione di cui al comma 2, lett. b), devono riportare l'ammontare del premio che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori intendono riconoscere al vincitore per acquisire la proprietà della progettazione vincente. Lo stesso bando deve indicare altresì la somma da attribuire ai concorrenti ritenuti meritevoli dalla commissione di giudicatura a titolo di rimborso spese. Tale somma non deve essere inferiore al cinquanta per cento del premio fissato in favore del vincitore. In tale ipotesi il bando deve precisare che ai vincitori del concorso possono essere affidati, mediante procedura negoziata senza pubblicazione dei bandi di gara, tutti i conseguenti appalti pubblici di servizi inerenti al medesimo lavoro pubblico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. c), della dir. 92/50/CEE e del D.Lgs. 157/1995.

Art. 21.

Affidamento di incarichi professionali per prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di importo inferiore alla soglia comunitaria.

1. Per l'affidamento degli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento sulla base del curriculum ed in considerazione della complessità, nonché del valore economico dell'oggetto dell'incarico.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori assicurano la necessaria pubblicità tramite l'affissione in apposita bacheca per cinque giorni lavorativi e consecutivi, degli avvisi che riportano le indicazioni necessarie per l'individuazione degli appalti di servizi di cui al comma 1.

3. Per gli appalti di servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria l'avviso di cui all'art. 20, comma 1, costituisce una forma di pubblicità sufficiente per tutti i servizi che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori intendono affidare nei dodici mesi successivi prendendo in considerazione i curricula pervenuti nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso.

Art. 22.

Qualificazione degli appalti di lavori pubblici superiori alla soglia comunitaria

1. I lavori pubblici di interesse regionale possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati sulla base della vigente normativa. Dall'entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici nei casi contemplati dall'art. 24 della dir. 93/37/CEE, nonché dalla vigente normativa statale. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione, nonché quanto previsto dalla vigente normativa statale in tema di sospensione delle imprese dall'Albo nazionale dei costruttori.

Art. 23.

Qualificazione degli appalti di lavori pubblici inferiori alla soglia comunitaria, nonché agli ex settori esclusi

1. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale aventi importo inferiore ai limiti fissati con apposita deliberazione dalla Giunta regionale in coincidenza dell'aggiornamento dell'unità di cambio fissata dal Ministero del Tesoro e pubblicata dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la Regione promuove un sistema di qualificazione fondato su un albo di preselezione di carattere regionale dotato di efficacia triennale con riferimento alla presenza di un'a-

degua ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale, fatti salvi gli aggiornamenti periodici disposti dal comma 7, sentita la consulta di cui al comma 3.

2. La Regione, nonché le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori di cui all'art. 3, commi 2 e 3, per gli appalti di lavori pubblici rientranti negli ex settori esclusi di cui alla dir. 93/38/CEE e al D.Lgs. 158/1995, il cui contenuto tecnico è direttamente condizionato dalle specificità proprie dei settori di cui alla citata direttiva, possono istituire propri sistemi di qualificazione, in attuazione dell'art. 30 della direttiva medesima nonché della normativa nazionale di recepimento e nel rispetto dei principi di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

3. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme comunitarie, desumibili dalla dir. 93/37/CEE, stabilisce, con apposita deliberazione, i livelli in cui è articolato il sistema di qualificazione di cui al comma 1 tenendo in considerazione i criteri elaborati ed aggiornati dalla consulta appositamente nominata con decreto del Presidente della Giunta. La consulta è composta da un numero di esperti non superiore a cinque, scelti in modo da garantire la rappresentanza dell'Amministrazione regionale, degli imprenditori, degli artigiani e dei sindacati. Le categorie interessate devono indicare il nominativo del loro rappresentante effettivo e del suo supplente. Ogni modifica dei predetti criteri dev'essere tempestivamente comunicata a tutte le imprese già iscritte, assicurandone altresì la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. In relazione ai criteri di cui al comma 3 e, comunque, anche in loro assenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, istituisce l'albo regionale di preselezione per la qualificazione dei candidati all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di cui ai commi 1 e 2. L'albo è diviso per tipologie di appalti per la cui realizzazione vale la qualificazione ed è vincolante per tutte le amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori o realizzatori. Tale albo è organizzato presso la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, che provvede altresì all'aggiornamento sulla base dei criteri predisposti dalla consulta di cui al comma 3. L'ammissione all'albo, in ogni caso, deve rispettare i principi della trasparenza e della non discriminazione, anche in relazione agli imprescindibili obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

5. Nel corso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, le imprese inserite possono essere cancellate dall'albo di cui al comma 4 soltanto in relazione alla perdita di uno dei requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. La cancellazione è disposta, con deliberazione motivata della Giunta regionale, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a giorni trenta per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Contro la deliberazione di cancellazione può essere proposto ricorso amministrativo in opposizione alla Giunta regionale da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di conoscenza o conoscibilità della predetta deliberazione. Il ricorso in opposizione non ha effetto sospensivo. È fatta salva la possibilità di cancellazione spontanea dall'albo che è accettata con presa d'atto dalla Giunta regionale.

6. Entro i sei mesi precedenti alla data di decorso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, la Giunta regionale approva un avviso per gli appalti di lavori pubblici di cui al comma 1. Tale avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tale avviso deve indicare lo scopo del sistema di qualificazione e le modalità di accesso in relazione alle specifiche tipologie di appalto in cui è articolato l'albo regionale ed alle rispettive prescrizioni dettate dai criteri di cui al comma 3.

7. L'aggiornamento semestrale dell'albo avviene con le modalità specificate negli avvisi di cui al comma 6. È fatto salvo l'onere delle imprese iscritte all'albo, di presentare la versione aggiornata della documentazione soggetta a scadenza, ad eccezione di quella direttamente rilasciata da organi ed uffici della Regione.

8. Sulla base delle procedure di cui ai commi 6 e 7, l'iscrizione all'albo è disposta con deliberazione della Giunta regionale, conformemente al contenuto dei criteri di cui al comma 3, nonché agli avvisi di cui al comma 6.

9. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici di cui ai commi 1. Ai fini di ammissione alle procedure non possono essere

richiesti ulteriori requisiti di carattere amministrativo, tecnico, economico e finanziario, né essere pretesi documenti che siano già stati depositati ai fini dell'iscrizione all'albo.

10. I criteri di cui al comma 3 prevedono le modalità di controllo del possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione all'Albo, in relazione ai principi desumibili dalla normativa comunitaria, nonché alla vigente disciplina nazionale antimafia ed in materia di prevenzione. Gli stessi criteri disciplinano altresì l'ammissione alle pubbliche gare delle imprese riunite in associazione temporanea o in consorzi, nonché per gli altri soggetti attualmente previsti dall'art. 10 della legge 109/1994.

Art. 24.

Procedure di scelta del contraente negli appalti di lavori pubblici di interesse regionale

1. Gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale aventi importo superiore al limite di cui all'art. 23, comma 1, sono affidati mediante procedura aperta, cioè con l'asta pubblica, ove ciascun concorrente può presentare direttamente l'offerta, ovvero mediante procedurari stretta, cioè con licitazione privata, ove soltanto i concorrenti invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare offerta. Il ricorso alla procedura negoziata, cioè alla trattativa privata, preceduta o meno dalla pubblicazione di un bando di gara, è consentito soltanto nelle ipotesi eccezionali tassativamente previste dall'art. 27, ove le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse le condizioni del contratto.

2. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso soltanto in seguito a motivata decisione delle amministrazioni aggiudicatrici, sentito il parere del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, per la realizzazione di opere complesse ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze specifiche o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate e specialistiche, la cui manutenzione richieda un periodo medio-lungo di attività. Lo svolgimento della gara è effettuato su una progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 12, nonché di un capitolato pre-stazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni delle condizioni funzionali, economiche e tecniche inderogabili.

3. Gli appalti che abbiano per oggetto impianti speciali possono essere affidati anche sulla base della progettazione definitiva qualora il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, con relazione motivata, accerti che la progettazione esecutiva comporterebbe l'identificazione di un numero ristretto di candidati. In tal caso, la redazione della progettazione esecutiva di cui all'art. 14 avviene a cura e a spese dell'appaltatore che provvede alla trasmissione della medesima, entro i termini e con le modalità indicate nel capitolato speciale, al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, per la verifica di conformità con le precedenti fasi di progettazione. Tale verifica costituisce il presupposto per l'inizio dei lavori. Nell'ipotesi di applicazione del presente comma, il capitolato speciale di cui all'art. 30, commi 3 e 4, deve obbligatoriamente stabilire i criteri di calcolo delle penali per il ritardo, le specifiche tecniche per la verifica delle rispondenze della progettazione esecutiva con i precedenti livelli di progettazione, le modalità di contestazione di eventuali inadempimenti e della loro correzione a cura e a spese dell'appaltatore, nonché i presupposti per la risoluzione del contratto e per l'incameramento della cauzione di cui all'art. 34, comma 1, in caso di persistenza degli inadempimenti. Gli appalti di cui al presente comma, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 4, debbono, in ogni caso, essere stipulati a corpo, ai sensi dell'art. 326 della l. 2248/1865, all. F.

4. Gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale, aventi importo inferiore al limite fissato ai sensi dell'art. 23, comma 1, fatte salve le ipotesi di ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 27, o di ricorso all'appalto-concorso di cui all'art. 25, comma 4, sono sempre affidati mediante procedura aperta, cioè con l'asta pubblica ove ciascun concorrente può presentare direttamente l'offerta, ovvero mediante procedura ristretta di cui all'art. 26, sulla base del sistema di qualificazione di cui all'art. 23.

5. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli enti aggiudicatori o realizzatori,

in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:

a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di procedure aperte prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedura ristretta, di appalto-concorso o di gara informale che precede la procedura negoziata, prima della comunicazione ufficiale, da parte del soggetto appaltante o concedente, dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.

Art. 25.

Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici

1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, salvo le tassative ipotesi previste dall'art. 27, può avvenire:

a) col criterio del prezzo più basso, nel caso di ricorso a procedura aperta, cioè ad asta pubblica, ovvero di ricorso a procedura ristretta mediante licitazione privata;

b) col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla valutazione comparata di cui al comma 3, nel caso di ricorso alla procedura dell'appalto concorso.

2. Al fine dell'identificazione del prezzo più basso, ai sensi del comma 1, lett. a), nei contratti da stipulare a misura l'offerta deve essere formulata sulla base dei prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici. Il prezzo complessivo offerto è rappresentato dalla somma dei prezzi unitari indicati per ciascuna voce corrispondente alla lista delle categorie dei lavori e forniture, definita nei documenti di gara e corredata dalla dichiarazione di accettazione della progettazione esecutiva prevista dall'art. 15, comma 1. Nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato sulla base dell'indicazione del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara, sempre corredata dalla dichiarazione di accettazione della progettazione esecutiva prevista dall'art. 15, comma 1. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, secondo quanto stabilito dall'art. 326, comma 2, della legge 2248/1865, all. F.

3. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 1, lett. b), prende in considerazione, congiuntamente al prezzo computato in base al comma 2, le proposte migliorative offerte dai concorrenti con riferimento ai tempi di ultimazione dei lavori, alle cauzioni e coperture assicurative, nonché al periodo di garanzia per le componenti impiantistiche e alla struttura organizzativa prevista per l'esecuzione del lavoro pubblico.

4. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene sempre con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) il prezzo;

b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;

c) gli ulteriori requisiti previsti dal comma 3;

d) il costo di utilizzazione e di manutenzione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il bando di gara ovvero la lettera d'invito e, comunque, il capitolato speciale d'appalto devono indicare le modalità di attribuzione del punteggio in forma percentuale da attribuire a ciascun elemento di giudizio e la formula numerica con la quale individuare l'offerta più vantaggiosa. L'ordine di importanza degli elementi di giudizio deve risultare da una proposta motivata del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, che deve essere approvata (dall'amministrazione aggiudicatrice contestualmente alla progettazione, preliminare o esecutiva, a seconda che si tratti di appalto — concorso ovvero di procedura aperta o ristretta aggiudicate con il criterio di cui al comma 1, lett. b)). Tale proposta deve altresì contenere una puntuale indicazione delle ragioni eccezionali che possono eventualmente indurre a non attribuire la prevalenza di punteggio alla valutazione della componente economica.

6. Negli stessi casi di cui ai commi 3 e 4, l'aggiudicazione è affidata ad una commissione giudicatrice nominata, successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte, dall'organo compe-

tente nel rispetto dei criteri di imparzialità e di competenza che, sulla base della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, sono puntualizzati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Nel caso di affidamento di appalti mediante il criterio del prezzo più basso, di cui al comma 1, lett. a), l'accertamento dell'anormalità delle offerte avviene secondo le modalità di cui all'art. 30 della dir. 93/37/CEE. Tale accertamento è obbligatorio per tutti gli appalti pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e con riferimento a tutte le offerte ammesse. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici, nonché gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, possono prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, che complessivamente rappresentino almeno il settantacinque per cento dell'importo posto a base d'asta nel bando di gara.

8. Per i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori, ai fini dell'accertamento dell'anormalità delle offerte, sono tenuti a verificare prima dell'aggiudicazione definitiva l'offerta che ha presentato il prezzo più basso. La verifica è effettuata confrontando l'offerta con i prezzi minimi di riferimento riscontrabili nell'elenco prezzi di cui all'art. 42 e valutando le giustificazioni prodotte dall'offerente relativamente alle sole voci di prezzo che si discostano per difetto dal minimo di riferimento. Il coordinatore, verificata l'offerta con esito positivo, autorizza l'aggiudicazione definitiva, mentre, in caso di esito negativo, sottopone ad analogha verifica l'offerta che segue in graduatoria fino ad individuare l'offerta non anomala.

9. Entro un mese dall'entrata in vigore dell'elenco prezzi di cui all'art. 42, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina le modalità di applicazione della procedura di valutazione delle offerte anomale ai sensi del comma 8.

10. La procedura di valutazione dell'anormalità delle offerte deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla data dell'esperimento della gara a cura del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.

11. Ai fini della verifica dell'anormalità delle offerte di cui ai commi 7 e 8, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori assumono come criterio di riferimento l'elenco prezzi approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 42, comma 1.

12. Nelle procedure aperte e ristrette, ove sia previsto il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, lett. a), l'ufficiale rogante o il seggio di gara investiti dall'amministrazione aggiudicatrice provvedono direttamente all'aggiudicazione definitiva del contratto dopo aver verificato la regolarità e la completezza della documentazione e dopo aver espletato le procedure di valutazione dell'anormalità dell'offerta. Il provvedimento di aggiudicazione vincola direttamente l'aggiudicatario e vincola l'amministrazione aggiudicatrice solo in seguito al provvedimento assunto dal dirigente competente ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 45/1995 o, per gli enti diversi dalla Regione, dal competente organo deliberativo che interviene nei successivi trenta giorni. Entro quindici giorni dall'esecutività del provvedimento, l'organo competente alla stipulazione del contratto invita l'aggiudicatario per la sottoscrizione del testo che riproduce le condizioni contrattuali.

13. Nella procedura aperta o ristretta, ove sia previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 1, lett. b), nonché nell'appalto-concorso, nella procedura negoziata e nella concessione di lavori pubblici, l'aggiudicazione definitiva avviene sempre con provvedimento del dirigente competente o del competente organo deliberativo su proposta della commissione giudicatrice che deve pronunciarsi entro trenta giorni. Entro quindici giorni dall'esecutività del provvedimento di approvazione l'organo competente invita l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto.

Art. 26.

Procedura ristretta

1. Per l'affidamento con la procedura ristretta di lavori pubblici di importo superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 23, comma 1, il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a trentuno. Qualora il numero dei candidati sia superiore a trentuno, prima di procedere all'esame dei requisiti di prequalificazione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori procedono alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati.

2. Per l'affidamento di lavori pubblici di interesse regionale aventi importo inferiore al limite stabilito per l'iscrizione all'albo di preselezione di cui all'art. 23, comma 1, ovvero ricompresi negli ex settori esclusi di cui alla dir. 93/38/CEE e al D.Lgs. 158/1995, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori redigono esclusivamente la lettera di invito che dev'essere inviata a tutte le imprese iscritte all'albo regionale di preselezione in relazione alla specifica tipologia dei lavori, nonché all'importo dei medesimi. Al fine di garantire la corretta concorrenzialità, il numero dei candidati invitati alla singola gara non dev'essere inferiore a sei. Qualora il numero delle imprese iscritte all'albo di cui all'art. 23 aventi i requisiti sia inferiore a sei, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori integrano il bando di preinformazione di cui all'art. 8, comma 12, con la pubblicazione di uno specifico avviso al fine di consentire la partecipazione alla gara anche alle imprese non iscritte all'albo regionale. In tal caso, il numero dei candidati da invitare dev'essere ricompreso tra un minimo di sei ed un massimo di ventuno. Qualora il numero di candidati sia superiore a ventuno, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla scelta secondo le modalità di cui al comma 1, fatto salvo l'invito delle imprese risultanti iscritte all'albo di cui all'art. 23.

3. Nella procedura di cui al comma 2, il termine previsto dalla lettera di invito per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni a decorrere dalla data di invio della stessa lettera di invito. Tale termine può essere ridotto a quindici giorni nel caso in cui il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, certifichi la sussistenza di una situazione di urgenza che renda impossibile utilizzare il predetto termine di quaranta giorni.

Art. 27.

Procedura negoziata

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, nonché gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, possono affidare gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale superiori alla soglia comunitaria mediante procedura negoziata, preceduta o meno dalla pubblicazione del bando di gara, nel rispetto delle disposizioni comunitarie di cui all'art. 7 della dir. 93/37/CEE.

2. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore alla soglia comunitaria e superiore a 150.000 ECU, IVA esclusa, l'affidamento a procedura negoziata può avvenire nelle medesime ipotesi di cui al comma 1, ovvero nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma 5. Tale affidamento è preceduto da una gara informale alla quale devono essere invitati almeno sei concorrenti con precedenza assoluta per le imprese iscritte all'albo di preselezione di cui all'art. 23.

3. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale inferiori a 150.000 ECU, IVA esclusa, l'affidamento a procedura negoziata può avvenire nelle ipotesi previste dalla normativa sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato). Tale affidamento è preceduto dalla gara informale di cui al comma 2.

4. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui all'art. 41 del regio decreto 827/1924. Qualora il lavoro in corso risultasse sostanzialmente modificato, il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti.

5. Gli affidamenti di appalti mediante procedure negoziate di cui al comma 1 possono essere deliberati dalle amministrazioni aggiudicatrici soltanto sulla base di una motivata proposta o di un motivato parere del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. I relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

6. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti con procedura negoziata devono possedere i requisiti di cui alla presente legge per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedure aperte o ristrette. Per altro, laddove le imprese iscritte nell'albo regionale di preselezione di cui all'art. 23 non siano in numero sufficiente ad integrare il numero minimo stabilito nel comma 2, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad invitare imprese non iscritte purché in possesso dei requisiti necessari per una pronta e sollecita esecuzione del lavoro pubblico.

7. Nessun lavoro pubblico può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

Art. 28.

Soggetti ammessi alle gare

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), e successive modificazioni, e i consorzi fra le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato);

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consorziali ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, tra imprese individuali, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra soggetti di cui alle lett. a), b) e c) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi dei concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lett. a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;

f) altri soggetti consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e statali.

2. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di lavori ai soggetti di cui al comma 1, lett. b) e c), devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate. I requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché dell'organico medio annuo, sono computati cumulativamente con riferimento alla totalità delle imprese consorziate.

3. È vietata la contestuale partecipazione delle imprese consorziate di cui al comma 1, lett. c), alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici, in qualunque forma diversa rispetto al consorzio stabile costituito. È vietato ai singoli consorzi stabili costituire, tra loro, o con terzi, consorzi e associazioni temporanee ai sensi del comma 1, lett. b), ~~d)~~ ed e), nonché più di un consorzio stabile.

4. Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici le società aventi una struttura finalizzata alla prestazione di servizi di ingegneria o di architettura e comunque inerenti a qualunque fase del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.

5. La Regione, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, promuove la costituzione di consorzi stabili fra le imprese iscritte all'albo di cui all'art. 23, al fine di favorire la realizzazione di strutture comuni di impresa destinate all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale. È in ogni caso facoltà dei consorzi stabili fare eseguire i lavori anche tramite affidamento ad imprese ad essi consorziate munite della necessaria capacità tecnica, che deve essere verificata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. Tale affidamento non costituisce subappalto. Resta ferma la responsabilità solidale degli stessi associati nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore o realizzatore, nonché nei confronti del soggetto destinatario finale del lavoro pubblico.

6. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 23, i consorzi stabili possono presentare la somma dei requisiti posseduti dalle singole imprese associate.

7. Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti, di cui al comma 1, lett. d), ovvero di consorzi di concorrenti di cui alle lett. b) ed e), l'offerta dei concorrenti associati o dei consorzati determina la loro responsabilità solidale per l'intero lavoro pubblico. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

8. Nel caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro la responsabilità del consorzio medesimo e delle cooperative ad esso consorziate, nonché le forme di partecipazione alla gara sono disciplinate in conformità alla vigente normativa nazionale.

9. Le associazioni temporanee possono essere strutturate:

a) in forma orizzontale, per l'esecuzione di lavori omogenei;

b) in forma verticale, per l'esecuzione di lavori ove il bando di gara configuri tipologie di opere scorporabili;

c) in forma combinata, ove la complessità dei lavori renda possibile l'utilizzo simultaneo delle due forme.

10. La responsabilità solidale di cui al comma 7 vale per tutti i concorrenti associati o consorzati che si siano riuniti in forma orizzontale per l'esecuzione di lavori omogenei ovvero, nell'ambito della forma combinata di cui al comma 9, lett. c), per l'esecuzione delle tipologie dei lavori prevalenti. Per gli assuntori di lavori scorporabili, come definiti dall'art. 13, comma 8, della legge 109/1994, la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale all'interno della medesima tipologia di lavori, nel caso di ricorso alla forma combinata di cui al comma 9, lett. c).

11. Nelle procedure ristrette e negoziate di cui all'art. 24, i concorrenti debbono essere rigorosamente individuati nella fase di prequalificazione sulla base del possesso dei requisiti fissati dal bando di gara. I concorrenti, qualificatisi congiuntamente o separatamente in relazione all'integrale possesso di tali requisiti, possono tuttavia presentare un'offerta in forma congiunta, con le modalità di cui al comma 12. Resta altresì ferma la possibilità di presentare un'offerta in forma congiunta per i concorrenti qualificatisi separatamente nell'albo di cui all'art. 23.

12. In ogni caso i concorrenti che intendano presentare la loro offerta nelle forme riunite di cui al comma 1, lett. d) ed e), e che abbiano superato la fase di prequalificazione debbono accompagnarla con la presentazione di un atto pubblico avente ad oggetto il conferimento di un mandato collettivo speciale con rappresentanza al concorrente che assume la qualifica di capogruppo, esprimendo l'offerta in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.

13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, sono vietati le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee e i consorzi di cui al comma 1, concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.

14. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 13 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione dalle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

15. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali e nei casi di cui all'art. 13, comma 7, della legge 109/1994, è obbligatoria un'associazione temporanea di forma verticale o combinata, di cui al comma 9, salva l'ipotesi del possesso integrale dei requisiti in capo ad un concorrente in forma singola.

16. Fatti salvi i requisiti soggettivi di ammissione alla gara previsti, a pena di esclusione, dagli art. 22 e 23, che devono essere posseduti da ciascun concorrente, nel caso di associazioni temporanee o di consorzi di cui al comma 1, le cauzioni e le garanzie, nonché gli ulteriori requisiti oggettivi di capacità tecnica ed economico-finanziaria possono essere soddisfatti cumulativamente, fermo restando che, nel caso di forme verticali o combinate di cui al comma 9, lett. b) e c), i requisiti devono essere connessi all'esecuzione delle singole tipologie dei lavori.

17. La quota di partecipazione dei singoli soggetti alle associazioni temporanee ed ai consorzi, di cui al comma 1, lett. d) ed e), non può essere superiore alla rispettiva capacità esecutiva accertata nella fase di prequalificazione. Il soggetto che partecipa alla gara in riunione di imprese e che non possiede l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le classifiche o categorie richieste dal bando non può eseguire lavori in misura superiore alla quota del venti per cento.

Capo V

CONTENUTO DEI CONTRATTI RELATIVI AL CICLO DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 29.

Capitolati d'oneri per i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, gli schemi-tipo di capitolato d'oneri, predisposti dalla commissione di cui all'art. 19, comma 11, per ciascuna tipologia dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura previsti nel ciclo di realizzazione dei lavori pubblici. In assenza della proposta, la Giunta regionale individua gli esperti ai quali affidare la redazione degli schemi-tipo di capitolato d'oneri.

2. I capitolati d'oneri, di cui al comma 1, devono rispettare i seguenti principi:

- a) descrizione dettagliata delle prestazioni richieste in relazione alle loro tipologie ed ai relativi tempi di esecuzione;
- b) definizione del numero minimo degli elaborati progettuali richiesti;
- c) previsione delle modalità di redazione degli elaborati in relazione al grado di specificità richiesto per il singolo livello di progettazione di cui agli art. 11, 12, 13 e 14, nonché alla ricognizione ed al rispetto delle normative applicabili alla prestazione del servizio;
- d) previsione di relazioni sullo stato di avanzamento nell'espletamento del servizio in relazione al livello di specificità del servizio stesso;
- e) modalità di approvazione degli elaborati progettuali da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
- f) indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo, fermo restando che qualora l'amministrazione decida di interrompere il ciclo di realizzazione dopo uno dei tre livelli di progettazione, le prestazioni professionali eseguite devono essere liquidate entro sei mesi dalla data dell'avvenuta consegna degli elaborati. In ogni caso, tali corrispettivi devono essere liquidati entro diciotto mesi dalla suddetta data;
- g) indicazione delle modalità di escussione delle polizze assicurative;
- h) indicazione delle penali applicabili in caso di ritardo nella consegna degli elaborati previsti;
- i) indicazione delle cause di risoluzione dell'incarico;
- l) indicazione delle prestazioni accessorie che l'amministrazione aggiudicatrice intende richiedere nel corso delle successive fasi del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, per i quali non devono essere previste maggiorazioni rispetto al corrispettivo pattuito;
- m) indicazione del contenuto minimo della polizza assicurativa prevista per le responsabilità professionali;
- n) modalità di integrazione delle prestazioni nel caso di servizi aventi natura multidisciplinare e individuazione della persona fisica responsabile della predetta integrazione;
- o) indicazione delle sanzioni a fronte dell'inosservanza del divieto di cui all'art. 19, comma 3.

Art. 30.

Capitolati generali e speciali per l'esecuzione di appalti di lavori pubblici

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato dal Consiglio regionale, in forma di regolamento, il capitolato generale per i lavori pubblici di competenza della Regione. Tale capitolato generale è articolato in norme cogenti, applicabili a tutte le

amministrazioni aggiudicatrici, nonché a tutti gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, e in norme derogabili per i soggetti diversi dalla Regione.

2. Il capitolato generale di cui al comma 1 si applica automaticamente agli appalti aggiudicati dai soggetti diversi dalla Regione che siano privi del loro capitolato generale e per quanto ivi non espressamente derogato nei limiti consentiti dal comma 1.

3. Per la realizzazione di ciascun lavoro pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori devono procedere alla predisposizione di un capitolato speciale che deve contenere i seguenti elementi:

- a) descrizione dell'intervento nel suo complesso;
- b) designazione delle diverse categorie di lavori con il relativo importo;
- c) definizione specifica dell'oggetto contrattuale; con particolare riferimento all'organizzazione del cantiere, al presidio della sicurezza ed alla tempistica di esecuzione dei lavori;
- d) identificazione di tutti i documenti progettuali relativi alle opere oggetto del contratto;
- e) definizione dei ruoli e dei rapporti intercorrenti tra il coordinatore del ciclo, il progettista, l'appaltatore, la direzione lavori ed il collaudatore o la commissione di collaudo, con l'indicazione dei legali rappresentanti;
- f) indicazione della periodicità e delle modalità con le quali devono essere fornite, al coordinatore del ciclo, le informazioni inerenti all'avanzamento tecnico delle attività di cantiere e delle forniture, alle eventuali variazioni della data di ultimazione finale, nonché dei termini intermedi ed eventuali variazioni del costo complessivo dell'appalto, alla presentazione di riserve, nonché ad ogni altro mutamento delle originarie pattuizioni contrattuali;
- g) identificazione delle specifiche competenze del coordinatore e della direzione lavori in relazione all'esame delle varianti in corso d'opera ed alla tutela dei contenuti funzionali, tecnici ed economici del lavoro pubblico oggetto dell'appalto;
- h) elencazione della documentazione che l'appaltatore è tenuto a predisporre in sede di presentazione dell'offerta ovvero in sede di aggiudicazione, con particolare riferimento al programma dettagliato dei lavori, alla logistica di cantiere, ai sistemi di controllo della qualità, ai sistemi di controllo della sicurezza, ai sistemi di calcolo degli avanzamenti, alla manodopera necessaria, con il grado di esaurività e di dettaglio compatibile con la particolare natura del singolo appalto;
- i) periodicità e modalità delle relazioni sull'avanzamento lavori, che devono contenere dati sulla manodopera e sulle attrezzature presenti in cantiere;
- l) definizione delle modalità di collaudo ed accettazione delle opere con la puntuale indicazione dei casi nei quali sono ammessi i collaudi in corso d'opera;
- m) definizione delle garanzie fideiussorie e delle coperture assicurative, ad integrazione delle vigenti normative di legge;
- n) previsione delle modalità di fatturazione, di pagamento e di contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, anche al fine del versamento degli acconti, favorendo l'introduzione di sistemi di supporto informatici alternativi rispetto ai sistemi manuali;
- o) indicazione delle cause di sospensione dei lavori imputabili all'appaltatore;
- p) modalità di valutazione dei costi di fermo cantiere, ivi comprese le spese generali;
- q) previsione di penali, con puntuale indicazione dei criteri di computo, per un valore complessivo non superiore al dieci per cento del valore di contratto, con un termine massimo ammissibile per il ritardo con l'indicazione specifica delle relative sanzioni. Il valore giornaliero della penale non può in ogni caso superare l'uno per mille del valore di contratto;
- r) puntualizzazione delle modalità di approvazione dei contratti di sub appalto e di cottimo, nonché dei requisiti tecnico-organizzativi dei relativi affidatari, in attuazione del precetto generale di cui all'art. 33;
- s) modalità dell'eventuale aggiornamento dei prezzi ammessi dalle vigenti disposizioni statali e regionali;
- t) modalità di valutazione delle eventuali varianti, laddove ammissibili ai sensi dell'art. 32;

u) specificazione degli elementi previsti nell'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3;

v) modalità della corresponsione al subappaltatore o cottimista nell'ipotesi di cui all'art. 33, comma 5;

z) dichiarazione della natura sperimentale di cui all'art. 43, comma 4.

4. Nei capitolati speciali di cui al comma 3 è vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano, l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre, ovvero che indichino marchi e brevetti. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione «o equivalente», sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili, nonché allorquando ricorrano specifiche, puntuali e comprovate esigenze di ordine tecnico, economico od organizzativo dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o realizzatore. È pure vietato introdurre la generica dicitura «a scelta della direzione lavori» in sostituzione dell'identificazione di un prodotto in sede di gara.

Art. 31.

Piani di sicurezza

1. Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti previa formale costituzione dell'interessato costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano di sicurezza. Il suddetto piano dev'essere conforme alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 2 giugno 1989, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), alla direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, nonché alla relativa normativa nazionale di recepimento ed all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

2. I capitolati di cui all'art. 30 devono prevedere:

a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile della Regione;

b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lett. a) da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'ente aggiudicatario o realizzatore per le prestazioni oggetto del contratto di appalto o di concessione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa, contributiva e retributiva, rilasciata dall'appaltatore ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e verificabile dall'amministrazione presso le autorità competenti, ivi compresa la cassa edile della Regione per consentire il pagamento del saldo finale. Qualora, a seguito delle verifiche condotte, l'amministrazione riscontri difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'impresa concessionaria, appaltatrice o subappaltatrice, l'ente aggiudicatore o realizzatore sospende il pagamento dei corrispettivi ancora dovuti fino al riscontro dell'avvenuta regolarizzazione;

d) l'obbligo per l'appaltatore di consegna all'ente appaltante, tramite il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori prima della consegna dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, il coordinatore del ciclo non procede alla consegna dei lavori ed impone all'appaltatore di ottemperare a tale obbligo entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente il quale propone all'organo competente la risoluzione

del contratto. In tal caso, l'ente appaltante esecute la cauzione provvisoria di cui all'art. 34 ed affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;

e) l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto di cui all'art. 337, comma secondo, della legge 2248/1865, all. F, di presentazione del piano delle misure della sicurezza fisica dei lavoratori non oltre trenta giorni continui e di calendario dalla data di consegna dei lavori. Nel caso in cui l'appaltatore non rispetti tale obbligo, il coordinatore del ciclo provvede ai medesimi adempimenti di cui alla lett. a);

f) l'obbligo di indicare, congiuntamente alla presentazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, il nominativo del direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano stesso, ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge 55/1990;

g) la previsione della dimensione numerica richiesta per la determinazione delle rappresentanze sindacali ai fini dell'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), calcolata sulla base del programma di lavoro con riferimento al complessivo numero dei dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori presenti contemporaneamente nel cantiere, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva, nel quadro delle disposizioni sulle rappresentanze sindacali.

Art. 32.

Varianti in corso d'opera

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento;

b) per sopravvenute esigenze non comportanti alcun aumento dell'importo previsto in contratto, né alcun pregiudizio, diretto o indiretto, per la committenza;

c) per il manifestarsi di errori o omissioni della progettazione esecutiva che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione;

d) in casi previsti dall'art. 1664, comma secondo, del codice civile.

2. Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi:

a) disposti dal direttore dei lavori, purché siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per cento delle somme previste per ogni categoria di lavoro dell'appalto e non comportino un aumento della spesa complessiva prevista per la realizzazione dell'opera;

b) finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione. Tali varianti, in aumento o in diminuzione, non prevedibili al momento della stipula del contratto non devono comunque comportare una spesa superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto e devono trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e disponibile dopo l'applicazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1995/1997).

3. Qualora si renda necessaria una variante di cui al comma 1, il direttore dei lavori è tenuto a darne tempestiva comunicazione al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3 che, a sua volta, provvede a darne immediata comunicazione al progettista.

4. Il coordinatore provvede a far adeguare la progettazione, determinarne il costo, in base ai criteri di calcolo fissati dal capitolato generale, e, sentito il direttore dei lavori, le modalità di esecuzione.

5. Le motivazioni, i contenuti funzionali, tecnici, temporali ed economici degli adempimenti di cui al comma 4, sono trasmessi, previo accertamento della copertura finanziaria, dal coordinatore all'organo competente per l'autorizzazione alla spesa.

6. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 5, il coordinatore stipula con l'appaltatore un atto aggiuntivo per gli adempimenti di cui al comma 4 e ne dà comunicazione alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 per il conseguente aggiornamento degli atti programmatici e delle informazioni da trasmettere alla banca dati — osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. c), i titolari degli incarichi di progettazione sono ritenuti responsabili dei danni arrecati alla committenza in relazione sia al danno emergente che al lucro cessante. Il coordinatore predisponde una relazione illustrativa delle motivazioni che hanno impedito la rilevazione degli errori o delle omissioni, sia in sede di approvazione della progettazione esecutiva sia in sede di presentazione dell'offerta, e la trasmette all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o realizzatore che avvia le azioni di rivalsa e di escussione della polizza assicurativa di cui all'art. 34, comma 7. La responsabilità patrimoniale dei progettisti, nei limiti della garanzia prestata, si estende ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione delle varianti.

8. Il provvedimento di cui al comma 7 è trasmesso, a cura del coordinatore, alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 che provvede a darne comunicazione alla banca dati — osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41 nonché all'ordine o collegio professionale di appartenenza.

9. Ove l'importo dei lavori resisi necessari per porre rimedio agli errori od omissioni di cui al comma 1, lett. c) ecceda complessivamente l'importo originario del contratto l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore può escludere i professionisti ritenuti responsabili dall'affidamento degli appalti di servizi fino ad un massimo di due anni. Qualora la progettazione sia stata eseguita da una società, la causa di esclusione si estende anche alla persona giuridica.

10. Ai fini del comma 1, lett. c), si considerano errori di progettazione la cattiva valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica ed urbanistico-edilizia vincolante per la progettazione del lavoro pubblico e la violazione delle comuni norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

11. Qualora la relazione, di cui al comma 7, del coordinatore ponesse in evidenza la possibilità di riscontrare, in sede di presentazione dell'offerta, l'errore o l'omissione di cui al comma 1, lett. c), da parte dell'appaltatore, quest'ultimo è ritenuto corresponsabile dei danni provocati all'amministrazione che, di conseguenza, provvede all'escussione anche della polizza assicurativa di cui all'art. 34, comma 5.

12. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore impone all'appaltatore l'esecuzione dei lavori suppletivi ai prezzi contrattuali originari. Ove i lavori necessari per il completamento dell'appalto ammontino complessivamente ad un importo che ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore, può, su proposta del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, procedere alla risoluzione del contratto limitandosi al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili in cantiere, ovvero all'esecuzione in variante dei lavori fino alla concorrenza dell'importo previsto in contratto. All'eventuale gara successiva non è invitato l'appaltatore titolare del contratto oggetto della risoluzione, qualora sussista l'ipotesi di cui al comma 11; in tale caso, nessun compenso è dovuto all'appaltatore quale indennità di fermo cantiere.

Art. 33.

Subappalto

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad indicare nel bando di gara la tipologia o le tipologie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori tipologie relative a tutte le altre lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, anch'esse con il relativo importo e già individuate ed esplicitate in sede di redazione della progettazione esecutiva. Tutte le lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili ed affidabili in cottimo. Per quanto riguarda la tipologia o le tipologie prevalenti, il bando di gara o la lettera di invito e, comunque, il capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 30, definiscono la quota parte subappaltabile in misura eventualmente diversificata a seconda delle tipologie medesime, ma in ogni caso fino ad un massimo del trenta per cento. Laddove, peraltro, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore ravvisi la sussistenza di particolari ragioni che rendano opportuno escludere totalmente il ricorso al subappalto nella tipologia o nelle tipologie prevalenti, su proposta motivata del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, possono inserire tale divieto nel bando di gara o nella lettera di invito.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni;

a) che i concorrenti abbiano indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di lavoro che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'appaltatore provveda ad inoltrare al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, la richiesta di autorizzazione e la bozza di contratto entro i trenta giorni precedenti alla data prevista per l'inizio della prestazione del subappaltatore;

c) che il contratto di subappalto contenga riferimenti espliciti alle prescrizioni normative e contrattuali dei lavori oggetto del subappalto, con particolare riferimento alla qualità, ai tempi ed alle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, nonché allo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'appaltatore;

d) che l'appaltatore sia in grado di dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o realizzatore la disponibilità di sistemi e di strutture di supervisione, di supporto e di controllo dell'attività del subappaltatore, idonei al soddisfacimento del contenuto del contratto principale in relazione alle specifiche tipologie dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo;

e) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso degli stessi requisiti richiesti per la qualificazione dell'appaltatore, limitatamente ai lavori oggetto del contratto di subappalto o di cottimo;

f) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e successive modificazioni;

g) che l'appaltatore provveda, entro il termine di venti giorni dalla stipulazione del contratto di subappalto o di cottimo, e comunque entro e non oltre novanta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto di lavoro pubblico, alla consegna di copia autentica del contratto di subappalto o di cottimo al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, corredata dalla dichiarazione di regolarità contributiva di cui all'art. 31, comma 2, lett. c);

h) che l'appaltatore garantisca l'adempimento, da parte di tutti i subappaltatori o cottimisti, degli obblighi ai quali gli stessi sono tenuti in materia di osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore in vigore, in materia di denuncia e versamenti contributivi di cui all'art. 18 della legge 55/1990 ed in materia di adempimenti per la sicurezza di cui all'art. 18, comma 8 della legge 55/1990 e all'art. 31 della presente legge.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che prevedono lavori in subappalto superiori a quanto stabilito nel comma 1.

4. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, di cui all'art. 4, comma 3, accerta le condizioni di cui al comma 2 e provvede, con atto motivato, ad autorizzare il subappalto, previa verifica dell'eventuale anomalia dei prezzi di subappalto ai sensi dell'art. 25, commi 8 e 9, fermo restando quanto disposto dall'art. 47, comma 5.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, in caso di comprovata inadempienza dell'appaltatore verso il subappaltatore o il cottimista, provvedono alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista dell'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d'appalto, diminuito dell'eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o di cottimo. Il capitolato d'appalto di cui all'art. 30 deve prevedere le modalità di espletamento della suddetta corresponsione. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'amministrazione aggiudicatrice la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento che dev'essere vistata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle ulteriori attività equiparate al subappalto dalla normativa statale.

Art. 34.

Cauzioni e coperture assicurative

1. Fermo restando il rinvio alla normativa statale di cui all'art. 15, comma 7, al fine di tutelare l'amministrazione aggiudicatrice dai danni che potrebbero derivarle dalla mancata sottoscrizione del contratto d'appalto di lavori pubblici, per fatto e colpa dell'aggiudicatario, i soggetti di cui all'art. 3 provvedono a richiedere ai concorrenti, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la costituzione di una cauzione pari al due per cento dell'importo posto a base d'asta, IVA esclusa, fino a 300.000 ECU ed al cinque per cento per importi superiori. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a restituire tale cauzione ai concorrenti che non risultano aggiudicatari, entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva. Per l'aggiudicatario tale cauzione risulta automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. In caso di aggiudicazione mediante appalto-concorso ai sensi dell'art. 25, comma 4, tale cauzione è mantenuta sino all'approvazione della progettazione esecutiva ai sensi del medesimo articolo.

2. L'esecutore dei lavori, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una cauzione definitiva di importo conforme alle previsioni della vigente normativa statale e comunque non inferiore al dieci per cento del valore del contratto, IVA esclusa. La mancata costituzione di tale cauzione determina l'affidamento dell'appalto o della concessione in favore del concorrente che segue nella graduatoria, nonché l'incameramento della cauzione provvisoria di cui al comma 1 prestata dall'aggiudicatario inadempiente. La cauzione copre gli oneri conseguenti al mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di accettazione delle opere di cui all'art. 17, ovvero trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'amministrazione aggiudicatrice abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo. La cessazione degli effetti, nel caso di garanzie prestate mediante fidejussioni assicurative o bancarie, opera automaticamente anche nei confronti dell'istituto emittente, indipendentemente dalla restituzione dei certificati da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Nell'ipotesi prevista dall'art. 25, comma 4, la cauzione definitiva deve essere costituita entro dieci giorni dalla avvenuta approvazione della progettazione esecutiva ai sensi del medesimo art. 25.

3. Nei casi di accettazione parziale delle opere, la cauzione di cui al comma 2 può essere proporzionalmente diminuita.

4. L'esecutore dei lavori è tenuto altresì a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di pari importo. Tale garanzia è ridotta proporzionalmente all'assorbimento dell'anticipazione con i pagamenti in acconto corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori.

5. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede d'offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo con esito positivo ovvero nei termini di cui al comma 2. Nei casi in cui è previsto un periodo di garanzia, tale polizza assicurativa deve essere sostituita da una polizza equivalente, che tenga indenni i soggetti di cui al presente comma da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere in garanzia o agli interventi relativi alla loro eventuale sostituzione o rifacimento. Tale polizza cessa di avere efficacia con l'accettazione del lavoro pubblico, fatti salvi gli effetti stabiliti nel comma 2.

6. Per i lavori il cui importo superi l'ammontare fissato dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione di cui all'art. 23, comma 1, l'appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di accettazione, una polizza indennitaria secondo le modalità e le condizioni stabilite dalle vigenti norme nazionali ed a partire dalla data di entrata in vigore di tali norme.

7. Secondo quanto disposto dagli art. 19, 20 e 21, il progettista o i progettisti, a far data dall'affidamento del servizio relativo alla progettazione esecutiva, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, devono produrre la dichiarazione di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, con decorrenza dall'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento al lavoro progettato ed oggetto delle procedure di gara medesime. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per varianti di cui all'art. 32, rese necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori progettati con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al venti per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

8. La mancata presentazione da parte dei progettisti della dichiarazione di cui al comma 7 impedisce alle amministrazioni la sottoscrizione del contratto, con la conseguente sostituzione del soggetto affidatario.

Capo VI

REGIMI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 35.

Concessioni di lavori pubblici

1. I lavori pubblici da realizzare con il concorso del capitale privato possono essere altresì affidati in concessione. La concessione deve avere ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la gestione delle opere. La controprestazione a favore del concessionario deve consistere unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'opera. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non può superare il cinquanta per cento dell'importo totale delle opere e il cui pagamento avviene contestualmente all'attestazione di cui al comma 10.

2. Nel caso di affidamento in concessione le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute alla redazione della progettazione preliminare di cui all'art. 12, che costituisce riferimento per lo svolgimento della procedura ristretta di cui al comma 5.

3. La redazione della progettazione definitiva di cui all'art. 13 è svolta dai concorrenti nell'ambito della predetta gara, contribuisce alla scelta del concessionario e costituisce riferimento per la stipulazione della convenzione di concessione.

4. La redazione della progettazione esecutiva di cui all'art. 14 avviene a cura e a spese del concessionario, che ne cura la trasmissione al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, per la verifica di conformità con le precedenti fasi di progettazione, nonché col contenuto della convenzione di concessione. Tale verifica costituisce il presupposto per lo svolgimento delle eventuali gare di appalto di cui al comma 8 e, comunque, per l'inizio dei lavori.

5. Le concessioni di lavori pubblici sono affidate esclusivamente mediante procedura ristretta col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

- a) il valore economico e finanziario della controprestazione;
- b) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- c) il tempo di esecuzione dei lavori;
- d) gli ulteriori requisiti di cui all'art. 25, comma 4;
- e) la durata della concessione;
- f) la qualità del servizio in gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.

6. Alle procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici si applicano, se compatibili, le disposizioni in tema di appalto-concorso di cui all'art. 25.

7. I concessionari di lavori pubblici, che siano in possesso dei requisiti di cui agli art. 22 e 23, possono eseguire direttamente i lavori rientranti nell'oggetto della concessione, nei limiti in cui ciò è ammesso dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

8. L'affidamento in appalto dei lavori che il concessionario intende far eseguire a terzi avviene sulla base della vigente normativa comunitaria e nazionale e della presente legge.

9. Le opere oggetto di concessione devono essere sottoposte al collaudo di cui all'art. 17 a cura e a spese del concessionario. Il collaudo deve altresì verificare il rispetto del contenuto della convenzione di concessione. A tal fine, l'amministrazione aggiudicatrice, anche in assenza di espresse previsioni della convenzione, deve comunque poter nominare uno o più collaudatori di sua fiducia.

10. In ogni caso, il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, anche avvalendosi di strutture interne ed esterne all'amministrazione, deve attestare la rispondenza delle opere collaudate al contenuto della convenzione. Tale attestazione costituisce condizione per l'inizio della gestione dell'opera oggetto della concessione.

11. All'affidamento delle concessioni di lavori pubblici, nonché all'eventuale affidamento di appalti ad imprese terze si applicano le disposizioni previste dall'art. 41 per la trasmissione dei dati alla banca dati — osservatorio dei lavori pubblici.

12. Le amministrazioni aggiudicatrici restano comunque estranee a tutti i rapporti del concessionario con appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intersocietari tra il concessionario e detti soggetti, senza che sia configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, dell'amministrazione concedente.

Art. 36.

Società a partecipazione pubblica.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 35, comma 1, possono altresì utilizzare, in alternativa alla concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, le forme di società a partecipazione pubblica previste dalla normativa statale e regionale. Tali società non possono realizzare direttamente i lavori pubblici rientranti nella sfera di competenza degli enti pubblici che ne siano soci o che esercitino comunque su di essa un'influenza dominante ai sensi della vigente normativa statale.

2. I lavori pubblici necessari per l'espletamento dell'oggetto sociale delle società di cui al comma 1 sono sempre affidati in appalto secondo le procedure disciplinate dalla presente legge. Ai cicli di realizzazione di detti lavori pubblici si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, con l'avvertenza che al concessionario si sostituisce la società di cui al comma 1.

Art. 37.

Realizzazione di lavori pubblici con capitale di rischio privato

1. Al fine della realizzazione di infrastrutture pubbliche idonee a soddisfare un bisogno collettivo, senza oneri finanziari a carico della Regione ovvero di altra amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 3, comma 2, il soggetto promotore di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), può promuovere la realizzazione dell'opera interamente a proprie spese, mediante l'affidamento di una concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, ovvero la costituzione di una società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36.

2. L'offerta può riguardare la realizzazione di un'opera mediante l'integrazione o lo sviluppo di una progettazione definitiva o esecutiva già nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero può concernere la realizzazione di un'opera sulla base di una nuova progettazione, a cominciare dal livello preliminare. In entrambi i casi, la proposta deve indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione della progettazione medesima, corredata di un piano economico-finanziario con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte. Detto importo è comprensivo anche dei diritti di ingegno di cui agli art. 2578 e seguenti del codice civile.

3. L'offerta è inammissibile qualora il suo contenuto non risulti conforme agli strumenti urbanistici vigenti, approvati e adottati, nonché agli atti pianificatori in tema di lavori pubblici di cui alla presente legge.

4. Il soggetto promotore è tenuto alla pubblicazione dell'offerta per estratto, secondo le modalità previste per i bandi di gara di importo corrispondente in base alla presente legge, nonché alla vigente normativa comunitaria e nazionale. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'ultimo degli avvisi di cui al presente comma, chiunque può presentare osservazioni sull'offerta e sull'eventuale progettazione ad essa acclusa.

5. Nel caso di più proposte fra loro incompatibili, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad assicurare la preferenza alla proposta che assicuri il maggior vantaggio patrimoniale per l'amministrazione aggiudicatrice, il miglior contributo allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali ed il minor impatto sull'ambiente, secondo parametri obiettivi e trasparenti desumibili dagli atti pianificatori in tema di lavori pubblici di cui alla presente legge.

6. Laddove l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto delle osservazioni presentate in base al comma 4, ritenga di accogliere la proposta presentata dal soggetto promotore, eventualmente prescelto in base al comma 5, essa procede all'indizione di una pubblica gara per l'affidamento della concessione di lavori pubblici ovvero per la selezione dei soci privati in seno alla società a partecipazione pubblica, nel rispetto della disciplina generale dettata dalla presente legge nonché dalle ulteriori disposizioni, comunitarie e nazionali, di volta in volta applicabili, così come integrate dai commi 7, 8, 9 e 10.

7. I partecipanti alla pubblica gara, ad eccezione del soggetto promotore, devono versare, in aggiunta ad ogni altra prescrizione, una cauzione, in una delle forme previste dalla presente legge, in misura pari alle spese quantificate in base al comma 2.

8. Nell'ambito della pubblica gara, il soggetto promotore ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione di lavori pubblici o sulla selezione dei soci privati in seno alla società a partecipazione pubblica nel rispetto delle condizioni dell'offerta risultata vincente. Le modalità e i tempi per l'eventuale esercizio della prelazione sono predeterminati nel bando di gara.

9. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 8, il soggetto promotore ha diritto al pagamento, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dell'importo quantificato in base al comma 2.

10. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 8, il soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma pari al cinquanta per cento del medesimo importo quantificato in base al comma 2, a titolo di rimborso forfetario per le spese da questo sostenute per la partecipazione alla gara.

Art. 38.

Realizzazione da parte della Regione di lavori in economia di competenza degli enti locali

1. I lavori pubblici di competenza degli enti locali di importo superiore a 20.000 ECU, finalizzati a garantire la sicurezza e la continuità funzionale dell'opera, aventi caratteristica di urgenza ovvero di frammentarietà, possono, data la loro natura, essere eseguiti in economia direttamente dalla Regione.

2. Qualora sussistano i presupposti di cui al comma 1, verificati tramite la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, la Giunta regionale delibera la realizzazione dei suddetti lavori.

3. Sono esclusi dalla possibilità di cui al comma 1 lavori di pronto intervento.

Capo VII

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 39.

Competenze degli organi regionali

1. Per quanto attiene alla Regione, l'attività connessa all'intero ciclo di realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale, di cui alla presente legge, è attribuita alla competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale, del Presidente della Giunta regionale, degli assessori regionali e dei dirigenti della Regione.

2. Spetta al Consiglio regionale:

a) l'approvazione della delibera programmatica di cui all'art. 6, comma 1;

b) l'approvazione del piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6, comma 2;

c) l'approvazione del programma regionale di previsione di cui all'art. 7;

d) l'approvazione del capitolato generale per l'esecuzione di appalti di lavori pubblici di cui all'art. 30, commi 1 e 2.

3. Spetta alla Giunta regionale:

- a) l'adozione della delibera programmatica di cui all'art. 6, comma 2, e del programma regionale di previsione di cui all'art. 7;
- b) l'adozione e l'approvazione del programma regionale operativo di cui all'art. 8;
- c) l'approvazione delle progettazioni, di altri elaborati tecnici, nonché dei capitolati d'onere tipo e dei capitolati speciali tipo;
- d) l'assunzione delle deliberazioni a contrarre indicanti il fine, l'oggetto, la forma del contratto, le modalità di scelta del contraente e la copertura della relativa spesa;
- e) l'istituzione dell'albo regionale di preselezione, nonché la determinazione dei limiti dell'importo dei lavori di interesse regionale relativi al funzionamento dell'albo di cui all'art. 23, comma 1;
- f) l'assunzione dei provvedimenti per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 32;
- g) l'istituzione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'art. 17;
- h) l'istituzione della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40;
- i) l'istituzione e l'organizzazione della banca dati — osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41;
- l) l'istituzione del sistema di certificazione della qualità di cui all'art. 44;
- m) l'adozione dell'elenco prezzi di cui all'art. 42;
- n) l'assunzione di ogni altro provvedimento previsto dalla presente legge e non attribuito esplicitamente ad altri organi della Regione o ai dirigenti.

4. Spetta agli assessori regionali competenti:

- a) formulare le proposte da inoltrare alla Giunta regionale, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, per la redazione del piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6, del programma regionale di previsione di cui all'art. 7 e del programma regionale operativo di cui all'art. 8;
- b) sovrintendere alla redazione degli studi di cui all'art. 6, nonché delle progettazioni di cui agli art. 7 e 8;
- c) predisporre gli schemi di settore, di sviluppo e di previsione, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40;
- d) istruire i provvedimenti per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 32 e ogni altro provvedimento proposto alla Giunta regionale.

5. Spetta al Presidente della Giunta regionale stipulare e sottoscrivere i contratti di appalto pubblico di lavori e di appalto pubblico di servizi. Tale compito può essere delegato, in via generale o con riferimento ai singoli contratti, ai dirigenti regionali preposti ai singoli lavori pubblici.

6. Spetta ai dirigenti della Regione:

- a) l'adozione dei bandi di gara dei capitolati speciali d'appalto, nonché l'invito alle procedure concorsuali previste dalla presente legge;
- b) la presidenza alle procedure di gara con l'assunzione della veste di ufficiale rogante o di presidente del seggio di gara nelle procedure di gara di carattere automatico di cui all'art. 25, comma 12;
- c) l'adozione degli atti relativi ai lavori pubblici da eseguirsi in economia;
- d) lo svolgimento delle altre attribuzioni ad essi espressamente demandate da disposizioni della presente legge, fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 45/1995.

Art. 40.

Struttura centrale di coordinamento

1. Con deliberazione della Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 45/1995, presso l'Assessorato dei lavori pubblici, una struttura centrale di coordinamento per il supporto ai singoli coordinatori del ciclo di realizzazione di lavori pubblici di cui all'art. 4, comma 3.

2. La struttura centrale di coordinamento di cui al comma 1 svolge funzioni di assistenza all'attività degli assessorati della Regione autonoma Valle d'Aosta preposti alla realizzazione di lavori pubblici,

al fine di assicurare uniformità di comportamento tramite procedure standardizzate conformi ai principi ed alle disposizioni della presente legge.

3. Compete alla struttura centrale di coordinamento, di cui al comma 1, organizzare l'attività necessaria per:

- a) la raccolta e la composizione degli schemi di settore, di sviluppo e di previsione, e di tutta la documentazione utile alla redazione del piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6, del programma regionale di previsione di cui all'art. 7, e del programma regionale operativo di cui all'art. 8;
- b) il coordinamento delle proposte dei vari assessorati e la segnalazione agli stessi delle eventuali incompatibilità al fine di ricercare le necessarie soluzioni;
- c) l'invio delle informazioni inerenti ai singoli atti pianificatori alla banca dati — osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41;
- d) la verifica prevista dalla disciplina di valutazione degli interventi di cui all'art. 10;
- e) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo regionale di preselezione di cui all'art. 23;
- f) il funzionamento e l'aggiornamento della banca dati — osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41;
- g) l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco prezzi di cui all'art. 42;
- h) la conservazione e l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 44, comma 5.

4. La struttura centrale di coordinamento di cui al comma 1, si avvale di personale dipendente della Regione secondo la pianta organica stabilita dalla Giunta regionale, nel rispetto della legge regionale 45/1995, con la deliberazione di cui al comma 1.

5. La struttura centrale di coordinamento di cui al comma 1, anche al fine della valorizzazione delle strutture interne all'amministrazione regionale e della loro crescita professionale, può comunque avvalersi della collaborazione delle unità interdisciplinari previste dall'art. 4, commi 7, 9 e 10.

6. Il dirigente responsabile della struttura centrale di coordinamento, di cui al comma 1, assume le funzioni attribuite al coordinatore unico di cui all'art. 7, comma 1, della legge 109/1994 e successive modificazioni.

7. Nel caso delle forme di cooperazione di cui all'art. 5, una struttura centrale di coordinamento deve essere istituita presso l'ente delegato sulla base di una convenzione tra gli enti locali interessati. Tale convenzione deve specificare quali funzioni, proprie del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, sono trasferite alla corrispondente figura della struttura centrale di coordinamento.

8. La stipulazione della convenzione di cui al comma 7, è comunque subordinata alla previa acquisizione della progettazione preliminare redatta ai sensi dell'art. 12.

9. La convenzione di cui al comma 7, non può comunque prescindere dall'obbligo dell'ente destinatario finale dell'opera di approvare esplicitamente i contenuti funzionali ed economici delle progettazioni, i tempi di esecuzione, lo schema di finanziamento, i capitolati d'onere di cui all'art. 29, i capitolati speciali d'appalto di cui all'art. 30, le eventuali modifiche dei fatti contrattuali, nonché di proporre istanze per il rilascio di sistemi amministrativi e di procedere all'accettazione finale dell'opera.

10. La convenzione di cui al comma 7 può stabilire le modalità di rimborso delle spese nel limite massimo di quelle effettivamente sostenute e documentate dalla struttura centrale di coordinamento.

Art. 41.

Banca dati — osservatorio dei lavori pubblici

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, è istituita, con apposita deliberazione della Giunta regionale, la banca dati — osservatorio dei lavori pubblici, organizzata su base informatica.

2. La banca dati — osservatorio dei lavori pubblici, sulla base dei dati acquisiti dai singoli cicli di realizzazione dei lavori pubblici, determina:

a) l'incidenza del costo dei vari livelli di progettazione sul valore finale delle opere;

b) il rapporto tra il valore posto a base d'asta ed il valore di aggiudicazione rispetto al costo complessivo dell'opera;

c) i tempi impiegati per il compimento delle singole fasi rispetto al tempo complessivo di realizzazione dell'intero ciclo;

d) i costi parametrici per tipologie di opere, tenuto conto del disposto dell'art. 42;

e) i prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e di materiali, tenuto conto dell'art. 42;

f) un coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi su base annuale e per ciascun elenco prezzi, di cui all'art. 42, pubblicato negli anni precedenti.

3. La banca dati — osservatorio dei lavori pubblici deve costituire archivi per la standardizzazione di specifiche tecniche di documenti progettuali e di documenti di gara. Essa inoltre costituisce repertori della normativa applicabile, nonché di dati sullo stato di fatto.

4. In relazione agli archivi di cui al comma 3 promuove altresì la standardizzazione delle caratteristiche funzionali e costruttive delle singole categorie di lavori pubblici di cui all'allegato A e le trasmette alla Giunta regionale che, con propria deliberazione, può recepirle alla stregua di linee guida di riferimento per la redazione degli studi e delle progettazioni.

5. Tutti i soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a fornire alla banca dati — osservatorio dei lavori pubblici le informazioni di competenza.

6. La banca dati — osservatorio dei lavori pubblici procede alle necessarie interconnessioni con altri sistemi regionali e statali di raccolta dati uniformandosi alla normativa di indirizzo di fonte statale.

7. Le funzioni dell'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni pubbliche di cui alla legge regionale 23 febbraio 1993, n. 9 (Istituzione dell'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni pubbliche) sono svolte dalla banca dati osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 1.

8. La banca dati — osservatorio dei lavori pubblici svolge altresì le seguenti funzioni:

a) raccolta da tutti i soggetti di cui all'art. 3, dei dati sulle forniture e sui lavori da essi affidati;

b) organizzazione sistematica delle informazioni sugli appalti e le concessioni in una banca dati — osservatorio dei lavori pubblici informatica;

c) redazione e pubblicazione semestrale di un notiziario regionale degli appalti e delle concessioni di cui all'art. 3.

9. Il notiziario di cui al comma 8, lett. c), pubblicato semestralmente ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80 (Norme straordinarie per l'accelerazione della esecuzione di opere pubbliche), deve riportare i dati relativi:

a) alle gare d'appalto esperite nei sei mesi precedenti la sua pubblicazione, il cui importo a base d'asta non risulti inferiore ai 150.000 ECU, IVA esclusa; il numero dei partecipanti a ciascuna gara, le modalità di aggiudicazione dei lavori, gli aggiudicatari, la durata dei lavori;

b) alle concessioni affidate nei sei mesi precedenti la pubblicazione con l'indicazione delle loro caratteristiche;

c) agli appalti, gli eventuali subappalti e le concessioni ultimate nei sei mesi precedenti la pubblicazione, indicando per ciascun lavoro e fornitura l'importo contrattuale, l'ammontare delle perizie di variante e suppletive, l'importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze; i premi di accelerazione corrisposti.

10. Con la stessa delibera di cui al comma 1, la Giunta regionale deve stabilire le modalità di trasmissione delle informazioni da trasferire alla banca dati — osservatorio dei lavori pubblici e di quelle utili per la redazione del notiziario.

11. Il notiziario regionale, redatto ai sensi del comma 10, è inviato a tutti gli enti locali ed altri enti pubblici appaltanti, i quali provvedono ad esporlo pubblicamente nei propri uffici; esso viene inoltre inviato a tutte le categorie interessate.

12. Al fine di raccogliere e catalogare sistematicamente i dati relativi agli appalti e concessioni di lavori pubblici, la banca dati — osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 1, è collegata in rete con tutti gli uffici dell'Amministrazione regionale che espletano procedure di appalto e concessione e prioritariamente con i servizi competenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 42.

* Elenco prezzi

1. Ai fini della trasparenza e del coordinamento dell'attività tecnico-amministrativa nel settore dei lavori pubblici, la Giunta regionale approva, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un elenco di prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e delle forniture, nonché della manodopera, dei noli, delle attrezzature e dei materiali da applicarsi ai lavori pubblici di interesse regionale, tenuto conto delle risultanze desumibili dalla banca dati — osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41.

2. L'elenco prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è aggiornato annualmente con scadenza alla data del 31 marzo di ogni anno, sulla base di una proposta formulata dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40.

3. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento nella fase di progettazione, nonché nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.

4. L'adozione di prezzi relativi a voci non previste nell'elenco prezzi, di cui al comma 2, nonché l'adozione di prezzi diversi da quelli previsti nell'elenco prezzi può avvenire soltanto sulla base di un atto motivato dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.

5. L'elenco dei prezzi, di cui al comma 1, comprende altresì l'elenco dei prezzi parametrici desumibili dalle risultanze della banca dati — osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41, sia per tipologia di lavori che per localizzazione geografica, calcolati su base statistica con riferimento all'ultimo triennio.

6. La Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità di diffusione dell'elenco prezzi.

Capo VIII

FORMAZIONE PROFESSIONALE E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Art. 43.

Formazione degli addetti nel settore dei lavori pubblici

1. Al fine di favorire la qualificazione degli addetti nei settori delle costruzioni, dell'ingegneria e dell'architettura, anche con specifico riferimento al recupero ed allo sviluppo del patrimonio architettonico e dell'artigianato della Valle d'Aosta nell'ambito dei lavori pubblici, la Regione promuove la valorizzazione degli addetti ai settori dei lavori pubblici nonché al cantiere quali: addetto alla sicurezza in cantiere, addetto alla qualità, assistente di cantiere, caposquadra, tecnico installatore, elettricista, idraulico, manovratore di mezzi, muratore, manovale, stuccatore, decoratore nonché rilevatori, topografi, tecnici del territorio, disegnatori e ogni altra figura professionale prevista dalla normativa vigente.

2. La formazione professionale deve assumere un carattere eminentemente pratico e deve concludersi con il rilascio di un attestato di professionalità basato sul risultato di una prova pratica specifica.

3. Il programma regionale di previsione di cui all'art. 7 indica i programmi di formazione di cui al comma 1 e le rispettive risorse finanziarie da realizzarsi nel triennio ed identifica i cantieri sperimentali, con preferenza per quelli relativi agli interventi sul patrimonio esistente.

4. La natura sperimentale del cantiere dev'essere indicata, per ogni singolo lavoro, nel programma regionale operativo di cui all'art. 8, comma 3, e riportata nel capitolato d'appalto, di cui all'art. 30, in quanto costituisce un elemento delle pattuizioni di contratto.

Art. 44.

Sistema di certificazione della qualità

1. Al fine, di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i soggetti affidatari di lavori pubblici devono improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.

2. La Regione, anche attraverso l'attività di enti da essa dipendenti, di società di capitali da essa partecipate, nonché da enti terzi da essa riconosciuti, promuove la nascita, lo sviluppo e l'affermazione di sistemi organizzativi per la conduzione aziendale basata sulla qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi in materia di lavori pubblici. Ai predetti enti o società, nelle more del completamento del sistema di certificazione di qualità, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può attribuire la qualifica di soggetti abilitati alla certificazione.

3. L'attività di certificazione di cui al comma 2 dev'essere prioritariamente rivolta ad accertare l'esistenza di:

a) manuali di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN/ISO 9000;

b) sistemi di controllo dei processi costruttivi, che siano fondati sul rispetto dei manuali di cui alla lett. a);

c) manuali di sicurezza del lavoro e conseguente articolazione dell'organizzazione dei cantieri;

d) ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, articolati secondo importi e tipologie di lavoro. In particolare, la capacità tecnico-organizzativa deve essere accertata:

1) sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa;

2) sulla base dei lavori eseguiti negli ultimi tre anni con l'indicazione dei relativi importi, della tipologia e della buona esecuzione;

3) sulla base delle attrezzature e dei mezzi d'opera;

4) sulla base dell'organico medio annuo, calcolato sull'ultimo triennio, dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati e manodopera, specializzata e no, integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi tre anni rilasciate dagli enti e per gli adempimenti di cui all'art. 18, comma 7, della legge 55/1990, nonché sulla base di ogni altro elemento utile, tra cui la documentazione attestante il corretto adempimento degli obblighi di cui all'art. 18, comma 8, della legge 55/1990 e dell'art. 28 della presente legge;

e) ulteriori requisiti economico-finanziari. In particolare la capacità economico-finanziaria deve essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento utile, quali referenze bancarie, accesso documentato al credito, disponibilità di fidejussioni ed altre garanzie;

f) qualità della formazione.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:

a) i requisiti di professionalità ai quali devono rispondere gli organismi di certificazione riconosciuti ai sensi del comma 2;

b) le modalità di accertamento dei sistemi di qualità di cui al comma 3, lett. a), nel rispetto della normativa vigente;

c) le modalità di accertamento degli ulteriori requisiti di cui al comma 3, lett. b) e c).

5. La deliberazione di cui al comma 4 stabilisce la formazione di elenchi, su base regionale, degli esecutori di lavori pubblici che hanno conseguito la certificazione di cui al comma 3. Tali elenchi sono redatti e conservati presso la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 che ne assicura la pubblicità per il tramite della banca dati — osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41. Gli stessi elenchi debbono essere aggiornati su base annua ed abilitano al rilascio di forme probatorie semplificate attestanti il mantenimento del possesso dei requisiti certificati ai fini della qualificazione di cui agli art. 24 e 25.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE INERENTI AI SERVIZI CONNESSI ALLO SVILUPPO DEL CICLO DI REALIZZAZIONE

Art. 45.

Finanziamento dei servizi

1. I costi relativi alla progettazione preliminare e definitiva, insieme ai costi della progettazione esecutiva, concorrono alla determinazione del costo complessivo dei lavori oggetto di appalto.

2. Gli oneri inerenti alla progettazione esecutiva, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi nonché agli atti pianificatori di cui agli art. 7 e 8, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri enti aggiudicatori o realizzatori, in una percentuale che non deve comunque superare il dieci per cento dell'importo previsto per ogni singolo lavoro, con eventuali deroghe per particolari lavori ad elevato contenuto tecnologico, espressamente stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta motivata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.

3. Le somme eventualmente occorrenti ai fini di cui al comma 7 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della stessa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.

4. Le spese relative al funzionamento della commissione di aggiudicazione previste dagli art. 25 e 26, nonché le spese relative ai collaudi di cui all'art. 17, devono essere ricomprese negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

5. Gli oneri derivanti dall'istituzione della banca dati — osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41, graveranno sul capitolo n. 49035 del bilancio della Regione autonoma Valle d'Aosta, che assume la seguente nuova denominazione «Spese per il funzionamento della banca dati — osservatorio dei lavori pubblici».

6. Alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, e previsti per l'organizzazione e la redazione dell'elenco prezzi di cui all'art. 42, nonché per dare attuazione a quanto disposto dalla presente legge, la Regione Valle d'Aosta provvede con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16 recante (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

7. Per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale incaricato della direzione lavori, della conduzione dei lavori in economia diretta o nominato collaudatore, nonché individuato ai sensi dell'art. 4, comma 8, quale coordinatore del ciclo di realizzazione, il contratto collettivo, nel rispetto della legge regionale 45/1995, definisce il relativo trattamento economico accessorio.

Capo X

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46.

Applicazione della legge

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano immediata applicazione per i cicli di realizzazione da avviare di cui all'art. 4, comma 1.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai lavori pubblici di interesse regionale per i quali il provvedimento di indizione della gara sia stato adottato dall'organo competente prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) alle prestazioni di servizi di ingegneria e di architettura, affidate prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle relative procedure di selezione del prestatore di servizio per le quali sia già stato adottato il provvedimento di indizione della gara prima della data di entrata in vigore della presente legge;

c) alle progettazioni esecutive già affidate dall'organo competente, prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge sostituisce tutte le altre norme regionali regolanti la materia degli appalti di lavori pubblici, con l'esclusione del regolam. reg. 2/1994, come modificato dal regolam. reg. 8/1995, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 6.

4. Le norme di cui alla presente legge concernenti l'affidamento di incarichi per prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura di cui agli art. 20 e 21, comma 1, prevalgono sulla normativa regionale in materia di incarichi professionali di cui alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).

5. Con separata legge la Regione procede ad uniformare ai principi della presente legge la disciplina prevista per la realizzazione di lavori relativi ai beni culturali.

Art. 47.

Norme transitorie

1. Nelle more dell'approvazione dei capitolati generali di cui all'art. 30 continua a trovare applicazione il capitolato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 (Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori pubblici), in quanto compatibile con le nuove disposizioni statali e regionali in materia di lavori pubblici.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, dispone il censimento degli studi e delle progettazioni già acquisite o comunque affidate a soggetti esterni, verificandone l'attualità e la corrispondenza dei contenuti rispetto a quanto stabilito dagli art. 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Laddove la verifica si concluda col riconoscimento dell'attualità, gli studi e le progettazioni sono classificati sulla base dei requisiti necessari per l'inserimento nelle rispettive fasi del ciclo di realizzazione di cui all'art. 4, comma 1. Rilevando l'incompletezza degli studi o progettazioni, la Giunta regionale dispone l'integrazione dell'attività di redazione degli studi o progettazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 29 ed indicando il relativo onere finanziario previo accertamento della sua copertura.

3. I risultati di cui al comma 2 contribuiscono alla prima predisposizione degli atti pianificatori di cui agli art. 6, 7 e 8.

4. Nelle more della redazione dell'elenco prezzi unitari di cui all'art. 42, trova applicazione un elenco prezzi elementare predisposto dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed approvato con deliberazione della Giunta regionale entro un mese dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

5. Nelle more della predisposizione dell'elenco prezzi di cui all'art. 42, la verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 25, comma 8, avviene secondo le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Art. 48.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le precedenti norme regionali direttamente attinenti alle varie fasi dei cicli di realizzazione dei lavori pubblici, nonché tutte le altre norme regionali incidenti sull'identificazione dei bisogni che richiedono la realizzazione di lavori pubblici per il loro soddisfacimento, limitatamente alle parti direttamente connesse con la materia dei lavori pubblici.

2. La legge regionale 9/1993 è abrogata.

3. L'art. 11 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6 (Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse di enti locali) è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 giugno 1996

VIÉRIN

(Omissis).

96R0523

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1996, n. 15.

Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 58 del 21 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato, per l'anno accademico 1996/1997, nella misura di lire 160.000.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge n. 549/1995, per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1 alla Regione veneto per l'intero importo.

3. Le università e gli istituti universitari di cui al comma 2 accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa prevista dal comma 1.

Art. 2.

Esoneri dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario

1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sono determinati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 31, primo e secondo comma, della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

Art. 3.

Esazione della tassa regionale e destinazione del gettito

1. Il gettito della tassa regionale al netto dei costi di esazione e di erogazione del servizio di cui al comma 2, è finalizzato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 23, della legge n. 549/1995.

2. Per l'esazione della tassa regionale e l'erogazione del servizio delle borse di studio e dei prestiti d'onore non può essere speso più dell'uno per cento del gettito inoltrato.

Art. 4.

Aggiornamento degli importi della tassa regionale.

1. Per gli anni accademici successivi a quello di cui all'articolo 1, comma 1, sentita la conferenza, se istituita, di cui all'articolo 10 della legge n. 390/1991, l'importo della tassa regionale è aggiornato dalla

Giunta regionale entro il 30 giugno sul base del tasso di inflazione programmato relativo all'anno solare di inizio dell'anno accademico, arrotondamento l'importo alle mille lire superiori.

Art. 5.

Importo della borsa di studio regionale e determinazione dei limiti di reddito

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 1994, l'importo della borsa di studio regionale è aggiornato per l'anno accademico 1996/1997 in lire 6.600.000 per gli studenti fuori sede e in lire 3.850.000 per gli studenti in sede. Il limite di reddito complessivo lordo del nucleo familiare è determinato in lire 55.350.000.

2. Per gli anni accademici successivi, sentita la conferenza, se istituita, di cui all'articolo 10 della legge n. 390/1991, l'importo della borsa di studio regionale è aggiornato dalla Giunta regionale sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo relativa all'anno solare precedente a quello di inizio dell'anno accademico, arrotondando l'importo alle mille lire superiori.

Art. 6.

Modalità per il versamento della tassa regionale

1. La tassa regionale è riscossa direttamente dalla Regione, mediante versamento nell'apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Veneto o, attraverso apposita convenzione che la Giunta regionale è autorizzata a stipulare, dalle università e dagli istituti universitari di cui all'articolo 1, comma 2, o dagli Enti di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 50/1982, e successivamente modifiche ed integrazioni.

2. Le modalità di pagamento, la riscossione e le sanzioni per omesso versamento sono disciplinate dalla legge regionale 6 agosto 1993, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 giugno 1996

GALAN

96R0486

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1996, n. 16.

Variazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 58 del 21 giugno 1996)

(Omissis).

96R0487

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1996, n. 3.

Nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 6 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Contenuto della legge

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 5, n. 2 dello Statuto speciale di autonomia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contiene la disciplina ordinamentale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) per tutto quanto si riferisce alla classificazione, agli statuti, agli organi, alle trasformazioni ed estinzioni, ai controlli ed ai contratti.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenterà al Consiglio regionale un disegno di legge ricomprendente le rimanenti disposizioni per completare in modo organico la normativa di carattere ordinamentale sulle I.P.A.B., in particolare in relazione al recepimento dei principi contenuti nella legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 2.

Classificazione

1. Le I.P.A.B. sono classificate in tre categorie, sulla base dei seguenti criteri:

- a) situazione giuridica patrimoniale;
- b) ambito territoriale dell'attività istituzionale;
- c) caratteristiche dei servizi forniti;
- d) volume del bilancio;
- e) numero dei dipendenti previsti in pianta organica e a rapporto convenzionale.

2. I punteggi per la classificazione, nonché i requisiti richiesti, sono stabiliti con regolamento di esecuzione della presente legge, il quale tiene conto dei seguenti principi:

a) la classificazione avviene sulla base di coefficienti numerici da assegnare a ciascuno dei criteri elencati nel comma 1 in rapporto proporzionale alla dimensione qualitativa e quantitativa degli stessi;

b) per quanto riguarda i servizi forniti, i coefficienti possono essere diversi a seconda del tipo di attività svolta dall'I.P.A.B., con particolare riferimento alla distinzione tra attività residenziali e non residenziali;

c) sono classificate in II rispettivamente in III categoria le I.P.A.B. cui venga attribuito un punteggio fino a due terzi rispettivamente un terzo di quello minimo occorrente per le I.P.A.B. classificate in I categoria;

d) gli importi di bilancio relativi ad attività non istituzionali non rilevano ai fini della classificazione.

3. L'assegnazione alla categoria per la quale le I.P.A.B. hanno i requisiti è disposta dalla Giunta della provincia autonoma nel cui territorio ha sede l'I.P.A.B. medesima.

4. La Giunta provinciale provvede ad assegnare alle I.P.A.B. una diversa categoria quando, per qualsiasi motivo, le stesse presentano i requisiti richiesti dal regolamento di esecuzione per tale ultima categoria. L'assegnazione avviene su domanda delle I.P.A.B. interessate o di uno dei comuni nel cui territorio le I.P.A.B. medesime esplicano, ai sensi dello statuto, la propria attività in via principale, ovvero d'ufficio.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il trattamento giuridico ed economico del Direttore amministrativo-Segretario rimane invariato ove si tratti di assegnazione dell'I.P.A.B. ad una categoria inferiore. Qualora all'I.P.A.B. sia al contrario assegnata una categoria più elevata, al Direttore amministrativo-Segretario viene attribuito con effetto immediato il trattamento economico spettante alle corrispondenti figure professionali delle I.P.A.B. assegnate alla medesima categoria. Decorsi tre anni senza variazioni della categoria, il Direttore amministrativo-Segretario può essere inquadrato nella relativa qualifica qualora vincitore di concorso riservato all'uopo bandito.

Art. 3. Statuti

1. Le I.P.A.B. hanno un proprio statuto, le cui disposizioni devono conformarsi alla normativa vigente.

2. Lo statuto è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Esso deve contenere:

a) l'indicazione delle modalità di fondazione e i dati riassuntivi sull'origine dell'I.P.A.B. anche con riferimento al patrimonio;

b) l'indicazione degli scopi dell'I.P.A.B. e dell'ambito di esplicazione dell'attività;

c) l'indicazione dei mezzi congrui per il raggiungimento degli scopi;

d) la composizione, i criteri di nomina e la durata in carica degli organi;

e) le norme generali di amministrazione e le altre eventuali disposizioni relative alla vita dell'I.P.A.B..

4. Qualora le I.P.A.B. abbiano, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la disponibilità di beni appartenenti ad altri enti, lo statuto deve riportarne l'indicazione in conformità alla lettera c) del comma 3.

5. I beni delle I.P.A.B. rimangono vincolati agli scopi statuari esercitati dalle I.P.A.B. stesse. Il vincolo può essere estinto o modificato con provvedimento motivato della Giunta provinciale, sentita l'I.P.A.B. interessata.

Capo II ORGANI

Art. 4.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'I.P.A.B. Ad esso compete deliberare in merito a tutte le determinazioni che l'I.P.A.B. deve assumere, escluse quelle attribuite ad altri organi dalla legge o, in conformità alle leggi, dallo statuto.

2. Gli statuti delle I.P.A.B. possono disciplinare la partecipazione senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione dei rappresentanti dei destinatari dell'attività assistenziale delle I.P.A.B. medesime, nonché dei loro familiari, nelle occasioni dove sono in trattazione problematiche di carattere generale pertinenti all'impostazione ed organizzazione dei servizi.

3. Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare in presenza della metà più uno dei componenti, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente. Le deliberazioni, salvo che nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, sono approvate a maggioranza dei presenti.

4. Salva diversa previsione delle tavole di fondazione e salvo il caso in cui è necessario garantire la rappresentanza minima a tutti i comuni interessati direttamente all'attività dell'I.P.A.B., i Consigli di amministrazione delle I.P.A.B. medesime, disciplinati dai rispettivi statuti, sono composti:

a) da un numero di membri non superiore a nove, per le I.P.A.B. della I categoria;

b) da un numero di membri non superiore a sette, per le I.P.A.B. della II categoria;

c) da un numero di membri non superiore a cinque, per le I.P.A.B. della III categoria.

5. Fermo restando il rispetto di diversa previsione delle tavole di fondazione, la composizione dei Consigli di amministrazione delle I.P.A.B. in Provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dalla dichiarazione di appartenenza resa nell'ultimo censimento generale della popolazione, esistenti nel territorio del comune o dei comuni nei quali le I.P.A.B. esercitano in via principale la propria attività, fatta salva l'accessibilità del gruppo linguistico ladino anche in deroga al criterio proporzionale.

6. Le amministrazioni degli enti pubblici locali e le Province autonome, chiamate a designare componenti dei Consigli di amministrazione delle I.P.A.B., scelgono i propri rappresentanti fra persone aventi competenza o esperienza in materia di servizi sociali, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale. Nel provvedimento di designazione deve essere dato oggettivo riscontro degli elementi in base ai quali è stata accertata la presenza del requisito di specifica competenza o esperienza.

7. Salva diversa disposizione delle tavole di fondazione o degli statuti, la durata del mandato dei Consigli di amministrazione è fissata in cinque anni.

8. La costituzione ed il rinnovo dei Consigli di amministrazione, nonché la surroga dei membri cessati per qualsiasi causa, sono disposti con deliberazione della Giunta provinciale. A tal fine la Giunta provinciale richiede, entro i sessanta giorni successivi all'approvazione dello statuto, per gli organi di nuova composizione, ed almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato dell'organo, in caso di rinnovo, agli enti statutariamente competenti i nominativi. Le designazioni devono essere inviate alla Provincia autonoma entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora le designazioni spettino ad organi collegiali e questi non procedano alle stesse almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi Presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo. Decorso tale ultimo termine senza che provengano designazioni la Giunta provinciale provvede direttamente alla nomina dei componenti dei Consigli di amministrazione.

9. In ogni caso, in occasione del rinnovo, i Consigli di amministrazione non ricostituiti nel termine di cui al comma 8 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della loro scadenza. Nel caso di proroga i Consigli scaduti debbono essere ricostituiti entro tale periodo. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, i Consigli di amministrazione decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli. I titolari della competenza alla ricostituzione e, nei casi previsti dal comma 8, i Presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

10. Nel provvedimento di nomina della Giunta provinciale è fissato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il Presidente del Consiglio di amministrazione uscente provvede alla convocazione per l'insediamento del nuovo. Il mandato dell'organo decorre dalla data di insediamento. Nel caso di inosservanza del termine da parte del Presidente dell'organo uscente la Giunta provinciale nomina un Commissario per la fissazione della data di insediamento del nuovo Consiglio. Il Consiglio scaduto rimane comunque in carica fino all'insediamento del nuovo.

11. Nel caso in cui un componente del Consiglio di amministrazione risulti assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, il Presidente dell'I.P.A.B. provvede a darne segnalazione alla Giunta provinciale, la quale pronuncia la decadenza del componente medesimo e provvede alla sua sostituzione. Il nuovo membro viene individuato, secondo la procedura del comma 6, da parte dello stesso ente che aveva designato il componente decaduto e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione.

12. Le I.P.A.B. devono comunicare alla Provincia autonoma territorialmente competente e, ai fini del coordinamento, alla Regione i nominativi del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di amministrazione entro otto giorni dall'avvenuta nomina.

13. Le convocazioni e le modalità di funzionamento delle sedute del Consiglio di amministrazione sono disciplinate con proprio regolamento da ciascuna I.P.A.B.

14. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte di norma dal Direttore amministrativo-Segretario, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20. Nelle I.P.A.B. che non prevedono in organico la figura del Direttore amministrativo-Segretario, le mansioni di segretario del Consiglio di amministrazione, compresa la redazione dei verbali, sono affidate, anche nell'ipotesi che l'I.P.A.B. si avvalga di personale comunale ai sensi della normativa vigente, ad un funzionario di qualifica non inferiore alla sesta e, nell'impossibilità di avvalersi di tale funzionario, ad un componente del Consiglio medesimo, individuato dallo stesso. Il Direttore amministrativo-Segretario è comunque sostituito nelle funzioni di segretario quando, nei suoi confronti, si verificano le ipotesi di cui al comma 15.

15. I componenti del Consiglio di amministrazione devono, con esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 3, astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nelle quali sussista un interesse o che riguardino liti o contabilità propri o del coniuge o di parenti fino al quarto grado o degli affini fino al secondo grado o di società, enti o associazioni dei quali facciano parte. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

Art. 5.

Incompatibilità e decadenza

1. Non possono ricoprire la carica di amministratore di un'I.P.A.B.:

a) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla Corte d'Appello, ai Tribunali, alle Preture ed al Tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la Provincia di Bolzano, nonché i vicepretori onorari ed i giudici di pace;

b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari del Governo, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

c) i funzionari e gli impiegati della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, addetti ad uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi delle I.P.A.B., oppure aventi competenza in materia di I.P.A.B.;

d) i dipendenti delle rispettive I.P.A.B.;

e) gli amministratori dei Consorzi tra I.P.A.B. in relazione agli organi delle stesse; i dipendenti dei Consorzi in relazione agli organi dei Consorzi medesimi e delle I.P.A.B. facenti parte degli stessi;

f) gli amministratori, i dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale o delle aziende sanitarie, preposti o addetti ai servizi preordinati alle attività oggetto di convenzione con le I.P.A.B.. Tale preclusione si applica con riferimento alle I.P.A.B. che operano nei comuni il cui territorio costituisce o concorre a costituire il territorio degli enti sanitari menzionati e comunque con le I.P.A.B. convenzionate;

g) i legali rappresentanti, nonché i dirigenti e i preposti alla direzione delle strutture sanitarie convenzionate con le U.S.L., o comunque con le aziende sanitarie, con riferimento alle I.P.A.B. che operano nei comuni il cui territorio costituisce o concorre a costituire il territorio dei suddetti enti sanitari;

h) colui che, come titolare o amministratore ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'I.P.A.B., quando il valore superi nell'anno il 5 per cento delle spese del relativo bilancio dell'I.P.A.B. medesima, o l'importo lordo di lire 100 milioni;

i) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alla lettera h);

j) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con l'I.P.A.B.;

k) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato dell'I.P.A.B., è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'I.P.A.B. medesima e non ha ancora estinto il debito;

l) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'I.P.A.B. è stato legalmente messo in mora;

m) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante l'I.P.A.B..

2. Le ipotesi di cui alle lettere j) e m) del comma 1 non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

3. Non possono in ogni caso ricoprire la carica di amministratore di I.P.A.B.:

a) coloro che hanno ascendenti o discendenti, o il coniuge, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprono nella amministrazione dell'I.P.A.B. medesima il posto di Direttore amministrativo-Segretario o che hanno direttamente parte nei servizi di tesoreria;

b) con riferimento alla stessa I.P.A.B. i fratelli, gli ascendenti e i discendenti, ovvero gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato;

c) coloro che hanno direttamente parte ai servizi di tesoreria per conto dell'I.P.A.B.;

d) coloro che hanno riportato condanna per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico mecitico di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

e) coloro che hanno riportato condanna per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera e);

g) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

4. Non possono in ogni caso ricoprire la carica di amministratori di I.P.A.B. i consiglieri comunali eletti in comuni con riferimento al territorio dei quali l'I.P.A.B. esplica in via principale, ai sensi dello statuto, la propria attività, i consiglieri regionali, i parlamentari.

5. Gli amministratori che vengano a trovarsi in una delle condizioni previste nei commi precedenti decadono dalla carica, qualora non ne rimuovano la causa entro dieci giorni dalla notifica o dalla comunicazione, in via amministrativa, della nomina da parte della Giunta provinciale, ovvero, nell'ipotesi di incompatibilità sopravvenuta, entro dieci giorni da quando se ne è verificata la causa.

6. La decadenza è pronunciata dalla Giunta provinciale su iniziativa dell'I.P.A.B., o di uno dei comuni di cui al comma 4, ovvero d'ufficio.

Art. 6.

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è l'organo che ha la rappresentanza legale dell'I.P.A.B..

2. Al Presidente spetta:

a) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di amministrazione e stabilire l'ordine del giorno dei lavori;

b) sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;

c) svolgere ogni altra attribuzione prevista dallo statuto e dai regolamenti dell'I.P.A.B..

3. Al Presidente può essere attribuita da parte del Consiglio di amministrazione la potestà di assumere direttamente determinati atti, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 26, comma 1 e dei contratti a trattativa privata di importo superiore a lire 30 milioni per le I.P.A.B. della I categoria, lire 20 milioni per le I.P.A.B. della II categoria e lire 14 milioni per le I.P.A.B. della III categoria. L'individuazione di tali atti, gli indirizzi cui gli stessi devono essere uniformati e le eventuali limitazioni od esclusioni sono indicati nella deliberazione del Consiglio di amministrazione con la quale il Presidente viene incaricato.

Art. 7.

Vicepresidente

1. Salva diversa disposizione dello statuto, il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di amministrazione e sostituisce il Presidente stesso in caso di assenza o impedimento.

2. Il Presidente può delegare al Vicepresidente l'adempimento di mansioni di propria competenza.

3. Le attribuzioni di cui al comma 3 dell'articolo 6 non possono essere esercitate dal Vicepresidente, ai sensi del comma 1. Esse possono essere delegate solo se espressamente previsto nella deliberazione del Consiglio di amministrazione che le individua e nei limiti indicati nella deliberazione stessa.

Art. 8.

Compensi

1. Al Presidente dell'I.P.A.B. può essere corrisposta un'indennità di carica onnicomprensiva, fissata dal Consiglio di amministrazione in un importo non superiore al 30 per cento del trattamento economico iniziale spettante al Direttore amministrativo-Segretario dell'I.P.A.B. medesima. Per le I.P.A.B. che non prevedono in organico il Direttore amministrativo-Segretario, l'importo dell'indennità è correlato, entro i limiti medesimi, al trattamento iniziale spettante ad un Direttore amministrativo-Segretario di un'I.P.A.B. di III categoria.

2. Al Vicepresidente dell'I.P.A.B. può essere corrisposta un'indennità di carica onnicomprensiva determinata dal Consiglio di amministrazione in una quota non superiore al 30 per cento dell'indennità spettante al Presidente.

3. A tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compresi il Presidente ed il Vicepresidente, può essere corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza stabilito dal Consiglio di amministrazione in misura non superiore a lire 50 mila. La somma può essere modificata, nei limiti fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale, ogni tre anni, in misura non superiore, comunque, all'aumento del costo della vita accertato nel medesimo periodo.

4. Il Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione compete inoltre l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste per gli amministratori comunali.

5. L'I.P.A.B. rimborsa, a richiesta del Presidente o dei componenti del Consiglio di amministrazione, e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, le spese legali e peritali, sempre che non coperte da apposita garanzia assicurativa, stipulata dall'I.P.A.B., nonché le spese di giustizia sostenute dai medesimi per la propria difesa in giudizi penali o civili, di conto o di responsabilità amministrativa per fatti o cause connessi all'adempimento del loro mandato. Il rimborso non è dovuto se l'amministratore è stato condannato nel giudizio penale o se è risultato soccombente nel giudizio civile per azioni od omissioni commesse con dolo o colpa grave o se non è stato prosciolto nei giudizi di conto o di responsabilità amministrativa.

6. Il Consiglio di amministrazione può concedere anticipi sulle spese di cui al comma 5, in misura non superiore a quelle risultanti dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che gli interessati si impegnino a restituire gli anticipi stessi in caso di condanna o di soccombenza.

7. Il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un massimo di due difensori, qualora non coperte da apposita garanzia assicurativa. Il rimborso delle spese sostenute per consulenti tecnici di parte è limitato, per ogni ramo o disciplina afferente l'og-

getto della perizia o consulenza tecnica d'ufficio, alle spese sostenute per un numero di consulenti non superiore a quello dei consulenti tecnici di ufficio o periti nominati dal giudice.

8. Il rimborso delle spese legali può aver luogo anche allorquando l'amministratore abbia usufruito dell'amnistia intervenuta prima dell'esaurito accertamento giurisdizionale del reato.

9. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, ivi comprese le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, nonché a copertura delle spese legali, il Consiglio di amministrazione provvede a stipulare apposite polizze assicurative presso primarie Compagnie di assicurazioni.

Art. 9.

Permessi

1. I componenti del Consiglio di amministrazione delle I.P.A.B. che siano lavoratori dipendenti hanno diritto per ogni seduta a permessi retribuiti non superiori a mezza giornata.

2. I Presidenti delle I.P.A.B. hanno altresì diritto a permessi retribuiti per l'espletamento delle loro funzioni in misura non superiore a:

- a) dieci ore settimanali per le I.P.A.B. della I categoria;
- b) cinque ore settimanali per le I.P.A.B. della II categoria;
- c) tre ore settimanali per le I.P.A.B. della III categoria.

3. I permessi di cui al comma 2 possono, per motivate esigenze, essere rapportati complessivamente a mese nel limite massimo di quaranta ore per le I.P.A.B. della I categoria, venti ore per le I.P.A.B. della II categoria e dodici ore per le I.P.A.B. della III categoria.

4. L'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, di cui ai commi precedenti, è a carico dell'I.P.A.B. di cui sono amministratori. L'I.P.A.B., su richiesta, è tenuta a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.

Art. 10.

Revisori dei conti

1. Nelle I.P.A.B. della I e II categoria il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, è nominato dal consiglio del comune ove l'I.P.A.B. ha sede legale. Il consiglio comunale può nominare un unico Collegio dei revisori per tutte o più I.P.A.B..

2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. I revisori durano in carica tre anni e continuano a svolgere le loro funzioni fino a quando non siano stati nominati i nuovi revisori; non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono neleggibili una sola volta. Non possono contemporaneamente superare il numero massimo complessivo di dieci incarichi e comunque non più di cinque incarichi con riferimento alle I.P.A.B. della II categoria e non più di due incarichi con riferimento alle I.P.A.B. della I categoria.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'I.P.A.B. e possono partecipare, senza diritto di intervento se non su richiesta, alle sedute del Consiglio di amministrazione, delle quali viene loro trasmessa la convocazione.

5. Il Collegio dei revisori, in conformità alla legge ed allo statuto, collabora con il Consiglio di amministrazione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'I.P.A.B. ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la deliberazione del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità nella gestione.

7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatarjo. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'I.P.A.B., ne riferiscono immediatamente al Consiglio di amministrazione.

8. Nelle I.P.A.B. di III categoria la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore nominato dal comune ove l'I.P.A.B. medesima ha sede legale, scelto tra gli iscritti nel registro di ui al comma 2.

9. Il compenso per i revisori, che è a carico del bilancio del comune di cui al comma 1, è stabilito nella deliberazione di nomina a misura non superiore a quella che viene determinata sul piano generale, per ogni categoria in cui le I.P.A.B. sono classificate, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative su scala provinciale delle I.P.A.B..

10. La deliberazione che fissa il compenso ai revisori deve tener conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e dell'entità del bilancio dell'I.P.A.B..

11. Nei comuni della Provincia di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento generale della popolazione.

12. In caso di dimissioni, di morte, di rinuncia alla carica per qualsiasi altra causa, i membri cessati vengono sostituiti con altri che impongono in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti sostituiti.

13. Valgono per i revisori le norme di incompatibilità stabilite alla presente legge per gli amministratori delle I.P.A.B., nonché le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'I.P.A.B. e da coloro che hanno ricoperto quest'ultimo incarico nel triennio precedente alla nomina, dai membri della Giunta provinciale quale organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'I.P.A.B. presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'I.P.A.B..

Capo III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 11.

Spese di soggiorno per cittadini non abitanti

1. Nell'ipotesi in cui un cittadino, avente diritto al mantenimento a carico dell'ente pubblico secondo le disposizioni normative in vigore, venga accolto in una I.P.A.B. avente sede in un comune diverso da quello stabilito dalla legge quale domicilio di soccorso del cittadino medesimo, senza che venga contemporaneamente trasferita anche la residenza o in assenza di precedente dimora, l'onere delle spese di soggiorno, per tutta la durata dello stesso, rimane a carico del comune di provenienza.

2. Le I.P.A.B. possono stipulare con i comuni, nel cui territorio si applica, secondo quanto previsto dallo statuto, in via principale la loro attività, convenzioni in base alle quali esse si impegnano ad ospitare persone indicate dai comuni stessi a fronte dell'assunzione da parte di questi ultimi degli oneri relativi al pagamento delle rette, salva la rivalsa nei confronti dei soggetti a ciò tenuti a norma di legge.

Art. 12.

Corsi di formazione e di aggiornamento

1. Con riferimento agli argomenti interessanti l'aspetto ordinamentale delle I.P.A.B., la Giunta regionale è autorizzata a collaborare, anche sotto il profilo finanziario, a corsi di aggiornamento per amministratori, Direttori amministrativi-Segretari ed in genere dipendenti delle I.P.A.B. organizzati in via primaria, sulla base dei programmi delle rispettive Province autonome, dalle Associazioni rappresentative delle I.P.A.B. stesse o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'Amministrazione regionale si adopera in particolare affinché un congruo numero delle iniziative suddette siano indirizzate al volontario, in funzione dell'attività da questo svolta nell'ambito delle I.P.A.B.

3. La Giunta regionale provvede al finanziamento dei corsi di cui i precedenti commi sulla base di un programma di massima annuale, a conformità al quale vengono valutate e graduate le domande a tal fine presentate.

4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad assumere oneri per la diffusione presso i destinatari dell'attività delle I.P.A.B., tramite le stesse e gli altri enti e centri organizzati ad essi destinati, di strumenti informativi, di carattere generale o specifico, ivi compresi periodici e quotidiani.

Art. 13.

Studi e ricerche

1. L'Amministrazione regionale è tenuta a porre in essere, anche mediante convenzioni con Università, Istituti specializzati ed esperti singoli o associati, adeguati mezzi di studio e ricerca finalizzati tra l'altro alla rilevazione delle dinamiche delle aspettative sociali nel settore assistenziale e previdenziale, con particolare riferimento all'attività delle I.P.A.B..

Capo IV

MODALITÀ ASSOCIATIVE DELLE I.P.A.B.

Art. 14.

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, le I.P.A.B. possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire l'oggetto e la durata delle forme di collaborazione, le modalità di consultazione delle I.P.A.B. contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le I.P.A.B. possono altresì stipulare con gli enti pubblici e con soggetti privati non aventi finalità di lucro operanti nel settore assistenziale o educativo, in funzione delle competenze statutarie delle I.P.A.B. stesse, convenzioni disciplinanti forme di collaborazione finalizzate, nel rispetto delle reciproche competenze, ad un ottimale utilizzo delle risorse disponibili.

Art. 15.

Consorzi

1. Le I.P.A.B. per la gestione associata di uno o più servizi possono costituire un Consorzio, la cui approvazione è demandata alla Giunta provinciale competente.

2. A tal fine i Consigli di amministrazione, o comunque gli organi competenti a deliberare le modifiche statutarie, approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 14, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione alle I.P.A.B. aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.

4. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti delle I.P.A.B. associate, nella persona del Presidente o di un suo delegato, ciascuno con rilevanza pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'Assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra le stesse I.P.A.B. non può essere costituito più di un Consorzio.

7. La composizione degli organi collegiali dei Consorzi costituiti in Provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento generale della popolazione, esistenti nel territorio dei comuni nei quali le I.P.A.B. consorziate esercitano in via principale la propria attività, fatta salva l'accessibilità del gruppo linguistico ladino anche in deroga al criterio proporzionale.

8. I posti dei ruoli organici del personale dei Consorzi costituiti in Provincia di Bolzano sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi esistenti nel territorio dei comuni nei quali operano le I.P.A.B. consorziate, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 16.

Amministrazione transitoria

1. Le I.P.A.B. della III categoria possono, in presenza di motivata e temporanea sospensione dell'attività, essere transitoriamente amministrate dagli organi di un'altra I.P.A.B..

Capo V

TRASFORMAZIONI ED ESTINZIONI DI I.P.A.B.

Art. 17.

Fusione delle I.P.A.B.

1. In relazione alla più razionale ed efficiente gestione dei servizi prestati ed ai fini del coordinamento dei servizi medesimi, due o più I.P.A.B. possono essere fuse in una unica I.P.A.B..

2. Il provvedimento di fusione è adottato dalla Giunta provinciale secondo la procedura stabilita nei successivi commi.

3. L'iniziativa di fusione è assunta dal Consiglio di amministrazione, o comunque dall'organo competente a deliberare le modifiche statutarie di una delle I.P.A.B.. La proposta deve essere corredata del parere delle altre I.P.A.B. interessate.

4. Devono inoltre esprimere il proprio parere in merito i Consigli dei comuni nel cui territorio le I.P.A.B. esplicano, a norma di statuto, la loro attività in via principale ed il Comitato di cui all'articolo 22.

5. Qualora i pareri di cui al comma 4 non vengano espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, gli organi interpellati si considerano assenzienti. Detto termine è prorogabile di non oltre trenta giorni ove siano state manifestate esigenze istruttorie.

6. In presenza di rilevanti e motivati interessi generali, l'iniziativa di fusione, secondo la procedura prevista dal presente articolo, può essere assunta dalla Giunta provinciale.

Art. 18.

Modifiche statutarie

1. Le finalità istituzionali delle I.P.A.B., in presenza di situazioni che ne rendano necessario ed opportuno l'aggiornamento, possono essere modificate, rimanendo per quanto possibile aderenti alle volontà fondazionali.

2. Le modifiche di cui al comma 1 e le altre modifiche degli statuti sono deliberate dal competente organo dell'I.P.A.B..

3. L'approvazione delle modifiche statutarie da parte della Giunta regionale avviene previo parere dei comuni nei quali l'I.P.A.B. esplica in via principale, ai sensi dello statuto, la propria attività e del Comitato di cui all'articolo 22.

4. Qualora i pareri di cui al comma 3 non vengano espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, gli organi interpellati si considerano assenzienti. Detto termine è prorogabile di non oltre trenta giorni ove siano state manifestate esigenze istruttorie.

5. Le modalità e la procedura per l'approvazione sono stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 19.

Estinzione

1. Le I.P.A.B. sono estinte:

- a) quando sono rimaste totalmente prive di patrimonio;
- b) quando per la perdurante inattività, l'assoluta esiguità del patrimonio o per l'impossibilità oggettivamente dimostrata di funzionare non possono essere trasformate nei fini od utilmente fuse con altre I.P.A.B..

Art. 20.

Procedimento per l'estinzione

1. L'estinzione è disposta dalla Giunta della Provincia autonoma territorialmente competente, su istanza di uno dei consigli comunali nel cui territorio l'I.P.A.B. esplicava, in via principale, ai sensi dello statuto, la propria attività, o, se del caso, del Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. medesima, ovvero d'ufficio.

2. L'estinzione è deliberata sentito il parere dei consigli comunali previsti al comma 1, escluso quello che ha eventualmente assunto l'iniziativa per l'estinzione, nonché il parere del Comitato di cui all'articolo 22, il quale si esprime anche sulla destinazione del patrimonio residuo.

3. Qualora i pareri di cui al comma 2 non vengano espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, gli organi interpellati si considerano assenzienti. Detto termine è prorogabile di non oltre trenta giorni ove siano state manifestate esigenze istruttorie.

4. La deliberazione della Giunta provinciale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 21.

Destinazione del patrimonio e del personale dell'I.P.A.B. estinta

1. Nell'ipotesi in cui l'I.P.A.B. estinta abbia un patrimonio residuo e personale dipendente, essi sono trasferiti, tenuto conto per quanto possibile delle volontà fondazionali, ad una I.P.A.B. avente sede ed operante in uno dei comuni nel territorio dei quali si esplicava in via principale, ai sensi dello statuto, l'attività estinta, ovvero ad uno o più dei comuni medesimi.

2. Il provvedimento della Giunta provinciale con cui è disposta l'estinzione individua l'ente destinatario di cui al comma 1.

3. Il patrimonio trasferito al comune mantiene comunque il vincolo di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali. Il provvedimento della Giunta provinciale relativo al trasferimento dispone anche in ordine al vincolo.

4. Il vincolo sugli immobili è reso pubblico mediante annotazione nel Libro fondiario, all'atto dell'iscrizione del trasferimento.

5. La Giunta provinciale, su motivata richiesta del comune, può disporre l'estinzione o la modificazione del vincolo.

Capo VI

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE

Art. 22.

Comitato consultivo regionale per l'ordinamento delle I.P.A.B.

1. È istituito il Comitato consultivo regionale per l'ordinamento delle I.P.A.B..

2. Il Comitato è organo consultivo dell'amministrazione per tutte le problematiche che concernono le I.P.A.B. dal punto di vista ordinamentale.

3. Il Comitato esprime il proprio parere nei casi in cui la presente o altre leggi della Regione e delle Province autonome lo richiedano, nonché nell'eventualità che una legge dello Stato preveda obbligatoriamente il parere di organi consultivi dello Stato in materia di ordinamento delle I.P.A.B.

Art. 23.

Composizione del Comitato

1. Il Comitato di cui all'articolo 22 è composto nel modo seguente:

- a) tre docenti universitari di materie giuridiche, indicati dalla Giunta regionale in base all'esperienza professionale ed alle specifiche conoscenze acquisite nelle materie trattate dal Comitato;
- b) tre esperti in materia di assistenza e beneficenza designati rispettivamente dalla Regione e dalle Province autonome;
- c) tre dirigenti o funzionari in rappresentanza della Regione e delle Province autonome;
- d) tre esperti di nomina delle I.P.A.B..

2. Funge da segretario un funzionario dell'Amministrazione regionale di qualifica funzionale non inferiore alla settima addetto al settore dell'ordinamento delle I.P.A.B..

3. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 24.

Nomina e funzionamento del Comitato

1. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura regionale e rimane in carica per la durata della stessa.

2. Con la medesima deliberazione sono nominati il Presidente ed il Vicepresidente del Comitato. Quest'ultimo, sostituisce il primo in caso di assenza o impedimento.

3. La seduta di insediamento del Comitato si tiene entro la data fissata nella deliberazione di nomina e nelle sedute successive il Comitato è convocato dal Presidente. Esso può legittimamente deliberare con la presenza di almeno nove componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

4. Fino alla nomina del nuovo Comitato continua a svolgere le sue funzioni quello in carica.

TITOLO II CONTROLLI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25.

Potere di controllo della Giunta provinciale

1. La Giunta provinciale esercita il controllo sulle I.P.A.B. secondo le norme del presente Titolo, in attuazione dell'articolo 54, punto 5) dello Statuto d'autonomia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo si applicano le disposizioni regionali relative al controllo sugli atti dei comuni.

Art. 26.

Atti soggetti al controllo preventivo di legittimità

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità:

- a) i bilanci e le loro variazioni nonché i conti consuntivi;
- b) i regolamenti e gli altri atti a contenuto normativo generale;
- c) i provvedimenti di approvazione delle dotazioni organiche del personale, quelli di approvazione dei bandi di concorso e degli altri atti della procedura concorsuale e quelle di recepimento degli accordi di lavoro;
- d) le deliberazioni relative a trasformazioni del patrimonio immobiliare ed alla costituzione di diritti reali su beni immobili;
- e) le deliberazioni relative alla accensione di mutui e prestiti;
- f) le deliberazioni concernenti le tariffe dei servizi prestati e in particolare quelle relative alle rette di ospitalità, le quali devono tener conto delle direttive provinciali in materia;
- g) le convenzioni con altre I.P.A.B., con enti pubblici e con soggetti privati.

2. Sono inoltre soggetti al controllo preventivo di legittimità i provvedimenti che gli organi delle I.P.A.B. intendano, di propria iniziativa, sottoporre alla Giunta provinciale. Di ciò verrà fatta menzione nel relativo provvedimento.

3. Sono altresì soggette al controllo preventivo, nei limiti delle illegittimità denunciate da almeno un terzo, arrotondato per eccesso, dei componenti dei Consigli di amministrazione delle I.P.A.B., le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione nelle seguenti materie:

- a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
- b) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

4. Per l'attivazione del controllo di cui al comma 3 deve essere presentata al Presidente, entro il termine di scadenza della pubblicazione della deliberazione, ai fini della trasmissione all'organo di tutela, richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate.

5. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni precedenti.

Capo II

PROCEDURA DEL CONTROLLO

Art. 27.

Trasmissione degli atti

1. Gli atti soggetti a controllo devono essere fatti pervenire in duplice copia, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, all'Ufficio della Provincia autonoma territorialmente competente preposto alla vigilanza sugli enti locali.

2. Qualora la Giunta provinciale venga a conoscenza di una deliberazione non trasmessa nel termine di cui al comma 1, ne richiede l'invio ed accerta la responsabilità. In questo caso, salve le sanzioni a carico dei responsabili a norma di legge, i termini per il controllo decorrono dalla data di ricevimento dell'atto.

Art. 28.

Modalità del controllo preventivo degli atti

1. Le deliberazioni indicate nell'articolo 26 diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse la Giunta provinciale non ne abbia pronunciato l'annullamento, dandone entro il medesimo termine comunicazione all'I.P.A.B.. Per i bilanci preventivi, i conti consuntivi ed i provvedimenti di approvazione delle dotazioni organiche del personale il termine è di quaranta giorni.

2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti, nonché alle norme statutarie dell'I.P.A.B..

3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.

4. Il termine è sospeso per una sola volta se prima della sua scadenza il Presidente della Giunta provinciale o l'Assessore competente per materia chiede all'I.P.A.B. chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti. Le deliberazioni decadono, qualora l'I.P.A.B. non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta di elementi integrativi di giudizio.

5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se la Giunta provinciale dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

Art. 29.

Controllo del bilancio e del conto consuntivo

1. Il decorso del termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo determina l'esecutività delle relative deliberazioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 28.

2. La Giunta provinciale può indicare all'I.P.A.B. le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

3. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 2 o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte della Giunta provinciale, questa provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

4. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

5. Entro un mese da quando è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del rendiconto ai sensi della normativa vigente copia dello stesso deve essere depositato presso la competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.

Capo III**PUBBLICAZIONE****Art. 30.***Pubblicazione ed esecutività dei provvedimenti*

1. I provvedimenti assunti dagli organi delle I.P.A.B. sono pubblicati, entro sette giorni dall'adozione, mediante affissione all'albo, presso la sede dell'I.P.A.B., per otto giorni consecutivi. L'albo deve essere facilmente accessibile al pubblico.

2. In applicazione dell'articolo 27 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, sono esclusi dalla pubblicazione, in ragione della loro riservatezza, i provvedimenti che riguardano interventi economici a favore di persone in stato di bisogno. Di tali atti, che sono immediatamente esecutivi, deve essere esposto all'albo un elenco semestrale.

3. Le I.P.A.B. della III categoria che, per giustificati motivi, non possono predisporre un adeguato albo sono autorizzate dalla Giunta provinciale ad avvalersi di apposito spazio dell'albo del comune nel quale esse hanno la sede legale.

4. I provvedimenti non soggetti al controllo di legittimità diventano esecutivi il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo di pubblicazione.

5. Nei casi di urgenza i provvedimenti possono essere dichiarati immediatamente esecutivi, a seguito di apposita affermazione contenuta negli stessi e sempre che siano stati approvati, se si tratta di deliberazioni del Consiglio di amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 31.*Opposizioni e reclami*

1. Salve le azioni giudiziarie previste dalla legge statale, ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, presentare reclamo alla Giunta provinciale avverso le deliberazioni soggette a controllo della stessa ai sensi dell'articolo 26, comma 1.

2. Ogni cittadino può altresì, nel termine di cui al comma 1, presentare opposizione al Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. avverso tutte le altre deliberazioni. L'opposizione non sospende l'esecutività degli atti.

3. Le opposizioni sono esaminate dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. nella prima seduta successiva alla data in cui le opposizioni stesse sono state presentate e comunque non oltre trenta giorni da tale data.

4. Il Presidente dell'I.P.A.B. dà comunicazione motivata al richiedente, entro quindici giorni dall'esame del Consiglio di amministrazione, dell'esito dell'opposizione.

5. I reclami presentati alla Giunta provinciale entro il termine di cui al comma 1 sono esaminati congiuntamente alla deliberazione cui si riferiscono.

6. Il Presidente della Giunta provinciale, o l'Assessore competente per materia, entro il termine di quindici giorni dall'esame, dà comunicazione motivata, a chi ha presentato reclamo dell'esito dello stesso.

7. Ai fini previsti dai commi precedenti devono essere garantite tutte le modalità di accesso e di informazione stabilite dalla legge.

Capo IV**CONTROLLO SUGLI ORGANI****Art. 32.***Potere sostitutivo*

1. Qualora le I.P.A.B., sebbene invitate a provvedere entro un termine congruo e comunque non superiore a trenta giorni, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge o quando non siano in grado di adottarli a causa dell'obbligo di astensione dei componenti del Consiglio di amministrazione, la Giunta provinciale provvede a mezzo di un Commissario.

2. Le spese per il Commissario sono a carico dell'I.P.A.B. interessata.

Art. 33.*Potere di inchiesta*

1. La Giunta provinciale può in ogni tempo effettuare verifiche sulla gestione amministrativa dell'I.P.A.B., ai fini del coordinamento delle attività e della omogeneità nella gestione.

2. La Giunta provinciale può inoltre, ai medesimi fini di cui al comma 1, disporre indagini ed inchieste nei confronti delle I.P.A.B..

Art. 34.*Scioglimento e sospensione del Consiglio di amministrazione*

1. I Consigli di amministrazione delle I.P.A.B. vengono sciolti con deliberazione della Giunta provinciale nei casi in cui:

a) compiano atti contrari alla Costituzione o gravi persistenti violazioni di legge;

b) non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri, oppure per mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio, prorogabile per eccezionali circostanze di non oltre sessanta giorni.

2. Con la deliberazione di scioglimento la Giunta provinciale provvede alla nomina di un Commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con la deliberazione stessa.

3. Il rinnovo del Consiglio di amministrazione, nelle ipotesi di scioglimento, deve avvenire secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 4.

4. La deliberazione di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. e di nomina del Commissario è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Nel caso contemplato alla lettera a) del comma 1 ed in attesa della deliberazione di scioglimento, la Giunta provinciale, per motivi di grave ed urgente necessità, può sospendere per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, i Consigli di amministrazione delle I.P.A.B. e nominare un Commissario per la provvisoria amministrazione delle stesse.

6. Nelle I.P.A.B. della Provincia di Bolzano il Commissario di cui ai commi 2 e 5 deve appartenere al gruppo linguistico maggioritario, quale risulta dalle dichiarazioni rese nell'ultimo censimento generale della popolazione, con riferimento al territorio nel quale l'I.P.A.B. esplica, a norma di statuto, la propria attività in via principale.

Capo V**VERIFICA DELL'EFFICIENZA****Art. 35.***Controllo di gestione*

1. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione, nonché controlli sulla qualità delle prestazioni assistenziali fornite.

2. Il controllo di gestione è finalizzato alla verifica della efficienza e della economicità della gestione, anche in relazione agli obiettivi prefissati negli atti di programmazione eventualmente approvati dalle I.P.A.B. o dalle Province autonome.

3. Qualora la Provincia autonoma emani in materia direttive indirizzate a tutte le I.P.A.B. circa le modalità di svolgimento del controllo di gestione, per quanto attiene alle fasi di programmazione, di bilancio e di realizzazione degli obiettivi, il controllo dovrà avvenire in conformità alle direttive medesime.

4. La programmazione provinciale di settore può prevedere modalità di unificazione e di comparazione dei controlli di gestione effettuati dalle I.P.A.B., mediante la predisposizione di idonei criteri omogenei di svolgimento.

5. I controlli sulla qualità delle prestazioni assistenziali fornite possono essere esercitati dal Consiglio di amministrazione anche secondo modalità che prevedano sondaggi od altre forme di coinvolgimento degli utenti.

TITOLO III PERSONALE

Capo I TIPI DI RAPPORTI

Art. 36.

Assunzione del personale

1. L'assunzione del personale avviene:

a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli integrato da prova pratica, per titoli ed esami, per corso-concorso secondo quanto stabilito dal regolamento organico del personale dipendente. Nella scelta del sistema di concorso il regolamento organico tiene conto dei particolari requisiti di studio e professionali previsti per i diversi profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali;

b) mediante contratto a termine con orario a tempo pieno o parziale per fronteggiare esigenze eccezionali o straordinarie, anche con riferimento a professionalità specifiche, o per assicurare la continuità del servizio. Il contratto non può avere durata superiore ad un anno ed è rinnovabile fino al limite complessivo di due anni. Tale limite biennale può essere derogato solo nel caso di assunzioni a fini sostitutori di personale collocato in aspettativa per mandato politico o sindacale, nonché di personale femminile assente dal servizio per gravidanza o puerperio. Qualora si tratti di personale destinato a svolgere mansioni impiegate le assunzioni a contratto non possono superare il limite del 20 per cento dei posti del ruolo organico del personale impiegato, eccettuato il caso di cui al precedente periodo;

c) mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità del personale del pubblico impiego;

d) mediante graduatoria pubblica esterna ed interna, effettuata secondo le modalità previste dal regolamento organico predisposto dall'I.P.A.B. o a seguito della pubblica selezione per i profili professionali che richiedono solo il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

2. Le graduatorie dei concorsi pubblici hanno validità triennale dalla data di approvazione delle graduatorie ai fini della copertura dei posti resisi nel frattempo vacanti. I concorsi per la copertura dei posti che si renderanno vacanti entro una data certa possono essere banditi con sei mesi di anticipo rispetto alla data stessa.

3. Sono fatte salve le particolari normative di settore concernenti il personale delle I.P.A.B. che gestiscono scuole di qualsiasi ordine e grado.

4. Le I.P.A.B. possono prevedere nel regolamento che non oltre il 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti in organico vacanti, riferiti ai singoli profili professionali, siano riservati a favore dei dipendenti già in servizio.

5. La copertura dei posti di cui al comma 4 avviene mediante riserva nei concorsi pubblici di un numero di posti non superiore alla metà di quello messo a concorso. La riserva di posti è disposta a favore di dipendenti inquadrati nella qualifica funzionale immediatamente inferiore da almeno quattro anni ed in possesso dei requisiti culturali richiesti per l'accesso alla qualifica messa a concorso.

6. Il Presidente dell'I.P.A.B. è autorizzato ad assumere, con proprio provvedimento immediatamente esecutivo, sulla base di obiettivi criteri di scelta o di rotazione prefissati con regolamento, personale supplente in sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per infermità per periodi superiori ad un mese, nonché per effetto delle disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, salvo la disposizione dell'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20. L'assunzione del personale supplente è disposta per il periodo corrispondente all'assenza del dipendente da sostituire. Al personale supplente è corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per le qualifiche funzionali di appartenenza del personale sostituito, oltre all'indennità integrativa speciale ed alle altre competenze accessorie.

Art. 37.

Rapporti speciali

1. Con riferimento alle esigenze complessive di funzionalità dei servizi forniti, l'I.P.A.B. può avvalersi di personale religioso, sulla base di specifiche convenzioni con i rispettivi ordini ed organizzazioni confessionali.

2. L'I.P.A.B. può avvalersi di personale medico o tecnico-sanitario, di cui sia necessaria l'opera, che può essere utilizzato sulla base di specifica convenzione, ovvero assunto, in via subordinata, mediante contratto nel rispetto della normativa vigente.

3. Per la gestione di attività diverse dal perseguimento dei fini istituzionali e peraltro strumentali ad essi, l'I.P.A.B. può assumere personale con contratto di diritto privato secondo le norme che regolano le specifiche attività, salvo la disposizione dell'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20.

4. L'I.P.A.B. può stipulare contratti d'opera, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, con artigiani che prestano le loro attività in settori che, pur non rientrando nelle finalità istituzionali dell'ente, si presentano necessarie all'organizzazione complessiva dello stesso.

Art. 38.

Rapporti di lavoro a tempo parziale

1. Le I.P.A.B. possono prevedere nei regolamenti organici la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo i criteri ed i limiti indicati nel presente articolo.

2. Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, salvo quanto stabilito dal presente articolo, tutte le disposizioni previste per il personale delle I.P.A.B. con rapporto a tempo pieno.

3. I posti di organico a tempo pieno possono essere trasformati in rapporti di lavoro a tempo parziale secondo le seguenti modalità:

a) un posto a tempo pieno è convertito in due posti a tempo parziale;

b) due posti a tempo pieno sono convertiti in tre posti a tempo parziale.

4. La trasformazione dei rapporti deve avvenire con riferimento a ciascun settore di attività, qualifica funzionale e profili professionali, secondo contingenti determinati d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale.

5. L'orario settimanale di lavoro del personale con rapporto a tempo parziale è pari, nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3, a diciotto ore settimanali e, nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 3, a ventiquattro ore settimanali. Per eccezionali e motivate esigenze di servizio può derogarsi ai limiti predetti, in una misura percentuale non superiore al 20 per cento in più o in meno dell'orario come sopra indicato.

6. Il personale con rapporto a tempo parziale non può eseguire prestazioni di lavoro straordinario, né può fruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario di lavoro.

7. Il personale con rapporto a tempo parziale fruitore del congedo ordinario alle stesse condizioni e nei limiti previsti per il personale della medesima posizione funzionale che lavora a tempo pieno.

8. Il trattamento economico del personale con rapporto a tempo parziale è rapportato all'orario di servizio, ivi comprese tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno di corrispondente posizione funzionale e di pari anzianità, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. Al personale con rapporto a tempo parziale spettano, tuttavia, per intero, gli assegni per il nucleo familiare in quanto dovuti in base alle norme vigenti.

9. I posti destinati al personale con rapporto a tempo parziale sono coperti nel rispetto delle normative concorsuali previste per l'assunzione di personale a tempo pieno della medesima posizione funzionale. La durata del periodo di prova è di centottanta giorni, salvo la disposizione dell'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20.

10. Fermo restando che le assunzioni a tempo parziale non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo pieno, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale possono chiedere, dopo aver conseguito la nomina in ruolo, la trasformazione del

rapporto rispettivamente a tempo parziale ed a tempo pieno, purché nelle relative dotazioni organiche della medesima qualifica funzionale e dello stesso profilo professionale esista disponibilità di posti.

11. La trasformazione del rapporto a tempo parziale o a tempo pieno può essere disposta, tenuto conto delle esigenze dell'amministrazione, solo dopo che siano trascorsi due anni dall'assunzione in servizio o dalla precedente trasformazione. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta.

12. Hanno titolo di preferenza alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale i dipendenti con figli mmori in età prescolare, ovvero con figli portatori di handicap, ovvero con genitori bisognosi di assistenza. Hanno altresì titolo di preferenza alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale i dipendenti che abbiano superato i cinquantacinque anni di età, ovvero compiuto trentacinque anni di effettivo servizio, nonché i dipendenti che siano portatori di handicap o che abbiano figli o coniuge bisognosi di assistenza, nonché i dipendenti appartenenti alle categorie protette.

13. Per motivate esigenze i posti di lavoro a tempo parziale, oltre che trasformati secondo le modalità di cui ai precedenti commi, possono essere previsti direttamente nella pianta organica del personale delle I.P.A.B. Per la copertura di detti posti è data la precedenza al personale in servizio. Il numero complessivo dei posti di cui al presente comma e di quelli previsti dal comma 3 non può essere superiore al 35 per cento dei posti complessivi di ruolo.

14. I posti a orario ridotto in essere negli organici delle I.P.A.B. al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono trasformati in posti a tempo parziale a norma del comma 13.

15. Per tutto quanto attiene al trattamento di quiescenza e di previdenza, trova applicazione la disciplina in materia contenuta nella normativa statale.

Art. 39.

Volontariato

1. Le I.P.A.B., per il conseguimento delle finalità di utilità sociale stabilite dai loro statuti ed in considerazione dell'assenza di scopo di lucro propria della loro natura giuridica, si avvalgono in maniera ordinaria della collaborazione di personale volontario.

2. L'impiego dei volontari può riguardare sia lo svolgimento diretto delle attività rientranti nelle finalità statutarie dell'I.P.A.B. sia l'esecuzione dei conseguenti adempimenti di carattere amministrativo, nonché ogni altra eventuale iniziativa indirizzata alla valorizzazione del patrimonio ed all'ampliamento del campo di intervento dell'I.P.A.B. medesima.

3. I rapporti tra le I.P.A.B. e le organizzazioni in cui si articola il volontariato sono disciplinati in conformità a quanto stabilito dalle leggi delle Province autonome in cui le I.P.A.B. stesse hanno la sede legale. In particolare dovranno essere stipulate apposite convenzioni a norma dell'articolo 6 della legge provinciale di Trento 13 febbraio 1992, n. 8 e dell'articolo 6 della legge provinciale di Bolzano 1° luglio 1993, n. 11.

4. In conformità a quanto previsto dalle leggi provinciali di cui al comma 3, le I.P.A.B. possono rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute nella prestazione della loro attività, nonché mettere a loro disposizione le strutture indispensabili allo svolgimento dell'attività medesima.

5. Le I.P.A.B. che si avvalgono in misura rilevante dell'opera di personale volontario predispongono adeguati strumenti regolamentari ed amministrativi intesi a consentire il coinvolgimento dei volontari nella formulazione dei programmi e nell'organizzazione delle modalità di intervento dell'I.P.A.B..

6. Le I.P.A.B. sono autorizzate a rimborsare alle organizzazioni in cui il volontariato si articola, in misura parziale o totale in relazione all'opera qualitativamente e quantitativamente prestata dal volontario medesimo, i premi delle assicurazioni che, a norma di legge, le organizzazioni stesse devono stipulare per i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.

Capo II

DISCIPLINA DI ALCUNE INDENNITÀ

Art. 40.

Omogeneizzazione del trattamento dei dipendenti pubblici

1. Al fine dell'omogeneizzazione delle posizioni giuridiche ed economiche del personale delle I.P.A.B. con quello della Regione, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni, l'articolo 33, comma 2 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 trova applicazione, con la medesima decorrenza, anche nei confronti dei dipendenti delle I.P.A.B..

Art. 41.

Fondo per gli oneri conseguenti alle aspettative per maternità

1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire un fondo destinato al finanziamento delle I.P.A.B. per la copertura totale o parziale degli oneri che le stesse devono sostenere a seguito del collocamento in aspettativa del proprio personale a norma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.

Art. 42.

Contributo per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina

1. Per i maggiori oneri derivanti alle I.P.A.B. delle località ladine delle Province di Trento e di Bolzano dalla attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1933, n. 592 ed all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 sull'uso della lingua ladina nei rapporti con i cittadini di lingua ladina a dette I.P.A.B. è concesso da parte dell'Amministrazione regionale un contributo annuale rapportato ai servizi svolti, al numero degli assistiti ed all'entità del bilancio.

TITOLO IV CONTRATTI

Capo I CONTRATTI

Art. 43.

Disciplina contrattuale

1. La formazione e la stipulazione dei contratti delle I.P.A.B. ha luogo secondo le disposizioni dalle stesse approvate con apposito regolamento, in conformità ai principi stabiliti nel presente Capo, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria e di altre leggi speciali in materia.

2. Per l'esecuzione di lavori e di opere le I.P.A.B. si attengono alle normative in materia rispettivamente dettate dalla Provincia autonoma nella quale hanno sede, ferma restando l'applicazione delle norme del presente Capo per quanto in esse non diversamente disposto.

Art. 44.

Capitolati d'oneri

1. I capitolati generali, contenenti le condizioni e le clausole da applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratto, sono approvati dal Consiglio di amministrazione in forma di regolamento.

2. I capitolati speciali, riguardanti singoli contratti ovvero una ristretta categoria di essi, sono approvati dal Consiglio di amministrazione, ove ritenuto opportuno, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 45.

Art. 45.*Deliberazione a contrarre*

1. I contratti devono essere preceduti da apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione nella quale sono indicati:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) le modalità di individuazione del contraente e gli eventuali criteri di aggiudicazione;
- d) le principali clausole e condizioni contrattuali;
- e) l'impegno di spesa massima ed il capitolo di bilancio al quale va imputata.

Art. 46.*Contenuto e durata*

1. I contratti devono avere termini e durata certi. In particolare non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovazione, salvo diversa motivata determinazione contenuta nella deliberazione di cui all'articolo 45.

2. I contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni, salvo diversa motivata determinazione ai sensi del comma 1.

3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti allo scopo di eludere la disciplina della presente legge.

4. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica le variazioni nelle prestazioni dedotte in contratto, intervenute per circostanze obiettive, vincolano i contraenti entro il limite di un quinto del valore originario. Oltre detto limite, le parti possono recedere dal contratto e restano obbligate per le sole prestazioni a cui sono rispettivamente tenute alla data del recesso.

Art. 47.*Pagamenti e anticipazioni*

1. Il contratto può prevedere che il pagamento abbia luogo in unica soluzione ad avvenuta esecuzione della prestazione ovvero ratealmente in ragione delle parti delle prestazioni via via eseguite.

2. Sul prezzo contrattuale non possono essere corrisposti anticipazioni o acconti, né interessi o provvigioni sulle somme che la controparte della I.P.A.B. fosse tenuta ad anticipare per l'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi previsti dal regolamento di attuazione o dai capitolati d'onori.

3. Nei casi di corresponsione di acconti a norma del comma 2, potrà essere richiesta idonea cauzione in misura almeno pari all'importo anticipato maggiorato del 10 per cento.

4. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti la prestazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

Art. 48.*Revisione prezzi*

1. I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, salvo che per i beni e servizi i cui prezzi siano determinati per legge o per atto amministrativo.

2. È ammessa la revisione prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

3. In tali casi, la revisione è disposta con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 49.*Cauzione e penale*

1. Per la stipulazione dei contratti di cui al presente Capo non è richiesta la prestazione di cauzione provvisoria.

2. Con la deliberazione di cui all'articolo 45, il Consiglio di amministrazione può imporre la prestazione di idonea cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di contratti ad esecuzione continuata o periodica, tenuto conto della natura, dell'oggetto e del valore del singolo contratto. I capitolati generali o speciali possono prevedere analoga garanzia per determinati tipi o categorie di contratti.

3. Dalla cauzione sono comunque esonerati gli enti pubblici e le loro aziende.

4. Il regolamento di cui all'articolo 43, comma 1, disciplina le modalità per la costituzione, lo svincolo e la restituzione della cauzione; in caso di inadempimento, negligenza o ritardo nell'esecuzione del contratto il Consiglio di amministrazione delibera l'incameramento della cauzione a titolo di penale, secondo la procedura di cui al regolamento medesimo.

5. La cauzione, ove prevista, può essere prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa.

6. Nei capitolati generali e speciali ovvero nella deliberazione di cui all'articolo 45 può essere stabilito, a carico della controparte che si renda inadempiente o responsabile di negligenze o ritardi, il pagamento di una penale.

Art. 50.*Efficacia del contratto*

1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo all'I.P.A.B. all'atto della stipulazione definitiva ovvero al momento dell'aggiudicazione, ove questa tenga luogo di contratto. Fino a tale momento, la deliberazione a contrarre e gli altri atti del procedimento possono essere revocati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, per motivate ragioni di interesse pubblico.

Art. 51.*Stipulazione*

1. Salvo che nella deliberazione a contrarre sia disposto che l'aggiudicazione tiene luogo a tutti gli effetti dell'atto contrattuale, il contratto è stipulato dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un suo delegato.

2. Allorquando, in relazione alla natura del contratto e sempre che si tratti di contratti di fornitura di beni o servizi ovvero di appalto di lavori od opere, sia richiesta pubblicità e autenticità, si fa luogo alla stipulazione in forma pubblica amministrativa, secondo quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 43.

3. La stipulazione può avvenire in forma di scrittura privata anche mediante sottoscrizione autenticata o sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte ovvero scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

Art. 52.*Forme di contrattazione*

1. Alla scelta del contraente si fa luogo, di regola, tramite licitazione privata con le modalità di cui all'articolo 53 ovvero mediante asta pubblica, trattativa privata o appalto concorso nei casi espressamente previsti dalle disposizioni che seguono.

2. L'asta pubblica costituisce il sistema ordinario di scelta del contraente nell'ipotesi di contratti comportanti entrate per l'I.P.A.B., salvo che nella deliberazione di cui all'articolo 45 il Consiglio di amministrazione per motivate ragioni non ritenga di adottare altro procedimento previsto dalla presente legge.

3. Il ricorso all'asta pubblica è, altresì, ammesso in ogni altro caso in cui il Consiglio di amministrazione, con la stessa deliberazione indicata al comma 2, ne ravvisi l'opportunità e la convenienza.

Art. 53.*Licitazione privata*

1. Con la licitazione privata si fa luogo ad una gara fra più ditte all'uopo invitate, scelte dal Consiglio di amministrazione fra quelle in possesso dei requisiti tecnico-economici e di affidabilità previsti dall'avviso di gara.

2. Nella deliberazione di cui all'articolo 45 il Consiglio di amministrazione può indicare l'elenco delle ditte che in ogni caso verranno invitate alla gara.

3. Della licitazione privata è data preventiva notizia mediante pubblicazione dell'avviso di gara all'albo dell'I.P.A.B. per un periodo di quindici giorni.

4. Per importi superiori a lire 500 milioni, deve essere dato preventivo avviso della licitazione privata da pubblicarsi su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione nella provincia ove ha sede l'I.P.A.B., ovvero con ulteriori modalità da determinarsi nella deliberazione a contrarre di cui all'articolo 45.

5. L'avviso di gara deve indicare:

a) l'ente proponente, gli estremi della deliberazione a contrarre, l'oggetto del contratto, il valore della prestazione ovvero l'importo base, nonché il termine per l'adempimento della prestazione stessa;

b) l'entità e le modalità di costituzione della cauzione, ove prevista;

c) i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti, nonché la relativa documentazione da allegarsi alla richiesta di invito;

d) l'eventuale possibilità di partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei di imprese;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nonché i criteri e le modalità di presentazione delle offerte;

f) il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di invito, nonché il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale si deve procedere agli inviti.

6. La richiesta di invito non vincola l'amministrazione.

7. Pervenute le richieste, l'amministrazione provvede entro il termine di cui al comma 5, lettera f), ad invitare alla gara per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento le ditte eventualmente individuate ai sensi del comma 2, nonché le ditte ritenute idonee che abbiano presentato richiesta di partecipazione.

8. La lettera di invito, da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata per la gara, deve contenere:

a) l'espresso riferimento all'avviso di gara ed ai singoli elementi in esso indicati;

b) la data, l'ora e il luogo fissati per lo svolgimento della gara, nonché il termine entro il quale devono pervenire le offerte;

c) l'eventuale ulteriore documentazione da presentare unitamente all'offerta.

9. L'offerta non è presa in considerazione se condizionata, generica o mancante di alcuni degli elementi di cui al comma 8 anche se integrata dal riferimento ad altri atti o documenti.

10. La presentazione dell'offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell'offerente fino alla conclusione della procedura di gara, mentre non vincola l'amministrazione; nel caso di presentazione di più offerte da parte della stessa ditta, viene presa in considerazione unicamente l'ultima pervenuta.

11. Nel caso di discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si ritiene prevalente quest'ultimo.

12. La deliberazione di cui all'articolo 45 o l'avviso di gara possono anche prevedere l'invio alle ditte prescelte di uno schema di contratto con l'invito a restituirlo, previa sottoscrizione, con l'indicazione del prezzo offerto.

13. All'aggiudicazione si fa luogo, di regola, secondo il criterio del prezzo più basso. Nella deliberazione a contrarre o nell'avviso di gara è indicato uno dei seguenti criteri:

a) offerte segrete da confrontarsi col prezzo base di asta indicato dall'amministrazione nel caso siano ammesse soltanto offerte in ribasso;

b) offerte segrete da confrontarsi con la media delle offerte comprese entro i limiti indicati dall'amministrazione mediante scheda segreta;

c) offerte segrete da confrontarsi con la media delle offerte contenenti maggiori ribassi;

d) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile dalla apposita Commissione tecnica di non più di cinque membri costituita con deliberazione del Consiglio di amministrazione, in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura delle prestazioni, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

14. Ove si tratti di contratti dai quali deriva un'entrata, l'aggiudicazione ha luogo di norma sulla base del criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base.

15. Le modalità di svolgimento delle gare sono disciplinate dal regolamento dell'I.P.A.B. avente ad oggetto le procedure contrattuali.

Art. 54.

Asta pubblica

1. Nel caso di asta pubblica si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali presentino offerta in regola con le disposizioni del bando.

2. Il procedimento di gara e l'aggiudicazione sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 9, 10 e li dell'articolo 53, in quanto compatibili, nonché da apposite disposizioni del regolamento sulle procedure contrattuali.

3. L'aggiudicazione è disposta in favore del concorrente che ha formulato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione. Qualora nel bando relativo a contratti attivi sia indicato il prezzo base sono ammesse solo offerte in aumento, rispettivamente in diminuzione nel caso di contratti passivi.

Art. 55.

Appalto concorso

1. Si fa luogo ad appalto concorso allorché, per ragioni indicate nella deliberazione a contrarre, appaia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecnico-scientifiche da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo o della proposta di vendita in vista della determinazione dell'oggetto e del contenuto contrattuale, ovvero allorché siano richiesti particolari mezzi di esecuzione.

2. In tali casi, con la deliberazione è approvato il progetto o la proposta di massima al quale fa rinvio l'avviso di gara.

3. Il procedimento di gara, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, è disciplinato dalle disposizioni della presente legge relative alla licitazione privata, se compatibili.

4. Le persone o ditte prescelte, in base ai loro requisiti di capacità e affidabilità, tra quelle che hanno richiesto di partecipare alla gara secondo le modalità previste nell'avviso, nonché le altre che sono state eventualmente individuate dall'amministrazione, sono invitate a presentare la propria offerta contenente il progetto definitivo, le condizioni di esecuzione e i prezzi nei termini e nelle forme stabilite dalla stessa lettera di invito.

5. L'aggiudicazione è disposta dal Consiglio di amministrazione in base all'esame comparativo delle offerte presentate, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici, sentito il parere di apposita Commissione tecnica di non più di cinque membri costituita con deliberazione del Consiglio di amministrazione medesimo.

6. Ove nessuna delle offerte risulti rispondente alle esigenze dell'I.P.A.B., il Consiglio di amministrazione può motivatamente disporre la rinnovazione della procedura con l'eventuale adozione di nuove ed ulteriori prescrizioni.

7. Nel bando di concorso può essere previsto un rimborso forfetario delle spese sostenute per i progetti risultanti non vincitori.

8. All'aggiudicazione deve seguire la stipulazione, nelle forme di cui all'articolo 51.

Art. 56.

Trattativa privata

1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto con la persona o la ditta ritenuti idonei previo eventuale confronto concorrenziale.

2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:

a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;

b) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui produzione è garantita da privata industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;

d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;

e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;

f) nei casi di cui all'articolo 53, comma 14, quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;

g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nella deliberazione a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara;

h) allorché il valore del contratto, fermo restando il divieto di cui all'articolo 46, comma 3, non superi:

lire 150 milioni per le I.P.A.B. della I categoria,

lire 100 milioni per le I.P.A.B. della II categoria,

lire 70 milioni per le I.P.A.B. della III categoria;

i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nella deliberazione a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara.

3. La deliberazione a contrarre deve contenere espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata.

4. Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b) ed e) del comma 2, nonché in quella di cui alla lettera h) se l'importo contrattuale non eccede lire 50 milioni per le I.P.A.B. della I categoria, lire 30 milioni per le I.P.A.B. della II categoria e lire 20 milioni per le I.P.A.B. della III categoria, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.

5. All'infuori dei casi previsti dal comma 4, salvo diversa motivata determinazione nella deliberazione di cui all'articolo 45, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione.

Art. 57.

Esclusione dalla contrattazione

1. Sono escluse da ogni forma di contrattazione con le I.P.A.B. le persone o ditte che nell'esecuzione di precedenti contratti stipulati con le stesse I.P.A.B. ovvero con altre amministrazioni pubbliche, si siano rese inadempienti o colpevoli di gravi negligenze e che non siano in grado di dimostrare l'insussistenza delle situazioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

2. Le ditte escluse possono essere riammesse a contrarre allorché il Consiglio di amministrazione ritenga, sulla base di circostanze sopravvenute, che esse siano nuovamente in grado di assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 58.

Raggruppamenti temporanei di imprese

1. Sono ammessi a presentare offerte in pubbliche gare ovvero a partecipare a trattative private raggruppamenti temporanei di imprese appositamente costituiti, compatibilmente con la natura e l'oggetto del contratto.

2. Nel caso di pubbliche gare o di trattative private con il metodo del confronto concorrenziale, le imprese raggruppate presentano offerta congiunta sottoscritta da ciascuna di esse e con tenente la specifica indicazione delle parti delle complessive prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese.

3. L'offerta congiunta ai sensi del comma 2 ovvero la stipulazione del contratto a trattativa privata diretta comportano la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti dell'I.P.A.B.

4. All'atto della presentazione dell'offerta, le imprese raggruppate devono produrre mandato speciale unitario con rappresentanza ad una di esse, indicata quale impresa capogruppo, in forma di atto pubblico. Il mandato è irrevocabile, salvo che per giusta causa, senza effetto peraltro nei confronti dell'amministrazione.

5. Il mandatario ha nei riguardi dell'I.P.A.B. la rappresentanza anche processuale per tutte le operazioni e atti inerenti ai contratti fino alla completa estinzione del rapporto, ferma restando la facoltà dell'I.P.A.B. di far valere direttamente la responsabilità delle singole imprese raggruppate.

6. Il mandato non dà luogo all'insorgere di un nuovo soggetto giuridico distinto dalle singole imprese, le quali conservano la propria autonomia organizzativa e gestionale anche per quanto attiene agli adempimenti fiscali e contributivi, salva diversa pattuizione fra le parti.

7. Tutte le imprese raggruppate devono possedere i requisiti previsti dalla presente legge, dal regolamento di attuazione, dalla deliberazione a contrarre e dal bando o avviso di gara.

8. In caso di fallimento dell'impresa capogruppo, nonché, ove si tratti di impresa individuale, di morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare, l'I.P.A.B. può proseguire il rapporto costituendo quale capogruppo altra impresa raggruppata nelle forme e agli effetti di cui ai precedenti commi. Ove gli stessi eventi riguardino una delle imprese mandanti, la capogruppo può indicare altra impresa subentrante, in possesso dei requisiti di cui al comma 7 ovvero provvedere all'esecuzione direttamente o tramite le rimanenti imprese mandanti.

Art. 59.

Accertamento della regolare esecuzione della prestazione

1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per le forniture deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione delle stesse.

2. L'accertamento di cui al comma 1 si esegue mediante attestazione rilasciata da chi, nell'organizzazione dell'I.P.A.B., è responsabile del settore.

3. Ove il contratto abbia ad oggetto prestazioni di particolare contenuto tecnico, la deliberazione a contrarre può provvedere la nomina di apposita Commissione di collaudo, di tre componenti, scelti anche fra il personale dipendente, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative in relazione all'oggetto e alla natura della prestazione.

4. La Commissione provvede al collaudo nel termine di sessanta giorni dalla nomina, secondo le modalità determinate dal regolamento di attuazione.

Art. 60.

Compensi ai membri delle Commissioni di gara

1. Il regolamento di cui all'articolo 43 determina i compensi da corrispondere ai componenti le Commissioni previste dalle procedure di scelta dei contraenti e di accertamento di regolare esecuzione della prestazione.

Art. 61.

Alienazione di beni mobili inservibili

1. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati dal Consiglio di amministrazione mediante asta pubblica sulla base del valore determinato in sede di dichiarazione di fuori uso, salvo che eccezionali circostanze non facciano ritenere più adeguata l'alienazione a trattativa privata limitatamente a beni il cui valore non sia superiore a lire 50 milioni.

2. Ove si tratti di beni che debbono essere sostituiti con altri aventi la stessa destinazione, può anche procedersi a permuta a trattativa privata con ditta idonea e sempre sulla base del valore determinato ai sensi del comma 1.

3. Qualora i beni siano dichiarati fuori uso, ma non risultino completamente inutilizzabili, possono altresì essere ceduti a trattativa privata ad enti pubblici ovvero a cooperative, associazioni o enti privati senza fini di lucro, aventi sede nella provincia.

Art. 62.

Adeguamento dei valori

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, gli importi di cui al presente Capo possono essere adeguati sulla base degli indici relativi alle variazioni del costo della vita calcolati dall'ISTAT.

Art. 63.

Normativa applicabile

1. Per tutto quanto non disposto nel presente Capo e nei regolamenti contrattuali delle I.P.A.B. previsti dallo stesso, si applicano alle I.P.A.B., in ragione della rispettiva appartenenza, le disposizioni dettate per la formazione e la stipulazione dei contratti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Capo II

ECONOMATO E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 64.

Servizio di economato, di cassa e di provveditorato

1. Le I.P.A.B. della I e II categoria, al fine di provvedere alle minime spese occorrenti per la ordinaria gestione degli uffici e della attività dell'ente, istituiscono il servizio di economato, disciplinato con regolamento dell'I.P.A.B. medesima in conformità ai criteri di carattere generale e nei limiti dettati nel regolamento di attuazione. Le I.P.A.B. della III categoria possono istituire, ove ne ravvisino l'opportunità, il servizio medesimo.

2. Con il proprio regolamento di cui al comma 1, le I.P.A.B. possono istituire, con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, il servizio di cassa per la riscossione di proventi e di altre entrate per i quali non appare agevole o conveniente avvalersi del tesoriere.

Art. 65.

Spese in economia

1. Possono essere effettuate in economia le seguenti spese:

- a) manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti;
- b) riparazioni e manutenzioni di veicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
- c) acquisto, manutenzione e riparazioni di mobili, utensili, strumenti e materiale tecnico occorrente per il funzionamento dell'I.P.A.B.;
- d) provviste di generi correnti necessari per il normale funzionamento dell'I. P.A.B.;
- e) piccoli impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di telecomunicazione;
- f) abbonamenti a riviste e periodici ed acquisti di libri;
- g) trasporti, spedizioni e facchinaggio;
- h) pulizia, disinfezione straordinaria locali;
- i) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
- j) spese di rappresentanza.

2. Per ciascuna specie di spesa il Consiglio di amministrazione stabilisce con apposita deliberazione il limite di somma relativo a ciascun acquisto o atto di spesa. Tale limite non potrà essere superiore a lire 20 milioni per le I.P.A.B. della I categoria, lire 15 milioni per le I.P.A.B. della II categoria e lire 10 milioni per le I.P.A.B. della III categoria o comunque al minor importo stanziato nel relativo capitolo di bilancio.

3. L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo è disposta in conformità a quanto stabilito dall'apposito regolamento di attuazione.

Art. 66.

Finanziamenti di interventi di carattere assistenziale

1. Per il finanziamento di opere ed interventi per la realizzazione, l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'arredamento di immobili di proprietà delle I.P.A.B., dei Comuni e delle Comunità comprensoriali destinati all'esercizio di attività assistenziale, la Regione iscrive nel bilancio a decorrere dall'esercizio 1996 al 2000, uno stanziamento da ripartirsi in parti uguali tra le Province di Trento e di Bolzano, sulla base di programmi predisposti dalle rispettive Giunte provinciali. Alla fine di ogni anno le Giunte provinciali provvedono a documentare alla Giunta regionale l'utilizzo dei relativi fondi in conformità ai programmi predetti.

2. Per l'attuazione delle opere ed interventi ad esecuzione ripartita su più anni, gli enti beneficiari di cui al comma precedente sono autorizzati ad assumere impegni di spesa per l'intero importo del finanziamento assentito e ad iscrivere nel bilancio di previsione annuale le quote previste nei programmi provinciali.

3. In considerazione di quanto disposto al comma 1, tra I.P.A.B., Comuni, Consorzi di comuni, Comunità comprensoriali ed altre istituzioni anche di carattere privato operanti nel settore, potranno essere stipulate convenzioni a norma degli articoli 14 e 15 nelle quali venga prevista la realizzazione di opere e l'ampliamento e la ristrutturazione di immobili aventi destinazione assistenziale, nonché la gestione degli stessi.

Art. 67.

Depubblicizzazione delle I.P.A.B. minori

1. Fermo restando quanto disposto nell'articolo 29 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20 e nel relativo regolamento di esecuzione, le I.P.A.B. per le quali, in considerazione dell'entità del bilancio, si presenti eccessivamente gravoso l'onere derivante dall'applicazione delle norme di contabilità pubblica e che abbiano modo di continuare l'attività mediante la prevalente opera del volontariato, possono essere depubblicizzate a condizione che siano state fondate da privati.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle I.P.A.B. che abbiano presentato negli ultimi due anni un bilancio di previsione di parte ordinaria superiore a lire 200 milioni.

3. Il provvedimento di depubblicizzazione è assunto dalla Giunta regionale su domanda dell'I.P.A.B. interessata, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste al comma 1.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68.

Adeguamento degli statuti

1. Gli organi di amministrazione delle I.P.A.B. devono deliberare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche indispensabili per adeguare gli statuti delle I.P.A.B. medesime alle disposizioni nella stessa contenute.

Art. 69.

Conti consuntivi degli Enti comunali di assistenza (E.C.A.)

1. L'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1993 comporta, in deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione in sanatoria a tutti gli effetti dei rendiconti pregressi non ancora approvati dagli E.C.A..

Art. 70.

Regime transitorio di controllo

1. In attesa del recepimento dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al decreto legislativo 77/1995, il controllo di legittimità della Giunta provinciale sui provvedimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera f) viene esercitato nei termini di cui all'articolo 28, comma 1, secondo periodo.

Art. 71.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 26, 27 e 28 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20 ed ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

Art. 72.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui agli articoli 12, 13 e 42 è previsto un onere annuo di lire 800 milioni a decorrere dal 1996.

2. Per le finalità di cui all'articolo 66 è previsto un onere di lire 5.000 milioni.

3. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 5.800 milioni, gravante sull'esercizio 1996, si provvede per lire 800 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio e per lire 5.000 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto nel capitolo n. 2300 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio.

4. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

Art. 73.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 1° agosto 1996

GRANDI

Visto: *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: RICCI*
96R0654

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 14 giugno 1996, n. 11.

Modificazione ed ulteriore integrazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 — Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 29 del 26 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

Il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art. 13 del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19, è sostituito dal seguente:

«1. Coloro che intendono iscriversi ad uno o più A.T.C. devono farne richiesta entro il 31 marzo di ogni anno alla Provincia competente, indicandoli in ordine di preferenza. Il termine di presentazione

della domanda non si applica per chi consegue la licenza di caccia successivamente a tale data. Le Province accolgono le domande di iscrizione, nei limiti consentiti, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) hanno priorità nell'assegnazione i residenti nei comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nell'A.T.C. con preferenza per i titolari di appostamento fisso situato nel territorio dell'A.T.C.;

b) le ulteriori disponibilità sono assegnate secondo le seguenti priorità:

b1 - residenza anagrafica in Umbria, con preferenza ai residenti nei comuni attraversati o costeggiati dai confini dell'A.T.C.;

b2 - possesso della residenza venatoria nello stesso A.T.C. negli anni precedenti con preferenza per coloro che sono stati iscritti per un maggior numero di anni;

b3 - nascita in un comune ricompreso nell'A.T.C. o proprietà o conduzione di fondi compresi nell'A.T.C.;

b4 - residenza in A.T.C. limitrofi;

b5 - svolgimento di attività lavorativa continuativa nel territorio dell'A.T.C.;

b6 - data di presentazione della domanda di iscrizione;

per ciascuna categoria di priorità, in caso di parità di requisiti, prevale l'anzianità e in successiva istanza il sorteggio.

2. Le province accolgono le domande di iscrizione con le priorità previste al comma 1, nei limiti consentiti, e ne comunicano l'esito, agli interessati e al comitato di gestione dell'A.T.C. entro il 15 giugno di ogni anno; ai cacciatori non residenti in Umbria tale comunicazione sarà effettuata entro i 60 giorni successivi alla stipula dell'accordo di cui all'art. 11.

3. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente, per violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente regolamento. La Provincia deve dare risposta entro trenta giorni. L'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'A.T.C. richiesto.

4. Gli elenchi definitivi dei cacciatori ammessi negli A.T.C. distinti a seconda che lo siano a titolo di residenza venatoria o come seconda scelta, sono trasmessi ai rispettivi comitati di gestione entro il 10 luglio di ogni anno.

5. Negli anni successivi alla prima iscrizione, per i cacciatori residenti in Umbria, la richiesta di ammissione agli A.T.C. si intende confermata se l'interessato versa la quota di ammissione entro il 31 marzo di ogni anno, salvo domanda di variazione da presentare con le modalità previste al comma 1».

Art. 2.

All'art. 29 del regolamento regionale del 3 aprile 1995, n. 19, così come integrativo dal regolamento regionale 17 agosto 1995, n. 37, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«5. Per la stagione venatoria 1996-1997 i termini di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 13 sono fissati al 31 maggio. Le iscrizioni agli A.T.C. dei cacciatori residenti in Umbria avvenute nella stagione venatoria 1995/96 sono confermate, salvo domanda di variazione da presentare entro il 31 maggio con le modalità previste dal primo comma dell'art. 13».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Dato a Perugia, addì 14 giugno 1996

BRACALENTE

96R0482

REGOLAMENTO REGIONALE 14 giugno 1996, n. 12.

Modificazione ed integrazione del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21 — Regolamento per l'effettuazione delle sessioni di esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 29 del 26 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 3 del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.**Domanda di ammissione**

1. Ai fini dell'ammissione alla sessione d'esame l'interessato presenta domanda in carta legale nei modi di legge, nella quale dichiara:

- a) i dati anagrafici;
- b) il possesso dei requisiti soggettivi di cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica all'esercizio della professione;
- c) la professione turistica per la quale intende sostenere l'esame;
- d) le lingue straniere prescelte;
- e) il titolo di studio di scuola media superiore o equipollente;
- f) il recapito per ogni comunicazione inerente l'esame.

2. La domanda va sottoscritta con firma autenticata a pena di esclusione, ed alla stessa sono allegati copia del titolo di studio autenticata a norma di legge e ricevuta del versamento di L. 150.000 a titolo di concorso spese per l'ammissione all'esame, da effettuare sul c.c.p. n. 143065 intestato alla Regione dell'Umbria, Servizio tesoreria regionale. Il numero e l'intestazione del conto corrente postale possono essere modificati con atto deliberativo della Giunta regionale».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 3 del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.**Norma transitoria**

1. Gli adempimenti di cui all'art. 1 si applicano alle sessioni di esame indette successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Dato a Perugia, addì 14 giugno 1996

BRACALENTE

96R0483

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1996, n. 13.

Integrazione della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 - Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo — Modificazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 29 del 26 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, sono aggiunte le parole «nonché l'acquisto, in tutto o in parte, di aziende ricettive in esercizio».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 20 giugno 1996

BRACALENTE

96R0484

REGIONE MOLISE**LEGGE REGIONALE 26 giugno 1996, n. 21.**

Bilancio definitivo 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 12 del 1° luglio 1996)

(Omissis)

96R0492

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1996, n. 22.

Variatione al bilancio 1996 di fondi della spesa di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale di contabilità n. 44-77.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 12 del 1° luglio 1996)

(Omissis)

96R0493

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1996, n. 23.

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative ai diversi settori di intervento.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 12 del 1° luglio 1996)**(Omissis).*

96R0494

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1996, n. 23.

Repressione dell'abusivismo nell'artigianato.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 20 del 28 giugno 1996)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. La Regione tutela la professionalità degli imprenditori artigiani che svolgono la propria attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, a garanzia degli utenti e dei consumatori.

2. A tal fine, è fatto divieto:

a) di esercitare, dietro compenso, attività artigianali riconducibili comunque alla produzione di beni o alla prestazione di servizi a favore di terzi in mancanza dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, e senza aver adempiuto a tutti gli obblighi posti a carico delle imprese artigiane;

b) di uso illecito di riferimenti all'artigianato per quanto concerne la ditta, l'insegna, il marchio, il prodotto e l'origine.

Art. 2.*Accertamenti*

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 41, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenute a raccogliere e verificare le segnalazioni pervenute relative a soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a) e b), richiedendo, se del caso, la collaborazione delle amministrazioni statali competenti per l'osservanza delle leggi in materia fiscale e del lavoro.

2. Ove siano rilevate infrazioni alle norme vigenti, le Commissioni provinciali, salvo che il fatto non costituisca reato, trasmettono all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato gli atti relativi con la proposta, non vincolante, di sanzione da adottare.

3. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, al fine di tutelare l'attività artigiana, sollecitano i singoli operatori, le associazioni e le strutture operanti nel settore affinché segnalino l'esercizio abusivo di attività artigiane.

Art. 3.*Compiti della Regione*

1. L'Assessorato regionale competente in materia di artigianato:

a) riceve ed esamina gli atti relativi ai casi di abusivismo pervenuti a termini dell'articolo 2;

b) procede alla contestazione dell'addebito all'interessato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandolo a far pervenire una memoria difensiva entro i 30 giorni successivi all'atto del ricevimento;

c) se, sulla base dei documenti ricevuti, della memoria difensiva e del parere della Commissione provinciale per l'artigianato, ritiene fondato l'accertamento procede alla irrogazione della relativa sanzione mediante decreto dell'Assessore competente da pubblicarsi sul B.U.R.A.S.

2. Il provvedimento con cui viene irrogata la sanzione è comunicato all'interessato nonché alla Commissione provinciale per l'artigianato.

3. Se l'infrazione è rilevata a carico di soggetti dipendenti da Amministrazioni dello Stato, enti locali o da altri enti pubblici, copia del provvedimento sanzionatorio è inoltre inviata all'Amministrazione pubblica di appartenenza.

Art. 4.*Sanzioni*

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente e nel rispetto delle procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 4 milioni a lire 12 milioni per le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a);

b) da lire 3 milioni a lire 10 milioni per le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b).

2. In caso di recidiva, la sanzione è incrementata fino alla metà rispetto all'ultima irrogata e comunque entro il limite di cui all'articolo 10 della Legge n. 689 del 1981.

Art. 5.*Adeguamento dell'organizzazione dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio*

1. La competenza del settore 2.1 del Servizio dell'artigianato, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 1986, n. 112, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, è così rideterminata: «2.1. - Settore della repressione dell'abusivismo nell'artigianato».

Art. 6.*Abrogazioni*

1. Sono abrogati il comma 1, lett. c), nonché i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 28 della legge regionale n. 41 del 1990.

Art. 7.*Norma finanziaria*

1. Nel bilancio regionale 1996/1998 è istituito il seguente capitolo di entrata per memoria: Cap. 35025 - (3.5.0) - Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale sulla repressione dell'abusivismo nell'artigianato (art. 4 della presente legge).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 giugno 1996

PALOMBA

96R0585

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1996, n. 24.

Assegnazione dei fondi per lavori socialmente utili alla gestione della contabilità speciale denominata «Fondo sociale della Regione Sarda», di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 21 dell'8 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le risorse di cui alle leggi regionali 9 giugno 1995, n. 15, 23 agosto 1995, n. 23 e 21 novembre 1995, n. 32, e loro successive modificazioni e integrazioni, iscritte in conto del cap. 10136/01 del bilancio della Regione per gli anni 1995 e successivi e destinate al Fondo per l'attivazione dei lavori socialmente utili, sono versate alla contabilità speciale denominata «Fondo Sociale della Regione Sarda», di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Per quanto disposto dall'art. 1, la denominazione del capitolo 10136/01 del bilancio della Regione, tabella M, stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è così modificata: Somma da versare al Fondo sociale della Regione sarda di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, per l'attivazione dei lavori socialmente utili di cui alle leggi regionali 9 giugno 1995, n. 15, 23 agosto 1995, n. 23 e 21 novembre 1995, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

1. In favore dei lavoratori utilizzati nei progetti per lavori socialmente utili approvati ai sensi del decreto legge 2 aprile 1996, n. 180, e successive modificazioni, reiterazioni o conversioni, il sussidio regionale Integrativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 giugno 1995, n. 15, è erogato, in riferimento alle assenze giustificate per malattia, infortunio, maternità e riposi commisurati e sostitutivi dei giorni di ferie, secondo la normativa applicata dall'INPS per il sussidio statale di cui al succitato decreto legge n. 180 del 1996.

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge regionale 21 novembre 1995, n. 32, è abrogato.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 giugno 1996.

PALOMBA

96R0586

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1996, n. 19.

Modifiche ed integrazione alla legge regionale 15 luglio 1994, n. 28, recante disciplina delle attribuzioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche, come modificata dalla legge regionale 24 aprile 1995, n. 48.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 73 del 27 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 15 luglio 1994, n. 28

1. L'art. 7 della legge regionale 15 luglio 1994, n. 28, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Voltura dell'autorizzazione per trasferimento in gestione o in proprietà

1. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio di commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, verificatosi anteriormente alla conversione dell'autorizzazione ottenuta ai sensi dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398, in una delle tipologie previste dalla legge statale, il comune delegato alla volturazione è lo stesso comune delegato ad effettuare la conversione del titolo originario.

2. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio di commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, verificatosi successivamente al rilascio di autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge statale, il comune delegato ad effettuare la volturazione dell'autorizzazione è:

a) nel caso di subingresso in autorizzazione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge statale relativa a più posteggi, il comune di residenza del subentrante se sede di almeno un posteggio o, in caso contrario, uno dei comuni sede di posteggio a scelta del subentrante;

b) nel caso di subingresso in autorizzazione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge statale relativa ad un solo posteggio, il comune sede di posteggio;

c) nel caso di subingresso in autorizzazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 1 della legge statale, il comune sede di residenza del subentrante se nell'ambito della regione Emilia-Romagna, in caso contrario, uno dei comuni capoluogo di provincia a scelta del subentrante.»

Art. 2.

Aggiunta di nuovo articolo dopo l'art. 7 della legge regionale 15 luglio 1994, n. 28

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 15 luglio 1994, n. 28, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis

Trasferimento della residenza o della sede legale

1. Nel caso di trasferimento della residenza o della sede legale del soggetto autorizzato, il comune che prende in carico l'autorizzazione è:

a) nel caso di autorizzazione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge statale, il comune in cui viene fissata la nuova residenza o la nuova sede legale se sede di posteggio o, in caso contrario, uno dei comuni sede di posteggio a scelta dell'interessato;

b) nel caso di autorizzazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 1 della legge statale, il comune in cui viene fissata la nuova residenza o la nuova sede legale se nell'ambito territoriale della regione Emilia-Romagna o, in caso contrario, uno dei comuni capoluogo di provincia a scelta dell'intestatario dell'autorizzazione.»

Art. 3.

*Aggiunta di nuovo articolo
dopo l'art. 10 della legge regionale 15 luglio 1994, n. 28*

1. Al Titolo II, dopo l'art. 10 della legge regionale 15 luglio 1994, n. 28, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis

Gestione delle attività mercatali e fieristiche

1. Al fine di favorire lo sviluppo di capacità gestionali autonome da parte delle imprese di settore, i comuni, nel rispetto delle norme in materia di gestione dei servizi pubblici locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), possono affidare la gestione dei servizi nelle aree mercatali e fieristiche, dando la priorità ai consorzi che raggruppano almeno il sessanta per cento degli operatori titolari delle concessioni di posteggio nella singola area di mercato o il sessanta per cento degli operatori abituali frequentatori della singola fiera e sagra.

2. Al fine di favorire l'attività promozionale dei consorzi di cui al comma 1, la gestione dei servizi viene disciplinata sulla base di una apposita convenzione nell'ambito della quale può essere prevista la programmazione di manifestazioni riservate agli operatori di cui al comma 1.

3. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge statale e dall'art. 18 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, la convenzione di cui al comma 2 può stabilire la possibilità per i consorzi di definire, nell'ambito di fasce orarie individuate, gli orari effettivi di vendita.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale 15 luglio 1994, n. 28

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 15 luglio 1994, n. 28, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 48, le parole «entro e non oltre il 15 dicembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il termine di quindici giorni antecedente alla scadenza fissata dalla normativa nazionale per la comunicazione delle istanze di conversione frazionata per singoli posteggi».

2. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 15 luglio 1994, n. 28, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 48, le parole: «entro lo stesso termine di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1996».

Art. 5.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 giugno 1996

LA FORGIA

96R0491

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 66.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

